



ISTITUTO AVVENTISTA DI CULTURA BIBLICA

Facoltà di teologia

Corso di laurea in teologia
Anno accademico 2004-2005
Villa Aurora - Firenze

Santa Sede e Terzo Reich: tra Concordato ed Enciclica (1933-1937)

Ambito disciplinare:
Cristianesimo contemporaneo

Candidato:
Alessandro Roma

Relatore:
Prof. Tiziano Rimoldi

INTRODUZIONE	4
CAPITOLO 1. PIO XI E ADOLF HITLER	6
1.1. PIO XI	6
1.1.1. L'ELEZIONE DEL PONTEFICE	6
1.1.2. LE SUE ORIGINI E LA VOCAZIONE.....	6
1.1.3. IL BIBLIOTECARIO E LA POLITICA	8
1.2. ADOLF HITLER	10
1.2.1. LE AMBIZIONI DEL GIOVANE HITLER	10
1.2.2. LA PROPAGANDA E GLI UOMINI DI HITLER.....	12
1.2.3. INCENDIO AL REICHSTAG	15
1.2.4. ERMACHTIGUNGSGESETZ: LA LEGGE SUI PIENI POTERI.....	16
1.2.5. LA POLITICA DEL TERRORE E IL POTERE ASSOLUTO.....	17
CAPITOLO 2. LA CHIESA CATTOLICA E I REGIMI DITTATORIALI DEL PRIMO DOPOGUERRA	19
2.1. L'IMPATTO CON I REGIMI TOTALITARI	19
2.1.1. I CONCORDATI	19
2.1.2. PRIME REAZIONI DAVANTI AL TOTALITARISMO.....	20
2.2. LA CHIESA IN GERMANIA DOPO LA PRIMA GUERRA MONDIALE	22
2.2.1. IL NAZIONALISMO TEDESCO E LA CHIESA CATTOLICA	22
2.2.2. LA POLITICA CATTOLICA NEL CREPUSCOLO DI WEIMAR.....	23
2.2.3. DA REAZIONE A COLLABORAZIONE.....	24
CAPITOLO 3. IL CONCORDATO CON IL TERZO REICH	28
3.1. IL CAMMINO VERSO IL CONCORDATO	28
3.1.1. LA LEGISLAZIONE ANTISEMITA E LE PREMESSE PER IL CONCORDATO.....	28
3.1.2. LE TRATTATIVE.....	31
3.1.3. UN ACCORDO DIFFICILE	33
3.2. IL CONCORDATO	36
3.2.1. I CONTENUTI	36
3.2.2. LA RATIFICA DEL CONCORDATO	40
CAPITOLO 4. TRA CONCORDATO ED ENCICLICA	42
4.1.1. CONSEGUENZE POLITICHE DEL CONCORDATO	42
4.1.2. IL SILENZIO DEI VESCOVI.....	44
4.1.3. CATTOLICESIMO E NEOPAGANESIMO.....	45
CAPITOLO 5. L'ENCICLICA E LE SUE CONSEGUENZE	48
5.1.1. LA PUBBLICAZIONE SEGRETA.....	48
5.1.2. L'ENCICLICA MIT BRENNENDER SORGE. I CONTENUTI.....	50
5.1.3. HITLER A ROMA E LA MANCATA VISITA IN VATICANO	55
5.1.4. LA MORTE DEL PAPA	57

CONCLUSIONE	59
APPENDICE	61
<i>I PATTI LATERANENSI</i>	61
TRATTATO FRA LA SANTA SEDE E L'ITALIA.....	62
ALLEGATO IV. CONVENZIONE FINANZIARIA.....	71
CONCORDATO FRA LA SANTA SEDE E L'ITALIA.	72
<i>CONCORDATO TRA LA S. SEDE E L'IMPERO TEDESCO</i>	84
<i>MIT BRENNENDER SORGE</i>	95
BIBLIOGRAFIA	113

INTRODUZIONE

Il presente lavoro è centrato sulle relazioni tra S. Sede e Terzo Reich, nel periodo che va dal Concordato del 1933 all'enciclica papale *Mit brennender Sorge*. L'intento è quello di comprendere quali furono i rapporti tra S. Sede e nazionalsocialismo e quale fu l'atteggiamento dell'alto clero cattolico nel Terzo Reich, durante gli anni del pontificato di Pio XI.

Nel primo capitolo è stata presentata una panoramica sulla vita dei due personaggi principali, Pio XI e Hitler. In particolare è sembrato utile, anche per facilitare la comprensione delle parti successive, cercare, da un lato, di inquadrare le tendenze politiche di Pio XI, e dall'altro delineare per quali strade Hitler giunse al potere. Vedremo come Achille Ratti, ancora prima di essere papa, era un conciliatorista e, secondo la consolidata tradizione cattolica, formalizzata nel *Sillabo* di Pio IX, non auspicava la nascita di Stati indipendenti dalla Chiesa. Nella sua attività di diplomatico, fu affascinato dalla figura del dittatore Pilsudski, che probabilmente diventò il suo modello di statista ideale. Pio XI, appassionato studioso della filosofia tomista, assunse nei confronti del popolo ebraico un atteggiamento fortemente segnato dal pregiudizio anti giudaico.

Il secondo capitolo si apre con l'incontro di Pio XI con i regimi totalitari. Viene fatto un breve *excursus* sulla politica adottata dal papa nei confronti degli Stati e sull'atteggiamento nei confronti dei regimi autoritari, in particolare di quello fascista di Mussolini. Viene mostrata la tattica del pontefice con le Nazioni, che sarà la stessa seguita per impostare la politica con la Germania. Dopo l'incontro del papa con "l'uomo della Provvidenza", si è passati ad analizzare le condizioni della Chiesa Cattolica nel Terzo Reich e come queste influenzarono lo sviluppo di sentimenti nazionali all'interno del cattolicesimo, fino quasi all'identificazione totale con lo Stato. Il capitolo si chiude con lo scontro-incontro tra S. Sede e Reich tedesco, che sfocia in una politica di collaborazione.

Nel terzo capitolo ci si è soffermati sul Concordato tra Germania nazista e S. Sede. Il comune atteggiamento di ostilità nei confronti degli ebrei, seppur originato da motivi diversi ed estrinsecantesi in modi diversi, fornì le premesse per questo accordo. Si è cercato di delineare le tappe che condussero alla proposta, firma e ratifica del Concordato. Si è esaminato infine il contenuto dell'accordo.

Il quarto capitolo analizza le motivazioni e le conseguenze di questo accordo internazionale. Oltre ad esaminare il periodo che intercorre tra il Concordato e l'atto di accusa di Pio XI relativamente alle violazioni dello stesso, si sono spese alcune righe per presentare quale fu l'atteggiamento dell'alto clero verso i nazisti a Concordato concluso. La descrizione dell'iniziale

fiducia della Chiesa in Hitler, il silenzio complice dei vescovi tedeschi fino al conflitto con il neopaganesimo, i timori della *Gestapo* di un complotto della Chiesa Cattolica per conquistare dall'interno il nazionalsocialismo, concludono questo capitolo.

Il quinto ed ultimo capitolo esamina l'enciclica papale *Mit brennender Sorge* del 1937: per quale motivo fu scritta, quali erano i suoi contenuti e quali furono le reali conseguenze. L'enciclica mutò i rapporti, già incrinati, tra S. Sede e Terzo Reich, e fu probabilmente una delle cause del mancato incontro a Roma, nel 1938, tra Hitler e Pio XI. Il capitolo e la tesi si concludono con alcuni accenni delle vicende del 1939, anno della scomparsa di Pio XI, il quale lascia la pesante eredità dei rapporti con il Reich nelle mani dell'enigmatica figura di Eugenio Pacelli, papa Pio XII.

Il presente lavoro è stato svolto a partire principalmente dalle opere disponibili in lingua italiana. Crediamo che l'impossibilità di accedere alla letteratura storiografica di lingua tedesca, a causa della mancata conoscenza di questa lingua, non sia preclusivo alla realizzazione di una tesi sufficientemente documentata, anche perché le maggiori opere realizzate in lingua straniera risultano tradotte in italiano¹.

¹ Si pensi ad esempio all'opera fondamentale di W. Shirer, *The Rise and Fall of the Third Reich: A History of Nazi Germany*, tradotta in più lingue.

CAPITOLO 1. PIO XI E ADOLF HITLER

1.1. PIO XI

1.1.1. L'ELEZIONE DEL PONTEFICE

L'improvvisa interruzione del pontificato di Benedetto XV, a soli tre anni dalla fine della prima guerra mondiale, fu per la S. Sede motivo di preoccupazione. Papa Giacomo Della Chiesa, attraverso una linea morbida e sicura, aveva trovato un equilibrio tra attività politica e attività religiosa. Un'improvvisa malattia mise fine alla sua vita e alla sua opera di pacificatore. La scelta tra i candidati per la tiara non fu semplice. Tra i papabili spiccavano però due nomi, Gasparri e La Fontaine: il primo più maturo (70 anni), ma senza una vera esperienza pastorale; il secondo inesperto nel campo diplomatico. Nelle votazioni iniziali Gasparri aveva un vantaggio minimo su La Fontaine, ma non raggiunse mai la maggioranza. Entrò allora in gioco l'arcivescovo di Milano, Achille Ratti.²

Rispetto ai più conosciuti Gasparri e La Fontaine, Ratti rappresentava per il Sacro Collegio un'incognita. Rivestiva la porpora da meno di un anno e fino al 1918 era stato un semplice bibliotecario. Aveva passato gli ultimi anni in Polonia, prima come visitatore apostolico, poi come nunzio. Tra i suoi punti forti vi erano i contatti che aveva avuto con i precedenti papi, Pio X e Benedetto XV.³

La scelta di Achille Ratti trovò un patrocinatore nello stesso cardinale Gasparri, che era stato suo diretto superiore nel periodo della missione in Polonia: il cardinale aveva pensato bene di fare del Ratti il suo sostituto in caso di un eventuale fallimento della sua candidatura al soglio pontificio, e conservare in questo modo la carica di segretario di Stato. Il 6 febbraio del 1922, Achille Ratti divenne papa, assumendo il nome di Pio XI.⁴

1.1.2. LE SUE ORIGINI E LA VOCAZIONE

Il ceppo familiare dei Ratti è originario di Rogeno, un paesino della Brianza. Qui per generazioni⁵ la famiglia Ratti visse con il lavoro dei campi, fino al giorno in cui una nascente industria animò le speranze di migliori guadagni: i Ratti divennero setaioli pur rimanendo gente semplice. Di sangue lombardo e modeste condizioni era quindi Francesco Ratti, padre del futuro

² C. Falconi, *I papi del ventesimo secolo*, Feltrinelli, Milano, 1967, pp. 172, 173.

³ *Ibidem*, p.173.

⁴ *Ibidem*.

⁵ Secondo i registri parrocchiali delle nascite e morti che risalgono ai primi decenni del 1600.

papa, direttore di filature di seta e marito di Teresa Galli, di Saronno.⁶ Quarto di cinque figli, Ambrogio Damiano Achille Ratti nacque a Desio, il 31 maggio del 1857. Desio è una borgata a quasi dieci miglia da Milano, da qui il *decimum* romano da cui deriva il nome. Verso la fine dell'Ottocento essa vide il fiorire delle industrie della seta con la conseguente ambizione di volere Desio riconosciuta come città, ma la richiesta al Ministero non fu accolta. Solo con l'elezione al trono pontificio di Achille Ratti questo desiderio si trasformò in realtà e alla borgata fu concesso il titolo onorifico di città.⁷

Achille Ratti trascorse l'infanzia tra la natura, sensibile alla bellezza delle Alpi e coltivando la passione per la montagna, tanto da tracciare nuove vie sulle pareti rocciose. Fu allievo di don Giuseppe Volontieri che incoraggiò e facilitò lo studio del piccolo Achille, il quale ebbe sempre una particolare venerazione per il maestro. Durante le vacanze estive trascorreva dei mesi con lo zio prete, don Damiano Ratti, che contribuì alla formazione spirituale del nipote. Nel colera del 1866 Don Ratti ricevette la croce di Cavaliere della Corona d'Italia per aver fornito assistenza e incoraggiamento ai malati.⁸ Il desiderio di servire la Chiesa nacque durante gli anni di scuola con Don Volontieri; lo zio gli agevolò il cammino presentando, il 2 settembre del 1867, una domanda d'ammissione a don Carlo Cassina, rettore del Seminario di S. Pietro Martire, domanda che fu accolta. Studiò nel Seminario di S. Pietro Martire, per passare poi a quello di Monza e da lì a Milano. Attratto dalla matematica e dalle scienze naturali, seppe distinguersi anche negli studi teologici. I suoi risultati furono riportati all'arcivescovo di Milano, Luigi Nazzari dei Conti di Calabiana, che fece in modo che Achille fosse inviato a Roma come allievo del Collegio Lombardo. Approfondì la storia e la dottrina tomista e strinse amicizie con quelli che furono i futuri gerarchi della Chiesa, illustri storici e teologi: Alessandro Lualdi, il conte Giacomo Radini Tedeschi, Carlo Pellegrini Marcoli. Erano gli anni di papa Leone XIII, dotto latinista e studioso delle dottrine dell'Aquinate, e Achille Ratti, fedele seguace del papa, si dedicò insieme a Lualdi ad approfondire la filosofia tomista. I due, come premio per il loro lavoro, furono ricevuti da Leone XIII in persona che li incoraggiò a continuare gli studi per dare il loro contributo all'opera da lui iniziata.⁹ Il 20 dicembre 1879 Achille Ratti fu ordinato sacerdote nella basilica di S. Giovanni Laterano. Nei tre anni successivi a quello della sua ordinazione, conseguì tre lauree: in teologia all'Università Gregoriana; in diritto canonico; in filosofia presso l'Accademia di S. Tommaso.¹⁰

⁶ Y. Chiron, *Pie XI : 1857-1939*, Perrin, Paris, 2004, pp. 7-10.

⁷ Il titolo di città prevedeva una tassa di 120 Lire da parte dello Stato ed un proprio stemma. Per Desio lo stemma era rappresentato da uno scudo con bande argento e oro reggente tre torri con le porte dischiuse.

⁸ Y. Chiron, p. 15.

⁹ *Ibidem*, pp. 15-24.

¹⁰ *Ibidem*, p. 31.

1.1.3. IL BIBLIOTECARIO E LA POLITICA

Nel 1882 il Ratti era stato preposto dall'arcivescovo Calabiana alla cappellania delle dame di Nostra Signora del Cenacolo, un ordine religioso fondato in Francia. La sua attività era svolta in un aristocratico istituto dove si riunivano le signore delle migliori famiglie della città per organizzare opere di beneficenza. Grazie alle conoscenze fatte al Cenacolo, il sacerdote era entrato in contatto con l'aristocrazia e l'alta borghesia. Sicuramente questi contatti ne agevolarono l'ascesa. In particolare, l'amicizia con i Gallarati-Scotti gli aprì le porte per instaurare duraturi rapporti di conoscenza con personalità autorevoli. Fu catechista del piccolo duca Tommaso, frequentò il marchese Lodovico Trotti (la cui moglie era figlia della celebre principessa Belgioioso), conobbe l'ex presidente del consiglio, che decise l'occupazione di Roma nel 1870, Emilio Visconti Venosta, i generali Genova Thaon di Revel e Bava Beccaris, e poi ancora diverse famiglie aristocratiche come i Borromeo, i Caccia-Dominioni, gli Jacini, i Greppi, i Vigoni e gli Osio.¹¹

Nel 1888 a causa della scomparsa del sacerdote Fortunato Villa, la biblioteca Ambrosiana¹² di Milano metteva a disposizione un posto fra i suoi dottori. Anche questa volta la domanda di Achille Ratti venne accolta, ritrovandosi rapidamente tra i manoscritti e i capolavori della famosa biblioteca, citata anche dal Manzoni nel capitolo XII dei suoi *Promessi sposi*.

La sua posizione politica non era segreta: se da una parte non condivideva la linea degli intransigenti nell'assidua difesa del potere temporale, dall'altra non accettava nemmeno la leggerezza dei moderati che ritenevano la "questione romana" ormai conclusa con la "legge delle guarentigie". Ratti era un "conciliatorista", che non guardava con simpatia l'intransigentismo del successore di Calabiana alla cattedra arcivescovile di Milano, Andrea Ferrari, il quale lasciava Milano quando giungeva nella città il sovrano e che fece chiudere il seminario di Villoresi, accusato di avere tendenze "conciliatoriste" e rosminiane.¹³ Il Ratti era certamente favorevole all'instaurarsi di migliori rapporti tra Stato e Chiesa; lo dimostrarono i suoi atteggiamenti: alla notizia dell'assassinio del re Umberto I (1901), non esitò a celebrare una solenne messa in suo suffragio, così come nel 1906 non rifiutò le onorificenze concessegli da Vittorio Emanuele III.¹⁴ Quando nel 1888 morì un suo amico, Giovanni Leone, liberale e rosminiano, interpretando le volontà del defunto, inviò due lampade di bronzo all'Istituto di Stresa perché fossero poste sulla tomba di Rosmini,¹⁵ al momento della canonizzazione.¹⁶ Da questo però a concludere che Achille Ratti fosse

¹¹ C. Falconi, pp. 179, 180.

¹² Voce "Ambrosiana", in Microsoft Encarta Enciclopedia Plus, 2002: "La più antica biblioteca pubblica italiana che prende nome dal patrono di Milano, sant'Ambrogio. Fu fondata nel 1609 dal cardinale Federico Borromeo, arcivescovo di Milano, per diffondere la cultura scientifica e letteraria in accordo con i principi del cattolicesimo".

¹³ C. Falconi, pp. 180, 181.

¹⁴ *Ibidem*, p. 181.

¹⁵ Antonio Rosmini Serbati (1797-1855), filosofo e teologo italiano. Sacerdote dal 1826, moderato e liberale fu amico di Manzoni e Tommaseo.

un liberale, la strada è lunga: egli, infatti, non condividerà mai l'idea di uno Stato completamente autonomo dalla Chiesa.¹⁷

Sempre nel 1888, partecipò ad un corso sul *Sillabo*, accettando e commentando il quinto paragrafo che condannava l'evoluzionismo dogmatico, una delle dottrine che avrebbe creato più scompiglio nel periodo modernista. Sta di fatto che le sue posizioni erano tali da allontanarlo dalle polemiche; peraltro, vista la difficile situazione dell'epoca, era meglio trincerarsi dietro gli impegni della biblioteca. Milano negli ultimi decenni dell'Ottocento era la capitale intellettuale della nazione: teatro, musica, arti figurative, la Scapigliatura e poi il Verismo in campo letterario dettavano legge nell'intero paese. Sul piano religioso Milano era il centro del movimento rosminiano. Durante il primo quindicennio del Novecento, nel periodo modernista, la città fu centro del *Rinnovamento*. Il Ratti ebbe contatti con i giovani del movimento, ma tutti a carattere privato, preferendo attenersi strettamente alla sua professionalità di bibliotecario.¹⁸

Nel 1894 s'iscrisse tra gli oblati dei SS. Ambrogio e Carlo, gruppo di sacerdoti che si offrono al vescovo con un particolare voto di obbedienza, trasformando la loro volontà in quella del superiore. Dal 1907 al 1914 fu prefetto dell'Ambrosiana, per poi passare, sempre come prefetto, alla biblioteca Vaticana.¹⁹

Una svolta importante nella sua vita avvenne il 25 aprile del 1918, quando ricevette da Benedetto XV la nomina a visitatore apostolico della Polonia e della Lituania. Questa fu la prima vera esperienza di comando e responsabilità di Ratti al di fuori dell'ambiente accademico, che costituì anche l'occasione di incontro con l'“uomo forte” polacco, il maresciallo Pilsudski.²⁰ Il 19 luglio 1919 assunse l'incarico di nunzio, trovandosi di fronte al problema di gettare le basi dei rapporti fra Stato polacco e Chiesa. In questa sua attività, rimase affascinato da Pilsudski.²¹ Il maresciallo polacco era un dittatore *sui generis*, un idealista, un gentiluomo che non si faceva chiamare maresciallo ma *starszy pan* (vecchio signore). Militare, ma non militarista, diffidente nei confronti dei partiti politici, Pilsudski era la personificazione della Polonia romanzesca e donchisottesca, diverso dai dittatori europei suoi contemporanei. Ratti si presentò nella sua abitazione in campagna, a circa trenta chilometri da Varsavia, dove il maresciallo conduceva una vita modesta e frugale: ai suoi occhi egli incarnava l'anima della nazione polacca. Pilsudski aspirava a fare della Lituania, dell'Ucraina e della Russia degli Stati autonomi confederati alla Polonia. Il nunzio Ratti appoggiava le idee del dittatore, e sperava che il “vecchio signore” riuscisse a diminuire

¹⁶ C. Falconi, p. 184.

¹⁷ *Ibidem*, p. 181.

¹⁸ *Ibidem*, pp. 184-186.

¹⁹ Y. Chiron, p. 53.

²⁰ Jozef Klemens Pilsudski (1867-1935), rivoluzionario ed eroe nazionale polacco, si batté per l'indipendenza del suo paese. Nel 1926 rovesciò il governo del suo paese e divenne il dittatore della Polonia.

²¹ J. La Roche, *La Pologne de Pilsudsky* (1926-1935), Perrin, Paris, 1953.

non solo la potenza politica della Russia, ma anche quella della Chiesa ortodossa facente capo al patriarcato di Mosca. Le speranze del Ratti s'infransero quando, nel 1920, le armate rosse, vittoriose a Kiev, giunsero a pochi chilometri da Varsavia.²²

Questa vicinanza con Pilsudski segnò profondamente il nunzio, che ebbe la prova di quello che i poteri assoluti potevano offrire alla Chiesa. L'amicizia con il maresciallo lo avrebbe illuso nei confronti dei dittatori incontrati in seguito e che avrebbero segnato la storia del suo pontificato.

Alla fine del marzo del 1921, Achille Ratti fu raggiunto a Varsavia dalla nomina ad arcivescovo di Milano ed il 19 maggio un telegramma lo invitò d'urgenza per il prossimo concistoro, dopo il quale avrebbe vestito la porpora. Dopo tre anni a Varsavia tornò a Milano e trovò la città agitata dagli scioperi e dalla violenza, constatando l'incapacità dei poteri pubblici a far fronte alla situazione. Una nuova forza, però, prometteva di garantire l'ordine e la giustizia: il fascismo.

In questo clima giunse il 22 gennaio del 1922 la notizia della morte di Benedetto XV, e dopo quindici giorni, il 6 febbraio, Achille Ratti fu annunciato alla folla in S. Pietro come nuovo papa.²³ Assunse il nome di Pio perché entrò nella Chiesa sotto il pontificato di Pio IX e fu chiamato a Roma da Pio X; per lui Pio rappresentava un nome di pace. Il suo primo gesto fu di tipo conciliante, infatti impartì la benedizione *Urbi et orbi* dalla loggia esterna di San Pietro, chiusa dal 1870, anno dell'annessione di Roma al Regno d'Italia. Con quest'atto, Pio XI manifestava, a differenza dei suoi predecessori, l'intenzione di voler giungere a patti con l'Italia.²⁴

1.2. ADOLF HITLER

1.2.1. LE AMBIZIONI DEL GIOVANE HITLER

“Provvidenziale e fortunata mi appare oggi la circostanza che il destino mi abbia assegnato come luogo di nascita precisamente Braunau, sull’Inn. Giace difatti questa cittadina sulla frontiera dei due Stati tedeschi, la cui riunione sembra, se non altro a noi giovani, un compito fondamentale che va realizzato a tutti i costi [...]. Questa piccola città di frontiera mi sembra il simbolo di una grande missione”.

²² C. Falconi, pp. 194-196.

²³ *Ibidem*, pp. 199-200.

²⁴ Guido Verucci, *La Chiesa cattolica*, Laterza, Roma-Bari, 1999, pp. 51, 54.

Così comincia il *Mein Kampf*²⁵ di Adolf Hitler, la cui ambizione di creare un unico grandioso Reich non si fermò davanti alle mura del carcere.²⁶

Adolf Hitler, nato il 20 aprile del 1889, era il quarto figlio di un doganiere austriaco, Alois Hitler, che a quarantotto anni aveva sposato la venticinquenne cugina di secondo grado, Klara Poelzl, matrimonio celebrato grazie ad una speciale dispensa vescovile. Per Alois si trattava della terza moglie: uniti in matrimonio il 7 gennaio del 1885, ebbero cinque figli, di cui sopravvissero solo due, Adolf e Paula.²⁷

Hitler non fu mai un brillante studente ed ebbe rapporti difficili con i suoi professori. Nel 1905, a sedici anni rimase orfano di entrambi i genitori e decise di partire per Vienna. Nel 1907 affrontò l'esame di ammissione all'Accademia di belle arti di Vienna; nel tabellone dei risultati si poteva leggere: "I seguenti signori hanno eseguito in maniera insoddisfacente la prova di disegno o non sono stati ad essa ammessi: [...] Adolf Hitler, Branau am Inn, 20 aprile 1889, tedesco, cattolico, padre funzionario di grado superiore, quarta *Realschule*. Scarso talento, prova di disegno insufficiente".²⁸ Dopo questa esperienza, da lui stesso definita traumatica, rimase a Vienna dove lavorò come decoratore e pittore. In quel periodo alimentava attraverso la lettura le sue convinzioni antisemite e antidemocratiche. All'età di sedici anni era già ossessionato dalla politica e andava sviluppando sia un odio contro tutte le razze non germaniche, sia un amore sfrenato per tutto ciò che era tedesco. Fu attratto dal Partito nazionalista pangermanico di Georg Ritter von Schönerer, inquadrando le cause dell'insuccesso del partito nell'incapacità di risvegliare le masse e nel fatto che non era stato in grado di assicurarsi l'appoggio di almeno una delle grandi istituzioni: Chiesa, esercito, gabinetto, capo dello Stato.²⁹ Un altro personaggio che influenzò la mentalità del futuro *Führer* nazista fu il dottor Karl Lueger, portavoce dell'antisemitismo piccolo-borghese e capo del partito cristiano sociale. Lueger fu criticato, ma allo stesso tempo lodato dal giovane Hitler, impressionato dalla capacità tattica del leader di asservire ai propri scopi sentimenti sociali, cristiani e antiebraici, capace di propiziarsi le strutture di potere esistenti per raggiungere i suoi obiettivi.³⁰

²⁵ Voce "Mein Kampf", in Microsoft Encarta Enciclopedia Plus, 2002: "Il *Mein Kampf* (La mia battaglia) fu dettato da Adolf Hitler al compagno di carcere Rudolf Hess durante la detenzione subita in seguito al fallito putsch di Monaco del 1923. Il libro fu pubblicato in due volumi tra il 1925 e il 1926 e costituisce il testo ideologico e programmatico di base del nazionalsocialismo. Vi sono chiaramente delineati i tratti e gli obiettivi del regime nazista: la dottrina del *Lebensraum* (lo "spazio vitale" che i tedeschi dovevano conquistare ad est), l'antisemitismo radicale che teorizzava la distruzione della "razza" ebraica, il mito della superiorità "ariana", il *Führerprinzip* (il principio dell'uomo-guida, del duce), l'antiparlamentarismo. Entro il 1940 furono vendute sei milioni di copie del libro, supremo strumento di propaganda del nazismo sia in patria, sia nei territori occupati all'inizio della seconda guerra mondiale".

²⁶ W. Shirer, *Storia del terzo Reich*, Einaudi, Torino, 1962, p. 10.

²⁷ *Ibidem*.

²⁸ J. Fest, *Hitler*, Garzanti, Milano, 2005, p. 52.

²⁹ W. Shirer, pp. 24, 35.

³⁰ Joachim Fest, p. 70.

Nel 1912 si trasferì a Monaco, dove sarebbe rimasto fino alla dichiarazione di guerra. Con lo scoppio della prima guerra mondiale (1914), riformato dal Consiglio di revisione in Austria, si arruolò come volontario nell'esercito bavarese, dove svolse per lo più compiti di portaordini. Ferito, intossicato dai gas, venne decorato con la croce di ferro. Con la rivoluzione del 1918 in Germania e il fallimento nella guerra, Hitler aumentò il suo odio verso la Repubblica di Weimar per aver fermato l'esercito che intendeva proseguire la guerra. Rientrato nell'esercito di nuova costituzione seguì, come tutti i suoi commilitoni, un corso di rieducazione. Tra gli istruttori conobbe Gottfried Feder, attraverso cui entrò in contatto con il *Deutsche Arbeiterpartei* (Partito dei lavoratori tedeschi). Nel 1919 Hitler aderì al *Deutsche Arbeiterpartei*, di cui già facevano parte il capitano Ernst Röhm e il giornalista e poeta Dietrich Eckart, che ebbero un ruolo fondamentale per la sua ascesa.

Il gruppo che fondò il nazionalsocialismo era alquanto bizzarro. Esso diede vita ad un movimento che nell'arco di tredici anni avrebbe imposto alla Germania il Terzo Reich. Ne facevano parte il poeta morfinomane Eckart, considerato il "padre spirituale" del nazionalsocialismo, il fabbro strampalato Drexler, che fornì il programma del partito, Feder lo stravagante economista che ne tracciò l'ideologia, il capitano omosessuale Röhm, che assicurò l'appoggio dell'esercito, ed infine Hitler che trasformò quello che poteva apparire come un "circo" in un potente partito politico.³¹

1.2.2. LA PROPAGANDA E GLI UOMINI DI HITLER

Hitler si fece subito notare nel *Deutsche Arbeiterpartei*, per i suoi discorsi razzisti e antisemiti. Divenne presto "ufficiale della propaganda" in un reggimento di Monaco, nel quale aveva il compito di stabilire la disciplina militare e inculcare sentimenti patriottici.³² Nel 1920 il Partito dei lavoratori tedeschi cambiò denominazione e divenne *Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei* (Partito Nazionalsocialista dei Lavoratori Tedeschi, NSDAP). Hitler organizzò in squadre gruppi di ex combattenti, le SA³³, sorta di sgherri in uniforme che non si limitavano a mantenere l'ordine nelle adunate naziste, ma scioglievano anche i comizi degli altri partiti. Hitler ideò anche l'emblema del Partito, la croce uncinata, la *Hakenkreuz*. Scrive nel *Mein Kampf*: "Nel rosso abbiamo l'idea sociale del movimento, nel bianco l'idea nazionalista, nella svastica la nostra missione di lottare per la vittoria dell'uomo ariano."³⁴ Nel 1921 Adolf Hitler divenne il *Führer*, il capo indiscusso del partito,

³¹ W. Shirer, p. 62.

³² D. Claude, *Hitler e il nazismo*, Newton & Compton, Roma, 1994, p. 13

³³ *Sturmabteilungen* (distaccamenti d'assalto), organizzazione per la sicurezza del Partito nazista, conosciute anche come "camicie brune".

³⁴ Adolf Hitler, *Mein Kampf*, Bompiani, Milano, 1934. pp. 496, 497.

con pieni poteri. Egli incentrò la sua azione politica nell'attacco alla Repubblica di Weimar, accusata di tradimento.

All'inizio del 1923 le truppe francesi occuparono la Ruhr e nel settembre del 1923 il nuovo governo del Reich, sotto la guida di Stresemann³⁵, negoziò piuttosto che ricorrere alla forza. Questo atteggiamento debole del governo provocò una reazione violenta dell'estrema destra. Hitler aveva intenzione di rovesciare il governo di Berlino con l'appoggio dell'esercito comandato da Ludendorff.³⁶ L'8 novembre del 1923 tentò il colpo di Stato in Baviera, tentativo fallito che divenne noto come il *putsch* di Monaco o "*putsch* della birreria". Riconosciuto responsabile del complotto, Hitler fu condannato a cinque anni di reclusione, ridotti ad otto mesi per un'amnistia generale. Durante il processo si dichiarò colpevole, ma non di tradimento. Tra i testimoni solo Lossow³⁷ oppose resistenza alla capacità oratoria di Hitler e pretese che si facesse una perizia psichiatrica dell'imputato in quanto Hitler "si considera il Mussolini tedesco, il Gambetta tedesco, e i suoi seguaci, che hanno raccolto l'eredità del bizantinismo di epoca monarchica, lo definiscono il messia tedesco".³⁸ In carcere, Adolf Hitler dettò a Rudolf Hess la sua autobiografia, il *Mein Kampf*. Tornato in libertà nel 1924, ricostruì nel 1925 il partito, senza che il governo facesse nulla per impedirlo. Formò un altro corpo paramilitare, le *SS*³⁹ che indossavano divise simili a quelle dei

³⁵ Voce "Stresemann Gustav", in Microsoft Encarta Enciclopedia Plus, 2002: "Gustav Stresemann (Berlino, 1878-1929), uomo politico tedesco. Entrò al Reichstag (Parlamento) nel 1907; durante la prima guerra mondiale appoggiò la politica imperialista tedesca, ma dopo la sconfitta della Germania e l'abolizione della monarchia acconsentì all'istituzione di un governo repubblicano. Strenuo oppositore delle clausole del trattato di Versailles, quando si trovò a capo di un governo di coalizione (agosto-dicembre 1923) adottò una linea politica improntata alla resistenza passiva. Il suo partito, il Deutsche Volkspartei (Partito del popolo) fondato nel 1918, apparteneva alla destra moderata. Quando la Ruhr venne occupata dall'esercito franco-belga (1923) Stresemann mutò immediatamente la propria linea politica e, diventato ministro degli Esteri (1923-1929) nelle successive coalizioni, reimpose la politica estera tedesca; ponendo l'accento sulla riconciliazione con l'Intesa, riuscì a liberare la Ruhr nel 1924, firmò il patto di Locarno nel 1925, e l'anno successivo ottenne l'ammissione della Germania alla Società delle Nazioni. Per la sua opera, nel 1926, gli fu assegnato il premio Nobel per la pace insieme al collega francese Aristide Briand. Firmò nel 1928 il patto Briand-Kellogg, che dichiarava illegale la guerra e poco dopo accettò il Piano Young per il pagamento dei debiti di guerra".

³⁶ Voce "Ludendorff Erich", in Microsoft Encarta Enciclopedia Plus, 2002: "Erich Ludendorff, (Poznań, oggi in Polonia, 1865-1937), militare e stratega tedesco. Scoppiata la prima guerra mondiale, assunse il comando di una brigata di fanteria e conquistò Liegi, in Belgio. Promosso capo di stato maggiore, subentrò al generale Paul von Hindenburg; nel 1914. Nella battaglia di Tannenberg (attuale Stebark, Polonia), sul fronte orientale, riportò una vittoria che modificò l'intera situazione militare del fronte. Dopo la firma dell'armistizio si rifugiò in Svezia, ma ritornò in Germania nel 1919 per propagandare un nuovo intervento armato contro i vincitori. Nel novembre 1923 prese parte al fallito colpo di stato organizzato da Hitler a Monaco e, nel processo che seguì, venne assolto. Dal 1924 al 1928, fu membro del Reichstag nel gruppo nazionalsocialista e nel 1925 si candidò senza successo alla presidenza della Repubblica tedesca".

³⁷ I membri del gabinetto, Lossow e Seisser, insieme al commissario generale dello Stato, von Kahr, furono i tre diplomatici presi in ostaggio nella birreria e con cui Hitler sperava di costruire il nuovo governo.

³⁸ J. Fest, p. 280.

³⁹ *Schutzstaffeln* (squadre di protezione), braccio armato che compiva azioni squadristiche contro avversari politici.

fascisti italiani e prestavano uno speciale giuramento di fedeltà.⁴⁰ Nel 1929 le SS passarono sotto la direzione di Heinrich Himmler.⁴¹

L'occasione favorevole per Hitler giunse con le elezioni del 14 settembre del 1930, in quel periodo il popolo tedesco era messo a dura prova a causa della depressione economica. Milioni di persone erano senza lavoro e il futuro si presentava incerto. Attraverso una formidabile propaganda, i nazisti seminarono tra la miseria il barlume della speranza: la vittoria era ormai prossima. La notte dello stesso giorno si ebbero i risultati delle elezioni, che superarono le aspettative di Hitler, il partito conquistò 107 seggi, balzando dal nono posto, con 12 seggi in Parlamento, fino al secondo. Alla sua ascesa al potere contribuirono i forti sostegni finanziari di una cospicua parte del mondo degli affari tedesco.⁴²

All'inizio del 1931 il dittatore aveva già formato il gruppo che gli avrebbe assicurato il potere: Strasser, Göring⁴³, Röhm⁴⁴, Frick⁴⁵ e Goebbels⁴⁶. La campagna propagandistica dei nazisti fu

⁴⁰ W. Shirer, pp. 187.

⁴¹ Voce "Himmler Heinrich", in Microsoft Encarta Enciclopedia Plus, 2002: "Heinrich Himmler (Monaco di Baviera 1900 - Lüneburg 1945), ufficiale nazista e comandante supremo della polizia tedesca. Iscrittosi al Partito nazionalsocialista nel 1925, dal 1926 al 1930 si occupò dell'organizzazione della propaganda; nel 1929 divenne capo delle SS. Nel 1934 ottenne la direzione della Gestapo (polizia segreta). In qualità di supremo capo delle forze di polizia dal 1936 al 1945 concepì un programma per lo sterminio degli ebrei e la soppressione di qualsiasi opposizione al regime di Adolf Hitler, che nel 1943 lo nominò ministro degli Interni. Nel 1944, dopo l'attentato al Führer, Himmler ricevette il comando delle operazioni belliche in Germania, e divenne capo dell'esercito di riserva. Nell'aprile del 1945 fu catturato dalle truppe inglesi. Arrestato, si suicidò prima di essere processato per crimini di guerra".

⁴² C.L. Mowat, *Storia del mondo moderno*, vol. XII, *I grandi conflitti mondiali 1898-1945*, Garzanti, Milano, 1972, p. 588.

⁴³ Voce "Göring Hermann", in Microsoft Encarta Enciclopedia Plus, 2002: "Hermann Wilhelm Göring, (Rosenheim 1893 - Norimberga 1946), ufficiale dell'aviazione e uomo politico tedesco, fu uno dei principali esponenti del partito nazista e maresciallo del Reich nel 1940. Partecipò alla prima guerra mondiale come ufficiale nell'aeronautica tedesca; nel 1918, dopo la morte del comandante della sua squadriglia, Manfred von Richthofen, il celebre Barone Rosso, Göring fu chiamato a sostituirlo. Incontrò Adolf Hitler nel 1921; un anno dopo entrò a far parte della direzione del Partito nazista e curò l'organizzazione delle squadre d'assalto, le Sturmabteilungen o SA. Partecipò al fallito colpo di Stato del 1923. Nel 1928 fu eletto membro del Reichstag, il Parlamento tedesco, e nel 1932 ne divenne presidente. Nel 1933 fu nominato ministro dell'Aviazione assumendone il comando supremo. Fu anche ministro degli Interni e capo della Gestapo, la polizia segreta tedesca. Göring si arrese alle forze statunitensi nel 1945, dopo la caduta del Terzo Reich, e fu condannato a morte dal tribunale di Norimberga, durante i processi per crimini di guerra. Morì suicida, poche ore prima dell'esecuzione".

⁴⁴ Voce "Röhm Ernst", in Microsoft Encarta Enciclopedia Plus, 2002: "Ernst Röhm, (Ingolstadt, Baviera 1887 - Bad Wiessee 1934), uomo politico tedesco, ufficiale nazista. Sostenitore di Hitler, istituì le SA (Sturmabteilungen), o reparti d'assalto, il braccio armato del Partito nazista. Dopo il fallito tentativo dei nazisti di conquistare la Baviera nel 1923, Röhm si trasferì per alcuni anni in Bolivia. Tornato in Germania su invito di Hitler, nel 1931 fu nominato capo delle SA. Con la presa del potere dei nazisti nel 1933, Röhm insistette affinché il controllo dell'esercito venisse affidato alle sezioni d'assalto (una mossa contrastata dal comando supremo dell'esercito) e si schierò con l'ala più a sinistra del partito, che si opponeva ai ricchi conservatori seguaci di Hitler. Per ottenere il pieno sostegno dell'esercito e degli industriali, Hitler fece uccidere Röhm e numerosi altri capi delle SA nella notte fra il 30 giugno e il 1° luglio del 1934, la cosiddetta 'notte dei lunghi coltelli'".

⁴⁵ Wilhelm Frick, ufficiale di polizia a Monaco che prima del 1923 era stato una delle spie di Hitler.

⁴⁶ Voce "Goebbels Joseph", in Microsoft Encarta Enciclopedia Plus, 2002: "Paul Joseph Goebbels, (Rheydt 1897 - Berlino 1945), politico tedesco. Dopo alcuni tentativi come scrittore e giornalista, aderì al Partito nazionalsocialista nel 1922 e, quattro anni dopo, venne nominato Gauleiter (capo del partito) di Berlino da Adolf Hitler; nel 1926 fondò e diresse il giornale ufficiale del partito, 'Der Angriff' (L'attacco). Eletto al Reichstag nel 1928, venne scelto come supremo responsabile della propaganda del partito, diventando il principale propugnatore dell'odio verso gli ebrei e verso le altre minoranze 'non ariane', come gli slavi e gli zingari. Nel 1933, l'anno in cui Hitler salì al potere, Goebbels fu nominato ministro dell'Educazione del popolo e della Propaganda. Da allora si servì di tutti i mezzi di

impressionante, Hitler per primo, Goebbels e Strasser a seguire, furono gli incantatori del partito; un milione di manifesti dai colori violenti, otto milioni di opuscoli, dodici milioni di copie di giornali, comizi, film e dischi trasmessi da altoparlanti portarono avanti l'opera di persuasione. Tra i vari nomi non possiamo dimenticare quello di Alfred Rosenberg,⁴⁷ l'ideologo del nazismo, uno pseudofilosofo baltico che aveva sfornato una notevole quantità di libri e libelli assai confusi prima di scrivere l'opera che lo avrebbe reso celebre, *Mithus des XX. Jahrhunderts (Il mito del ventesimo secolo)*, settecento pagine sulla supremazia nordica. Hitler disse di aver tentato di leggere il libro, senza mai riuscire a finirlo. Tutti questi uomini, sotto la guida del *Führer*, in una società normale potevano apparire degli squilibrati, ma in quel periodo i tedeschi erano in un tale stato di confusione che essi si presentarono ai loro occhi come dei salvatori della patria.⁴⁸

1.2.3. INCENDIO AL REICHSTAG

Il 27 febbraio 1933 a Berlino un incendio distrusse il palazzo del *Reichstag* (Parlamento tedesco) e Göring fu pronto a gridare che era: “un crimine comunista contro il nuovo governo [...]. La rivoluzione comunista è iniziata! [...]. Ogni deputato comunista deve essere impiccato questa notte stessa!”⁴⁹ L'accaduto fornì il pretesto al neocostituito governo di Adolf Hitler di sbarazzarsi dell'opposizione e spianare la via al regime nazista. Il capro espiatorio fu Marinus Van der Lubbe, comunista olandese semideficente, che aveva un debole per gli incendi. Su come andarono veramente i fatti non si hanno prove certe, ma il sospetto sui nazisti rimane. Il processo comunque per l'incendio del *Reichstag* si aprì il 21 settembre davanti alla Corte suprema di Lipsia. Con Van der Lubbe comparvero come imputati Ernst Torgler, *leader* parlamentare dei comunisti e altri tre

comunicazione per sostenere i principi del nazismo, fra cui il culto del *Führer* e il concetto che il popolo tedesco fosse destinato a dominare il mondo. Nel 1938 entrò nel Consiglio di gabinetto di Hitler. Durante la seconda guerra mondiale, Hitler gli affidò l'incarico della mobilitazione totale e nel suo testamento lo nominò suo successore alla carica di cancelliere del Reich. Il 1° maggio 1945, durante l'assedio sovietico a Berlino, si suicidò con i propri familiari il giorno dopo la morte del *Führer*. Ha lasciato le sue memorie nel volume *Diario 1938*”.

⁴⁷ Voce “Rosenberg Alfred”, in Microsoft Encarta Enciclopedia Plus, 2002: “Alfred Rosenberg, (Reval, oggi Tallin, 1893 - Norimberga 1946), uomo politico tedesco, tra i principali esponenti del Partito nazionalsocialista. Nel 1919 incontrò Adolf Hitler ed Ernst Röhm e aderì al movimento nazionalsocialista appena formatosi. Nel 1921 divenne uno dei redattori responsabili dell'organo ufficiale del partito, il giornale *Völkischer Beobachter*; come teorico del movimento hitleriano, pubblicò opuscoli antisemiti e anticomunisti. La sua opera principale, *Il mito del XX secolo* (1930), fu un tentativo di dimostrare la superiorità della razza tedesca. Nel 1933, quando i nazisti ascsero al potere in Germania, Rosenberg venne incaricato di coordinare la politica estera del partito. Nel marzo 1941, durante la guerra, fu nominato ministro dei Territori orientali occupati. Condannato dal tribunale di Norimberga durante i processi per crimini di guerra, nel 1945, venne giustiziato nel 1946”.

⁴⁸ W. Shirer, pp. 225-231.

⁴⁹ *Ibidem*, p. 300.

esponenti bulgari del *Comintern*.⁵⁰ Il processo si concluse con la condanna a morte di Van der Lubbe per incendio doloso, mentre gli altri furono assolti.

Con il pretesto che l'incendio fosse l'inizio della rivolta comunista, venne emanato sotto la spinta nazista il *Brandverordnung* (decreto-incendio), con il quale veniva proclamato lo stato di emergenza e la sospensione delle libertà fondamentali. I nazisti poterono sfogare così la loro violenza contro le sinistre, e questo consentì al partito di Hitler di ottenere il 43,9 % dei voti alle elezioni del 5 marzo 1933, tuttavia una maggioranza continuava a non seguire il Cancelliere, che per i suoi scopi aveva bisogno dei due terzi dei seggi in Parlamento.⁵¹

1.2.4. ERMACHTIGUNGSGESETZ: LA LEGGE SUI PIENI POTERI

Hitler aveva bisogno di una maggioranza dei due terzi del Parlamento per poter modificare la Costituzione; solo in questo modo il *Reichstag* poteva approvare un "decreto" che desse pieni poteri legislativi, per quattro anni, al gabinetto del *Führer*. Hitler grazie al "decreto-incendio" poteva mettere fuori gioco l'opposizione, sapendo di poter contare anche sull'appoggio del *Zentrum* (Centro cattolico). Dall'altra parte, c'era l'ostacolo del capo dei nazionalisti, Hugenberg, che chiese che il presidente Hindenburg⁵² partecipasse alla preparazione delle leggi che il gabinetto avrebbe poi promulgato dopo la concessione dei pieni poteri. Hitler, per accattivarsi le simpatie della destra, con un colpo d'astuzia annunciò che avrebbe aperto il nuovo *Reichstag* nella chiesa della Guarnigione di Potsdam, luogo sacro del prussianesimo, dove era sepolto Federico il Grande e dove Hindenburg era venuto in pellegrinaggio nel 1866, dopo la guerra austro-prussiana. L'apertura, il 21 marzo, coincideva con la data di apertura del *Reichstag* del Secondo Reich di Bismarck. In questa atmosfera di grandi memorie, il presidente Hindenburg era visibilmente commosso. A questo punto il

⁵⁰ Termine con cui vengono designate varie associazioni che, a livello mondiale, hanno coordinato l'attività politica delle organizzazioni socialiste e comuniste.

⁵¹ W. Shirer, pp. 299-306.

⁵² Voce "Hindenburg", in Microsoft Encarta Enciclopedia Plus, 2002: "Paul von Hindenburg, (Poznan 1847 - Neudeck 1934), generale tedesco e secondo presidente della Repubblica di Weimar; rimase in carica fino all'ascesa di Adolf Hitler. Diplomato all'accademia militare di Berlino, nel 1866 entrò nei ranghi dell'armata prussiana e nei cinque anni successivi combatté nella guerra austro-prussiana e in quella franco-prussiana. Rimase in servizio per quarant'anni nell'armata del nuovo Reich tedesco (1871); nel 1905 venne promosso generale, e nel 1911 si ritirò dal servizio. Nell'agosto del 1914 guidò le truppe tedesche fino alla vittoria di Tannenberg. Nominato feldmaresciallo, nel 1916 sostituì il generale Erich von Falkenhayn al comando supremo. Nel marzo del 1917 Hindenburg condusse le armate tedesche in Europa occidentale organizzandole secondo un sistema di trincee disposte lungo il confine settentrionale della Francia, la cosiddetta "Linea Hindenburg" che gli Alleati non riuscirono a espugnare fino all'ottobre del 1918. Dopo la guerra, nel 1919 si ritirò una seconda volta dall'esercito. Nel 1925 accettò la candidatura delle forze conservatrici e venne eletto presidente della repubblica. Nel 1932 si ripropose alle elezioni, come rivale del candidato nazionalsocialista Adolf Hitler; nonostante la vittoria, il 30 gennaio 1933 Hindenburg chiamò Hitler al cancellierato. Questi assunse ben presto il controllo totale del Reichstag, che nel marzo del 1933 gli affidò i poteri dittatoriali. Da allora Hindenburg venne progressivamente esautorato da ogni carica governativa".

Cancelliere aveva catturato la fiducia di uomini come Hindenburg, i baroni monarchici, gli *Junker*,⁵³ Hugenberg e i nazionalisti.⁵⁴

Il 23 marzo, il neo-eletto *Reichstag* approvò una legge che attribuiva i pieni poteri a Hitler, e con 441 voti favorevoli contro gli 84 contrari dei socialdemocratici, Hitler divenne il dittatore del Reich. Tutte le più grandi istituzioni della Germania si arrendevano al *Führer*, che riuscì in quello che né Bismarck, né Guglielmo II e né la Repubblica di Weimar avevano osato fare: abolire i poteri degli Stati storici e riversarli nelle proprie mani, unificando il Reich.⁵⁵

1.2.5. LA POLITICA DEL TERRORE E IL POTERE ASSOLUTO

L'unico partito in Germania divenne il Partito nazista. Una legge del 14 luglio 1933 stabiliva quanto segue:

Il Partito nazionalsocialista dei lavoratori tedeschi costituisce l'unico partito politico della Germania. Chiunque sostenga la struttura organizzativa di un altro partito politico o formi un nuovo partito politico sarà punito coi lavori forzati fino ad un massimo di tre anni o con la reclusione da sei mesi a tre anni, ove il fatto non comporti pene maggiori previste da altre leggi.⁵⁶

Tutti gli altri partiti furono sciolti, compreso il Centro cattolico e il Partito popolare cattolico bavarese. Le camicie brune picchiavano e a volte uccidevano senza che la polizia movesse ciglio, i giudici si guardavano dal condannare le milizie di Hitler, che ormai dettavano legge. Gli ebrei non erano considerati tedeschi e inizialmente furono solo esclusi dalle cariche pubbliche, dalle professioni e dalle università; in seguito si giunse al boicottaggio nazionale dei negozi ebrei fino alle violenze e al clima di terrore.⁵⁷

In questa atmosfera, in cui Hitler sembrava dominare, non tutto era ancora sotto controllo. Il capo delle SA, Röhm ambiva a divenire ministro della Guerra e fondere le SA con le truppe altamente qualificate della *Wehrmacht*, sognava una "seconda rivoluzione". Göring e Himmler si unirono con

⁵³ Voce "Junker", in Microsoft Encarta Enciclopedia Plus, 2002: "Ceto dei grandi proprietari terrieri della Prussia orientale, le cui origini storiche risalgono alla colonizzazione tedesca dei territori a est dell'Elba (X-XII secolo) che venne effettuata utilizzando contadini vincolati alla servitù della gleba. Gli Junker (dal tedesco Jungherr, "giovane signore") furono protagonisti del processo di formazione e consolidamento dello Stato prussiano, al quale fornirono competenze militari e burocratiche che consentirono ai loro esponenti di svolgere un ruolo di grande rilievo politico fino alla prima guerra mondiale. Vari storici attribuiscono all'egemonia degli Junker l'impronta militarista della Prussia e della Germania nella fase costitutiva della sua unificazione".

⁵⁴ W. Shirer, pp. 306-309.

⁵⁵ *Ibidem*, pp. 309-312.

⁵⁶ *Ibidem*, p. 314.

⁵⁷ *Ibidem*, pp. 313-317.

l'intenzione di distruggere Röhm e le SA. Furono messe in giro ad arte voci che Röhm avesse in mente di attentare alla vita del *Führer* e fare un colpo di Stato. L'esercito insisteva affinché lo stesso Hitler eliminasse le SA. Se il *Führer* intendeva giungere al potere assoluto aveva bisogno dell'appoggio dell'esercito e la "benedizione" del presidente Hindenburg, la cui sola parola poteva imporre la legge marziale. Il Cancelliere del Reich, per succedere ad Hindenburg, doveva sacrificare le SA e il suo capo Röhm, un sacrificio "ragionevole" per il fine da raggiungere. La notte fra il 30 giugno e il 1° luglio del 1934, a Monaco vennero uccisi i vertici delle SA, inclusi coloro che si erano opposti a Hitler fra il 1931 e il 1934: tra loro, il maggiore critico di Hitler all'interno del partito, Gregor Strasser, e il generale Kurt von Schleicher, precedente cancelliere. Röhm fu arrestato e ucciso da due ufficiali delle SS. A Berlino, Göring e Himmler fecero assassinare altri oppositori eminenti; fu una notte insanguinata per la Germania, ricordata come "la notte dei lunghi coltelli". Le richieste dell'esercito furono soddisfatte e il presidente Paul von Hindenburg si congratulò con Hitler per l'azione decisa nei confronti dei traditori.⁵⁸

Il feldmaresciallo Hindenburg morì il 2 agosto 1934; tre ore dopo Adolf Hitler assunse le cariche di capo di Stato e comandante supremo delle forze armate, e da allora in avanti venne chiamato *Führer* e Cancelliere del Reich. A questo punto Hitler pretese da tutti gli uomini delle forze armate un giuramento di fedeltà. Non c'era più nessuna autorità che poteva contendere con il *Führer*. Con la morte del vecchio presidente, l'esercito era nelle sue mani. A quarantacinque anni era diventato il padrone incontrastato della Germania.⁵⁹

⁵⁸ *Ibidem*, pp. 338-352.

⁵⁹ *Ibidem*, p. 353.

CAPITOLO 2. LA CHIESA CATTOLICA E I REGIMI DITTATORIALI DEL PRIMO DOPOGUERRA

2.1. L'IMPATTO CON I REGIMI TOTALITARI

2.1.1. I CONCORDATI

Pio XI in principio non fu spaventato dai regimi autoritari, anzi, poiché vedeva nella lotta tra partiti politici una degenerazione interna del Paese ed essendo sfavorevole ad una concezione partitica della politica, auspicava una pace interna che, secondo lui, i regimi totalitari potevano garantire. Per il papa, la guerra non era altro che l'aspetto esterno della lotta tra partiti, che in politica interna si trasformava spesso in guerra civile. Se i partiti erano un elemento instabile, gli Stati, al contrario, erano la naturale controparte. Per tale motivo la politica di Pio XI era volta a trattare con questi ultimi, considerando "il più lontano degli Stati migliore del più vicino dei partiti".⁶⁰ In più, gli Stati retti da un regime totalitario, non solo erano esenti dalle lotte tra partiti contrapposti, che degeneravano la politica, ma avrebbero anche garantito l'unione tra Stato e Chiesa, nell'ottica cattolica elemento indispensabile per le Nazioni.⁶¹

Tra il 1922 e il 1933 egli svolse un'intensa attività di mediatore tra gli Stati e la Chiesa, cercando di salvaguardare i diritti di quest'ultima. Per influire sulla politica religiosa dei diversi Stati, il pontefice utilizzò lo strumento del concordato. Pio XI è ricordato come "il papa dei concordati": stipulò, infatti, numerosi concordati, ma anche accordi "minori", convenzioni e *modus vivendi*: ad esempio due intese sulle associazioni diocesane furono firmate con la Francia nel 1926; due convenzioni sul regolamento delle colonie in Africa e nelle Indie con il Portogallo nel 1928 e 1929; il *modus vivendi* sulla nomina dei vescovi (e altre questioni) con la Cecoslovacchia nel 1927.⁶²

I concordati "generalisti" o "maggiori" si possono suddividere in tre gruppi:

- 1) Concordati con Nazioni a grande maggioranza cattolica: Baviera (1924), Polonia (1925), Lituania (1927), Italia (1929) e Austria (1933);

⁶⁰ M. Greschart, E. Guerriero, *Storia dei papi*, S. Paolo, Torino, 1994, p. 773.

⁶¹ *Ibidem*, p. 779.

⁶² *Ibidem*, p. 785.

- 2) Concordati con Stati con forte presenza cattolica: Cecoslovacchia (1926), Prussia (1929), Baden (1932), Germania (1933) e Jugoslavia (1935);
- 3) Infine concordati con Stati a minoranza cattolica: Lettonia (1922) e Romania (1927 e successiva convenzione nel 1932).

La politica adottata era adeguata al tipo di Stato con cui ci si trovava a negoziare: negli Stati a stragrande maggioranza cattolica, il papa mirava all'accettazione del cattolicesimo come religione di Stato; per gli Stati con forte presenza cattolica, cercava agevolazioni su questioni economiche o di istruzione; mentre per gli Stati a minoranza cattolica il pontefice faceva appello alla libertà religiosa, per mettere a pari livello con le altre religioni la Chiesa Cattolica. In cambio di tali privilegi, il Vaticano riconosceva l'autorità dello Stato e vietava al clero di militare in politica.⁶³

2.1.2. PRIME REAZIONI DAVANTI AL TOTALITARISMO

Achille Ratti fu eletto papa alcuni mesi prima dell'avvento del fascismo. Il regime fascista lottava contro il socialismo, il liberalismo, e si presentava come volto a ristabilire i principi di autorità, disciplina, ordine e gerarchia. Il papa, anch'egli avverso al liberalismo e al marxismo, guardò al nuovo regime italiano con ottimismo. Pio XI, per poter raggiungere un concordato con l'Italia, non ebbe remore ad abbandonare il Partito Popolare di don Sturzo, a scomunicare Ernesto Bonaiuti,⁶⁴ professore di storia del cristianesimo all'Università di Roma, a sciogliere la Federazione delle Attività Sportive Cattoliche e a passare sopra fatti gravissimi, come quello dell'assassinio del deputato socialista Matteotti.⁶⁵ In una lettera al suo segretario di Stato, cardinale Gasparri, Pio XI

⁶³ *Ibidem*, pp. 785, 786.

⁶⁴ Voce "Bonaiuti Ernesto", in Microsoft Encarta Enciclopedia Plus, 2002: "Docente di storia del cristianesimo alla Sapienza di Roma, lavoratore frenetico - autore di quasi 4mila titoli - Bonaiuti, nel 1926, ricevette la massima scomunica, che impediva ad ogni buon cattolico di avvicinarlo. Bonaiuti rinunciò alla cattedra solo nel 1931 rifiutando di giurare fedeltà al regime. Neppure l'Italia della resistenza gli rese giustizia: a causa delle pressioni del Vaticano, fu l'unico a non riottenere la docenza fra 12 professori non giuranti. Morì nel 1946".

Per approfondimenti: L. Tedeschi, *Bonaiuti, il Concordato e la Chiesa*, Il Saggiatore, Milano 1970; G.B. Guerri, *Eretico e profeta: Ernesto Buonaiuti, un prete contro la Chiesa*, Mondadori, Milano, 2001.

⁶⁵ Voce "Matteotti Giacomo", in Microsoft Encarta Enciclopedia Plus, 2002: "Giacomo Matteotti, (Fratta Polesine, Rovigo 1885 - Roma 1924), uomo politico italiano. Laureato in legge, aderì giovanissimo al Partito socialista italiano (PSI), divenendo presto uno dei maggiori esponenti della corrente riformista di sinistra; ciò gli valse nel 1916, durante la prima guerra mondiale, un'incriminazione per disfattismo per aver preso posizione contro l'intervento in guerra dell'Italia. Nel 1919 venne eletto deputato e nel 1922 partecipò con Turati alla scissione dell'ala riformista del PSI che diede vita al Partito socialista unitario (PSU), di cui divenne segretario. Rieletto deputato nell'aprile 1924, il 30 maggio tenne alla Camera un memorabile discorso di denuncia del clima d'intimidazioni e di violenze creato dai fascisti e dallo stesso governo Mussolini durante la campagna elettorale. Il 10 giugno seguente venne assalito e rapito da un gruppo di fascisti. La scomparsa di Matteotti, il cui corpo fu rinvenuto solo il 16 agosto, suscitò scalpore e sdegno in tutto il paese, determinando la secessione dell'Aventino che Mussolini risolse con la definitiva soppressione del regime

fece intendere che si poteva arrivare ad un accordo con il governo se si fosse intervenuti sulla “questione romana”.⁶⁶ Mussolini, mosso da chiari intenti politici, sfruttò l’occasione. Nel 1925 iniziarono le trattative tra la S. Sede e lo Stato italiano per trovare una soluzione alla “questione romana” e sostituire la “legge delle guarentigie”.⁶⁷

L’11 febbraio del 1929, dopo una decina di schemi proposti da entrambi le parti, si giunse al testo finale del Concordato. I documenti firmati quel giorno da Gasparri e Mussolini furono chiamati Patti lateranensi,⁶⁸ perché firmati per l’appunto nel palazzo del Laterano.

I cattolici antifascisti come Alcide De Gasperi, Giuseppe Donati, Luigi Ferrari, Luigi Sturzo, e intellettuali, come Benedetto Croce, rimasero scontenti e sottoposero i Patti ad una forte critica.

Nonostante il Concordato, non mancarono contrasti tra lo Stato e la Chiesa; il regime imporrà infatti lo scioglimento delle organizzazioni giovanili e Pio XI, il 29 giugno 1931, risponderà con l’enciclica *Non abbiamo bisogno*. Tuttavia, il papa non ebbe timori ad acclamare Mussolini come “l’uomo della Provvidenza”, e a definire il Concordato con l’Italia come uno dei migliori stipulati dalla Chiesa.⁶⁹

parlamentare. Gli autori del delitto, inizialmente condannati a pene lievi, furono nuovamente processati nel 1947 e condannati all’ergastolo”.

⁶⁶ Voce “Questione romana”, in Microsoft Encarta Enciclopedia Plus, 2002: “Serie di eventi che caratterizzarono i rapporti tra la Santa Sede e lo Stato italiano, all’indomani della costituzione del Regno d’Italia. Al completamento del processo unitario mancava solo Roma capitale; il papato rivendicava il mantenimento del potere temporale resistendo a tutti i tentativi di risoluzione della controversia, nonostante i tentativi diplomatici operati prima da Cavour, poi da Inghilterra e Francia. Dopo la stipula della Convenzione di settembre del 1864 fu possibile alle truppe italiane invadere il Lazio e aprire a Roma la breccia di Porta Pia (1870); l’anno dopo la Legge delle guarentigie avrebbe dovuto regolare i rapporti tra Stato e Chiesa, ma fu respinta da papa Pio IX che, anzi, attraverso la sua enciclica *Non expedit*, invitò i cattolici a non partecipare politicamente alle vicende dello Stato italiano. La pretesa della Santa Sede di ottenere un territorio in cui esercitare la propria sovranità fu riconosciuta da Mussolini solo nel 1929, con la firma dei Patti lateranensi”.

⁶⁷ Voce “Legge delle guarentigie”, in Microsoft Encarta Enciclopedia Plus, 2002: “Legge emanata dal Parlamento del Regno d’Italia il 13 maggio 1871, che concedeva una serie di garanzie (guarentigie, secondo il lessico dell’epoca) alla Chiesa di Roma, riconoscendo la piena libertà di esercizio dei poteri spirituali, il possesso papale dei palazzi del Vaticano, del Laterano e della villa di Castelgandolfo e l’inviolabilità della persona del pontefice. Inoltre assicurava alla Santa Sede una dotazione di 3.225.000 lire, pari a quella di cui fruiiva in precedenza. Nonostante il papa non l’avesse riconosciuta, la legge rimase in vigore fino al 1929, quando i rapporti tra Stato italiano e Vaticano furono ridefiniti con i Patti lateranensi”.

⁶⁸ Voce “Patti Lateranensi”, in Microsoft Encarta Enciclopedia Plus, 2002: “Accordi stipulati l’11 febbraio 1929 per regolamentare le relazioni tra lo Stato italiano e la Santa Sede e porre così fine alla “questione romana”, che si era aperta nel 1870 con l’annessione dello Stato Pontificio al nuovo Regno d’Italia. Nel 1871, con la legge delle guarentigie, il governo italiano aveva riconosciuto a papa Pio IX e ai suoi successori il possesso dei palazzi del Vaticano e del Laterano e il diritto a una rendita annua di 3.250.000 lire come indennizzo per le perdite territoriali subite; il pontefice aveva però respinto ogni ipotesi di accordo, ritirandosi nella piccola enclave di Città del Vaticano, all’interno di Roma. I negoziati per la composizione dell’annosa questione si aprirono nel 1926 e si conclusero nel 1929 con la firma apposta ai Patti Lateranensi dal capo del governo Benito Mussolini e dal cardinale Pietro Gasparri, segretario di stato pontificio. Nel secondo dopoguerra, alla nascita della Repubblica italiana, i Patti lateranensi furono inclusi nella Costituzione. Nel 1984 la Santa Sede, nella persona del segretario di stato, il cardinale Agostino Casaroli, e il governo italiano, nella persona del presidente del Consiglio Bettino Craxi, procedettero alla revisione del trattato, con l’innovazione di non considerare più il cattolicesimo religione ufficiale dello stato italiano”. Per il testo ufficiale, vedi Appendice.

⁶⁹ G. Martina, *La Chiesa, da Lutero ai nostri giorni*, Morcelliana, Brescia, 1974, pp. 726-732.

I Patti lateranensi, che abrogarono la legge delle guarentigie, comprendevano un Trattato, un Concordato e una Convenzione finanziaria. Con il primo veniva ufficialmente creato lo Stato indipendente della Città del Vaticano, sotto la piena sovranità della S. Sede; il papa s'impegnava a mantenersi neutrale nelle questioni internazionali e ad astenersi dalla mediazione nel caso di conflitti se non specificamente richiesto da tutte le parti in causa. Il Concordato riconosceva il cattolicesimo religione di Stato in Italia, definiva una nuova disciplina del matrimonio e dell'insegnamento della religione, mentre la Convenzione finanziaria accordava alla S. Sede un compenso monetario di 750 milioni di lire in contanti e un miliardo in consolidato, come risarcimento della perdita del potere temporale e delle spoliazioni del patrimonio ecclesiastico.⁷⁰

2.2. LA CHIESA IN GERMANIA DOPO LA PRIMA GUERRA MONDIALE

2.2.1. IL NAZIONALISMO TEDESCO E LA CHIESA CATTOLICA

È noto come la Chiesa subisse un colpo durissimo a causa del *Kulturkampf*, condotto da Bismarck a partire dal 1870. Al contrario, durante la Repubblica di Weimar, il cattolicesimo tedesco "respirò". La Costituzione di Weimar abbandonava le Chiese a se stesse; questo significava maggiore possibilità d'azione per la Chiesa Cattolica in uno Stato ufficialmente protestante. Nonostante la separazione formale tra Chiesa e Stato, non erano cessate le sovvenzioni alle Chiese, e alla fine degli anni Venti la Chiesa Cattolica contava quasi 20.000 sacerdoti su 20 milioni di fedeli, contro i circa 16.000 pastori su 40 milioni di protestanti. La stampa e le organizzazioni cattoliche fiorivano. Durante gli anni del *Kulturkampf*, i cattolici, minoranza in un Paese a maggioranza protestante, erano accusati di essere asserviti a Roma: come reazione ci fu una tendenza a mostrare un patriottismo esasperato, che con gli anni aumentò. Questo sentimento nazionale cresceva tanto, che un gruppo di cattolici fondò, nel 1920, a Berlino, la *Katholikenbund fur nationale Politik* (Lega cattolica per una politica nazionale). Questa organizzazione invitava a combattere i nemici della Chiesa e della Germania, le forze del male personificate da marxisti, ebrei e massoni. Questa lotta era appoggiata anche dal curato Josef Roth, che divenne funzionario del ministero per gli Affari Ecclesiastici nel governo di Hitler, e dall'abate Albanus Schachleiter, che nel '22 aveva conosciuto Hitler e aveva tenuto diverse conferenze a favore del partito nazista. In quegli anni, il partito nazista non era ancora forte, ma nel 1930 era cresciuto molto. Tanti cattolici, tra cui sacerdoti furono attratti

⁷⁰ Sandro Rogari, *Santa Sede e fascismo: dall'Aventino ai Patti lateranensi*, Forni, Bologna, 1977, pp. 241-261.

dal suo programma contro il comunismo, il liberalismo, il parlamentarismo, il pacifismo, contro tutto ciò che non era “germanico”, e dall’obiettivo di abolire il disonorevole trattato di Versailles.⁷¹

Il cardinale Faulhaber si lasciò convincere, e non solo lui, dalle menzogne di Hitler, il quale predicava la rinascita della nazione germanica con l’aiuto del cristianesimo. Eppure i suoi intenti erano ben noti, espressi in quella che sarebbe diventata la bibbia del nazismo, il *Mein Kampf*: “Vi è una razza superiore, ariana, conservata nel popolo tedesco che deve dominare l’Europa e il mondo. Per farlo deve sbaragliare tutti i nemici: prima di tutti gli ebrei, ‘popolo senza patria’, portatori del virus della dissoluzione morale, responsabili del capitalismo e del bolscevismo”. Nel suo programma strategico-politico, i tedeschi dovevano espandersi verso est, rivendicando lo “spazio vitale” contro i popoli slavi inferiori. Forse nessuno dava troppo credito agli scritti del dittatore tedesco, o, in alcuni casi, le sue folli idee erano condivise anche da illustri uomini di Chiesa. Tuttavia, per diverso tempo, prevalse l’idea del *Führer* buono e dei cattivi consiglieri. Tra i cattivi fu annoverato Rosenberg, con il suo famoso libro *Il mito del XX secolo*, messo all’indice dalla Chiesa, a differenza dei libri di Adolf Hitler, che non furono mai condannati.⁷²

2.2.2. LA POLITICA CATTOLICA NEL CREPUSCOLO DI WEIMAR

In Germania, il partito cattolico del Centro si divideva in un’ala conservatrice di destra, sostenuta dall’elettorato bavarese, e in un’ala progressista, i cui sostenitori più importanti risiedevano in Renania. Per conciliare le due parti, nel 1928 assunse la presidenza del Centro il sacerdote Ludwig Kaas, che trasformò il partito da politico in un’organizzazione in difesa dei diritti della Chiesa. Dopo le elezioni del luglio del 1932, in cui i nazionalsocialisti conquistarono 230 seggi, i vescovi si riunirono a Fulda per affrontare il problema di questo partito nascente. Tantissimi cattolici erano membri del partito nazista e chiedevano alla Chiesa di rivedere le sue opinioni sul nazionalsocialismo. Il 30 maggio 1932, il presidente Hindenburg nominò cancelliere l’ultraconservatore cattolico Franz

⁷¹ Voce “Trattato di Versailles”, in Microsoft Encarta Enciclopedia Plus, 2002: “Trattato che al termine della prima guerra mondiale stabilì i termini di pace fra la Germania e gli Alleati; fu negoziato alla conferenza di pace apertasi a Parigi il 18 gennaio 1919, cui parteciparono i delegati delle 27 nazioni vincitrici e in cui ebbero un ruolo preminente i rappresentanti di Stati Uniti, Inghilterra, Francia e Italia, mentre la Repubblica di Weimar (che aveva sostituito lo sconfitto Reich tedesco) rimase esclusa dalle trattative. Il trattato di Versailles impose alla Germania l’abolizione del servizio militare obbligatorio, la riduzione dell’esercito a 100.000 uomini, la smilitarizzazione dell’intera riva occidentale del Reno e per una fascia di 50 km di quella orientale, il divieto di produrre e commerciare armi, un limite massimo di 24 navi per la flotta militare, con nessun sottomarino, e di 15.000 marinai, nonché la rinuncia completa all’aviazione. Ritenuta responsabile dei danni inflitti alle potenze alleate, la Germania avrebbe dovuto farsi carico di gran parte delle riparazioni necessarie, contribuendo con pagamenti in moneta, natura, strumentazione, impianti e prodotti industriali”.

⁷² G. Lewy, pp. 18-22.

von Papen,⁷³ un ricco industriale, che diventerà poi l'intermediario tra Hitler e la S. Sede per quanto riguarda il Concordato. Il 30 agosto con l'aiuto del Centro, il nazista Göring assunse la presidenza del *Reichstag*, cosa che sconcertò diversi cattolici che per anni si erano tenuti alla larga dai nazisti proprio per gli ammonimenti dei capi politici del Centro. In questo modo si ledeva anche l'autorità dei vescovi che avevano mostrato lo stesso atteggiamento dei politici cattolici. Così scriveva il giornale *Der Gerade Weg* dopo l'assassinio di un operaio comunista (11 settembre 1932):

Siamo convinti che Hitler rappresenta l'incarnazione del male, e siamo profondamente sconvolti dal fatto che mentre Hitler e i suoi compagni e capi del suo partito con le loro dichiarazioni sugli assassini di Beuthen professano in modo inequivocabile i principi del male, i capi del Partito popolare cristiano della Baviera e del Partito del Centro si siedono insieme a lui e ai suoi camerati per condurre delle trattative, osando persino chiamarli buoni 'difensori della legalità'.⁷⁴

Bisogna dire che la confusione imperava e si moltiplicavano i casi di SA che assistevano a funzioni religiose in uniforme. Ormai la Repubblica di Weimar stava giungendo al suo periodo finale e il nazismo si apprestava a prendere il potere. La Chiesa sarebbe corsa ai ripari adottando anche per la Germania la "politica dei concordati".

2.2.3. DA REAZIONE A COLLABORAZIONE

Nonostante la brutalità nazista contro giornali e sedi centrali cattoliche e il licenziamento di funzionari appartenenti a partiti cattolici, il Centro temeva di più gli alleati conservatori di Hitler che Hitler stesso. Il programma politico del Centro aveva, infatti, molto in comune con quello nazista: esaltazione del patriottismo e lotta contro marxismo, ateismo e liberalismo.⁷⁵ Con l'incendio della sede del *Reichstag*, milioni di persone si convinsero che gli unici che potevano impedire un *putsch* comunista fossero i nazisti. Hitler si preparava per il colpo finale, ma per sferrare l'attacco decisivo aveva bisogno dei voti dei partiti cattolici.

⁷³ Voce "Papen", in Microsoft Encarta Enciclopedia Plus, 2002: "Franz von Papen, (Werl 1879 - Obersasbach 1969), uomo politico tedesco. Dopo la prima guerra mondiale, entrò come deputato alla dieta prussiana, in qualità di rappresentante del Centro cattolico. Avvicinatosi ai nazisti, ebbe un ruolo determinante nell'ascesa al potere di Hitler, il quale lo nominò vicesegretario nel gennaio del 1933. In qualità di ambasciatore a Vienna (1934-1938), preparò l'annessione dell'Austria alla Germania e durante la seconda guerra mondiale, ambasciatore ad Ankara, cercò di tenere fuori del conflitto la Turchia. Processato a Norimberga (1946) per crimini di guerra, venne assolto per insufficienza di prove, ma nel 1949 fu condannato a otto anni di reclusione (scontandone solo quattro) da un tribunale tedesco per aver fatto parte del Partito nazionalsocialista".

⁷⁴ G. Lewy, *I Nazisti e la Chiesa*, Il Saggiatore, Milano, 2002, p. 39.

⁷⁵ K. Bihlmeyer, H. Tuechle, *Storia della Chiesa*, vol. IV, *L'epoca moderna*, Morcelliana, Brescia, 1972, p. 385.

Le parole di Pio XI iniziarono ad aprire la strada al nazionalsocialismo. Riferisce il cardinale Faulhaber che il papa “lodò pubblicamente il Cancelliere Adolf Hitler per la posizione da lui presa contro il comunismo”. Giravano voci che il Vaticano auspicasse una collaborazione e che i vescovi dovessero rivedere le loro posizioni sul partito di Hitler.⁷⁶

Hitler, per poter guadagnare i due terzi del Parlamento e trasferire il potere legislativo nelle mani del governo, accolse tutte le richieste del Centro, promise di non cambiare la Costituzione, di non licenziare i funzionari del Centro, di conservare le scuole cattoliche e confermare i concordati già firmati della S. Sede con Baden, Prussia e Baviera. Nel suo discorso programmatico davanti al *Reichstag* il 23 marzo 1933, Hitler dichiarò:

Il Governo nazionale considera le due confessioni cristiane tra i più importanti fattori per la conservazione delle nostre caratteristiche nazionali. [...] Il Governo del Reich, che vede nel cristianesimo la base inamovibile della morale e del codice morale della nazione, attribuisce un grandissimo valore ai rapporti amichevoli con la S. Sede e si sforza di promuoverli.⁷⁷

La sera stessa, dopo una riunione del Centro, monsignor Kaas, nonostante i timori, annunciò che il Partito avrebbe votato per i pieni poteri del nuovo governo. Lo storico inglese Bullock scorge in questa mossa l'atto finale, la “conclusione appropriata alla meschina politica di compromesso coi nazisti condotta dal partito del Centro dall'estate del 1932 in poi”.⁷⁸

Il Centro, come sappiamo, si scioglierà nel luglio del 1933, concretizzando i desideri dei nazisti. Rosenberg scriverà sul *Völkischer Beobachter* del 3 luglio 1933: “Il Centro muore di marasma senile [...]. Appunto perché la Germania possa vivere, il Centro deve perire”.⁷⁹ Già nel 1932 il partito del Centro si era compromesso insistendo su un atteggiamento “nazionale” e sull'idea politica di “unire le forze”. Si potrebbe affermare che la scomparsa del partito cattolico abbia rappresentato il prezzo del Concordato?⁸⁰ Questa ipotesi, che accentua la responsabilità del Vaticano, non è da scartare. Sappiamo che, per Hitler, una condizione essenziale per la conclusione del Concordato era proprio legata all'esistenza o meno dei partiti cattolici.

Il *Führer* aveva, con le sue dichiarazioni, ammalato tutti; i vescovi si preparavano ora a revocare la condanna contro il nazismo. Il 30 settembre del 1930 era stata emanata dall'ordinariato di Magonza un'ordinanza che escludeva dai sacramenti e dalla sepoltura ecclesiastica gli appartenenti

⁷⁶ G. Lewy, pp. 51, 54, 55.

⁷⁷ *Ibidem*, p. 59.

⁷⁸ *Ibidem*, p. 60.

⁷⁹ Ora in C. Ottenga, *Il Concordato tra la Santa Sede e la Germania del 20 luglio del 1933*, Società editrice Dante Alighieri, Milano, 1960, p. 62.

⁸⁰ J.M. Mayeur, *Storia del Cristianesimo* (Guerre mondiali e totalitarismi 1914 -1958), ed. italiana a cura di Giuseppe Alberigo, vol. XII, Borla, Roma, 1997, p. 561.

al partito nazionalsocialista, come era già stato fatto in Francia per gli aderenti all'Action française.⁸¹ La Conferenza di Fulda del 17 agosto 1932 aveva rifiutato l'insegnamento erroneo del nazionalsocialismo.⁸² Ora il cardinale Bertram chiedeva ai vescovi tedeschi di rivedere le posizioni nei confronti del partito di Hitler:

Attendere di sapere se il Governo manterrà le generose promesse contenute nel discorso programmatico del Cancelliere potrebbe significare un ritardo di anni. Nulla potrebbe essere peggio di questo. Ritengo, quindi, che noi dovremmo approfittare di questo momento per andare avanti fino al punto consentito dalla fede e dalla legge canonica. Nelle grandi città prevalentemente cattoliche, dove formazioni delle SA non vengono per ora ammesse alle funzioni cattoliche, assistere a funzioni religiose è obbligatorio per ordine dei dirigenti. Succede così che i membri cattolici delle SA, non avendo altro mezzo per ricevere i vestiti e il cibo, affluiscono compatti alle funzioni protestanti. Questo potrà farsi più frequente.⁸³

I membri della Conferenza episcopale di Fulda, accolsero la proposta di Bertram di revocare la condanna e il 28 marzo del 1933 venne pubblicato il documento ufficiale, che manteneva gli ammonimenti su determinati errori religiosi e politici, ma reintegrava i nazisti nella vita religiosa: essi potevano assistere alle funzioni in uniforme ed erano ammessi ai servizi divini e ai sacramenti. Anche il cardinale Faulhaber ordinò al clero di appoggiare il governo di Hitler, che godeva della sua fiducia.⁸⁴

La Chiesa Cattolica seguì allora con il regime nazista una politica "collaborazionista". Sotto la spinta dell'entusiasmo nazionale, il 30 marzo, sia il capo del Centro a Baden, monsignor Föhr, sia i dirigenti del partito del Centro a Colonia, dichiaravano che tutti i cattolici avevano il dovere di appoggiare il nuovo Reich.

Altro ispiratore di questa politica fu Franz von Papen, maggiore azionista del giornale cattolico berlinese *Germania*, capo dell'ala destra del Centro e amico dei nazionalsocialisti. Nel 1933, Bibbie e pubblicazioni bibliche vennero confiscate ai Testimoni di Geova⁸⁵ e date alle fiamme, alcuni di loro furono picchiati e arrestati perché assistevano a riunioni di culto. Si moltiplicarono i

⁸¹ Voce "Action française", in Microsoft Encarta Enciclopedia Plus, 2002: "Influente gruppo antirepubblicano francese, fondato nel 1899 da Charles Maurras, che si batteva per la restaurazione della monarchia in nome di un legittimismo cattolico e ultraconservatore. L'atteggiamento radicale dei suoi membri lo rese uno dei gruppi di destra di maggior spicco in Francia all'avvento della prima guerra mondiale. Trasse ulteriori appoggi alla fine del conflitto, in seguito alla rinascita dei sentimenti nazionalistici. Dopo la condanna da parte di papa Pio XI nel 1926, e in seguito all'accusa di collaborazionismo del suo capo storico con la Francia di Vichy, alla fine della seconda guerra mondiale l'Action française cadde in discredito".

⁸² M. Bendiscioli, *Germania religiosa nel Terzo Reich*, Morcelliana, Brescia, 1977, p. 145.

⁸³ G. Lewy, p. 62.

⁸⁴ *Ibidem*, pp. 66-67.

⁸⁵ Per approfondimenti: Gabriele Yonan, *Spiritual resistance of christian conviction in nazi Germany: the case of the Jehovah's Witnesses*, in "Journal of Church and State", volume 41, number 2, spring 1999, pp. 307-322.

licenziamenti di Testimoni di Geova che lavoravano nella pubblica amministrazione. I loro figli vennero espulsi da scuola e centinaia di genitori si videro privati della patria potestà quando i figli furono avviati ai centri di rieducazione nazista.⁸⁶ La Chiesa cattolica accettò il compito di denunciare chiunque praticasse tale religione.⁸⁷ Nonostante le violenze naziste aumentassero, la Chiesa rimase sulla linea della collaborazione, ed infine anche la minoranza cattolica contraria al regime sprofondò nella delusione quando si seppe che il 10 aprile von Papen e Göring erano in Vaticano per le trattative di un concordato. Scriveva il giornale cattolico *Allgemeine Rundschau*: “I vescovi non possono combattere mentre Roma conclude la pace”.⁸⁸ Le proteste dall'estero sulle violenze dei nazisti contro ebrei e avversari politici e le prime voci sulle atrocità nei campi di concentramento venivano respinte come calunnie anche dall'arcivescovo Gröber, che fu “socio promotore” delle SS, soprannominato “l'arcivescovo bruno”. La voglia di partecipare alla costruzione del Terzo Reich era comune. Von Papen fondò, insieme ad altri autorevoli intellettuali e giornalisti cattolici, tra cui i professori di teologia Otto Schilling e Theodor Brauer, un'organizzazione chiamata “Kreuz und Adler” (Croce e Aquila), che doveva riportare alla luce il pensiero cristiano e conservatore tra il popolo tedesco.⁸⁹

Intanto, il 20 aprile, mons. Kaas inviò dal Vaticano una lettera di congratulazioni per il compleanno di Hitler, dove si assicurava una “inalterabile collaborazione” nella creazione di una nuova Germania. L'ambasciatore tedesco presso il Vaticano, barone von Ritter, riferì che Kaas era sempre in contatto con il segretario di Stato della S. Sede:

Non vi può essere nessun dubbio che il cardinale Pacelli approva una politica di sincera collaborazione da parte dei cattolici entro il quadro di una concezione del mondo cristiana e allo scopo di aiutare e guidare il movimento nazionalsocialista. Anche da altri importanti cardinali io ho sentito dichiarazioni di significato assolutamente analogo.⁹⁰

Questa politica di collaborazione era probabilmente considerata dalla S. Sede come inevitabile se si voleva concludere un concordato con il Reich. C'è da chiedersi se si erano comprese appieno le vere intenzioni del regime nazista.⁹¹

⁸⁶ Cfr. C.E. King, *The Nazi State and the New Religions: Five Case Studies in Non-Conformity*, New York-Toronto, 1982.

⁸⁷ G. Lewy, p. 70.

⁸⁸ *Ibidem*, p. 71.

⁸⁹ *Ibidem*, pp. 69-73.

⁹⁰ *Ibidem*, p. 74.

⁹¹ *Ibidem*, p. 82.

CAPITOLO 3. IL CONCORDATO CON IL TERZO REICH

3.1. IL CAMMINO VERSO IL CONCORDATO

3.1.1. LA LEGISLAZIONE ANTISEMITA E LE PREMESSE PER IL CONCORDATO

L'articolo 24 del programma del partito nazista prevedeva: “La libertà per tutte le confessioni religiose nello Stato, fintanto che non costituiscano pericolo. [...] Il partito si dichiara per un cristianesimo positivo ma non si lega, in questioni di fede, a nessuna confessione.”⁹² Hitler, nominalmente cattolico, il 23 marzo del 1933, rivolto al *Reichstag* rese onore alle confessioni cristiane definendole “elementi fondamentali per la salvaguardia dell'anima tedesca”, e aggiunse – mirando ai voti del Centro cattolico, che ottenne – “noi speriamo di migliorare le nostre relazioni amichevoli con la S. Sede.”⁹³ Poco tempo dopo si ebbero degli incontri tra S. Sede e Germania per un concordato.

Sin dai primi mesi di governo di Hitler iniziarono le angherie naziste a danno degli ebrei. Il 7 aprile 1933 fu promulgata la legge che prevedeva il licenziamento degli impiegati ebrei e di tutti coloro che appartenevano a partiti opposti al nazionalsocialismo. Il paragrafo 3 della legge (detto “paragrafo ariano”) recitava: “Gli impiegati pubblici di origine non ariana devono andare in pensione.”⁹⁴

In un suo rapporto alla Segreteria di Stato relativo ad un incontro avvenuto il 26 aprile tra una rappresentanza episcopale e il Cancelliere tedesco, il nunzio, mons. Orsenigo, scrisse: “Hitler disse di essere profondamente convinto che senza cristianesimo non può costruirsi né una vita privata, né quella di uno Stato; e specialmente lo Stato tedesco non è concepibile nella sua storia e nel suo ulteriore sviluppo senza la solida base del cristianesimo”⁹⁵, e che la Chiesa cattolica non aveva più la forza per respingere il liberalismo, il comunismo, il bolscevismo⁹⁶ e la minaccia giudaica, ed era

⁹² W. Shirer, p. 366.

⁹³ *Ibidem*.

⁹⁴ *Ibidem*, p. 120.

⁹⁵ G. Sale, *La legislazione antisemita in Germania e la Santa Sede*, “La Civiltà cattolica”, 17 gennaio 2004, pp. 116.

⁹⁶ Voce “Bolscevismo”, in Microsoft Encarta Enciclopedia Plus, 2002: “Movimento politico nato in occasione del secondo congresso del Partito operaio socialdemocratico russo, svoltosi a Londra nel 1903. I delegati condividevano una linea politica marxista, che poneva al suo centro il ruolo della classe operaia, ed erano invece divisi sulla concezione organizzativa del partito: un'ala più radicale, guidata da Lenin, intendeva trasformare il partito in un'organizzazione

intenzione del *Führer* abbattere questi nemici dello Stato tedesco e della Chiesa. Il discorso razzista e antisemita non venne contraddetto da nessuno degli astanti.⁹⁷

In quel tempo, l'antisemitismo era un sentimento diffuso e la Chiesa non ne era immune. L'atteggiamento della Chiesa cattolica nei confronti degli ebrei era sempre stato duplice. Se da un lato, infatti, tentava di difenderne la vita, dall'altro approvava qualsiasi tipo di umiliazione nei loro confronti. Questo atteggiamento aveva trovato una sua espressione autorevole anche nella dottrina di S. Tommaso d'Aquino.⁹⁸ Se i papi si opposero spesso ai grandi massacri di ebrei, il Concilio del Laterano del 1215, ad esempio, imponeva ai giudei il segno del cerchietto, antenato della distintiva stella gialla di David.⁹⁹

Lo storico John Cornwell ricorda come il nunzio apostolico Pacelli (futuro Pio XII), a Monaco nel periodo 1917-1920, in una lettera al cardinale Gasparri, segretario di Stato di Pio XI, si lamentasse dell'assurda richiesta del rabbino capo di Monaco che chiedeva l'aiuto del papa affinché fossero inviati dall'Italia dei rami di palma per la festa dei Tabernacoli.¹⁰⁰ Cornwell cita anche una lettera del 1919, redatta da un addetto della nunziatura e siglata da Pacelli, che parlando di una sommossa bolscevica, definiva i rivoltosi come "tutti ebrei, pallidi, sporchi, ripugnanti e volgari, gli occhi vuoti e il volto intelligente ma insieme traditore."¹⁰¹

Uno dei temi maggiormente utilizzati per liberare Pio XI dall'accusa di poco impegno nei confronti degli ebrei, è quello della c.d. "enciclica perduta", la *Humani generis unitas*, contro il razzismo e l'antisemitismo, pubblicata solo *post mortem*. Il 22 giugno del 1938, infatti, il papa commissionò questo documento al gesuita americano John La Farge, ma la sua pubblicazione si avrà solo mezzo secolo più tardi. In realtà, anche questa enciclica "in pectore", pur condannando la persecuzione degli ebrei, non mutava la visione che se ne aveva in quegli anni. In un passo dell'enciclica si legge a proposito degli israeliti: "Promuovono attivamente movimenti rivoluzionari o si alleano con essi al fine di distruggere la società e di cancellare dalla mente degli uomini la conoscenza, il rispetto e l'amore per Dio,"¹⁰² e poi ancora

centralizzata e disciplinata di rivoluzionari di professione; l'ala moderata proponeva invece una struttura più libera e aperta. Il congresso sostenne quest'ultima tesi, ma Lenin ottenne la maggioranza nella votazione finale che elesse la direzione dell'"Iskra" (Scintilla), organo ufficiale del partito, e la sua corrente fu chiamata "bolscevica" (dal russo *bolscinstvo*, maggioranza), mentre l'altra fu chiamata "menscevica" (da *mencscinstvo*, minoranza). Nel 1922, anno della creazione dell'Unione delle repubbliche socialiste sovietiche, esso divenne l'unica organizzazione politica legale e, morto Lenin, passò sotto la guida di Stalin".

⁹⁷ G. Sale, *La legislazione antisemita in Germania e la Santa Sede*, pp. 116-117.

⁹⁸ In particolare nella *Summa Teologica*, l'Aquinate dà precise istruzioni su come comportarsi nei confronti degli ebrei.

⁹⁹ L. Poliakov, *Il nazismo e lo sterminio degli ebrei*, Einaudi, Torino, 1964, p. 394.

¹⁰⁰ J. Cornwell, *Il papa di Hitler: la storia segreta di Pio XII*, Garzanti, Milano, 2000.

¹⁰¹ G. Sale, *Pio XII, la guerra e gli ebrei*, "La Civiltà cattolica", 20 novembre 1999, p. 368.

¹⁰² G. Wills, *La colpa dei papi. Le strutture dell'inganno*, Garzanti, Milano, 2001, p. 46.

Ma per quanto ingiusta e spietata, questa campagna contro gli ebrei ha avuto almeno questo vantaggio, se così si può dire sulla lotta razziale: quello cioè di richiamare la vera natura, la base autentica della separazione sociale degli ebrei dal resto dell'umanità. [...] Il Salvatore fu reietto da quel popolo, ripudiato violentemente e condannato come un criminale dal più alto tribunale della nazione ebraica, in collusione con l'autorità pagana. [...] Proprio l'aver messo a morte il loro Salvatore e Re da parte del popolo ebraico costituì, secondo l' incisivo linguaggio di S. Paolo, la salvezza del mondo. D'altra parte, accecati da una visione di dominio e conquista nazionali, gli israeliti persero quanto essi stessi avevano cercato.¹⁰³

Non dobbiamo dimenticare che nel rapporto finale della missione del nunzio Ratti in Polonia,¹⁰⁴ scritto nel luglio del 1921, gli ebrei venivano definiti “un grave pericolo”. Il nunzio Ratti, che aveva ricevuto ordini dal segretario di Stato del papa di informare la S. Sede circa le notizie sulle uccisioni di ebrei, non inviò mai al Vaticano un'analisi delle violenze e non confutò mai la teoria che gli omicidi fossero colpa degli stessi ebrei.¹⁰⁵ Una volta papa, Achille Ratti sciolse, il 25 marzo del 1928, un'organizzazione cattolica, *Gli amici di Israele*,¹⁰⁶ che chiedeva l'abbandono del discorso sul deicidio, sull'omicidio rituale e sulla maledizione del popolo di Israele.¹⁰⁷ Per quanto riguarda l'atteggiamento della Chiesa nei confronti degli ebrei, più che di antisemitismo, sembra si dovesse parlare di antigiudaismo. Gli ebrei, infatti, piuttosto che essere disprezzati per presunte peculiarità razziali, erano accusati di deicidio, giudicati un popolo maledetto da Dio. Si trattava quindi di una ostilità teologica e culturale. C'era inoltre l'idea che gli ebrei controllassero la finanza internazionale e molti fossero capi comunisti e massoni.

Se da una parte il Vaticano s'interessava della sorte di molti ebrei cattolici colpiti dalla legge, dall'altra c'era cautela per non cancellare le premesse per un concordato con il Reich tedesco. La denuncia da parte dei vescovi della legge antisemita fu davvero timida, e nonostante anche le autorità ebraiche si rivolgessero a Pio XI, la S. Sede evitò di esporsi pubblicamente in modo chiaro. In più, la propaganda nazista antisemita attirava anche tanti uomini di Chiesa; infatti, secondo l'opinione diffusa dai nazisti, la legge tutelava il popolo tedesco dal potere finanziario degli ebrei. Tutti questi elementi cooperarono a che i giudei fossero abbandonati al loro tragico destino.

L'idea diffusa nel mondo cattolico di un “pericolo giudaico”¹⁰⁸ e la stesura di un concordato che avrebbe tutelato la Chiesa nel Reich, fecero in modo che si cercasse di ottenere dal regime

¹⁰³ *Ibidem*, p. 47.

¹⁰⁴ D.I. Kertzer, *I papi contro gli ebrei*, Rizzoli, Milano, 2002, pp. 268-274.

¹⁰⁵ *Ibidem*, p. 269.

¹⁰⁶ *Ibidem*, pp. 284-286.

¹⁰⁷ G. Wills, p. 42.

¹⁰⁸ Ricordiamo che la cultura intransigente dell'800 individuava negli ebrei i cospiratori di una rivoluzione volta a distruggere la Chiesa cristiana e a conquistare il mondo. Il falso opuscolo *I protocolli dei savi anziani di Sion* alimentò questa credenza.

esenzioni solo in favore degli ebrei convertiti al cattolicesimo.¹⁰⁹ D'altra parte, anche il regime, per ragioni di politica estera, voleva mantenere rapporti amichevoli con il Vaticano.

3.1.2. LE TRATTATIVE

Le trattative per un concordato già si erano aperte nel periodo tra il 1919 e il 1922, ma fallirono perché tanto il *Reichstag* quanto il *Reichsrat*¹¹⁰ erano a maggioranza non cattolica. Così, la S. Sede dovette accontentarsi dei soli accordi con la Baviera, la Prussia e il Baden. Uno dei problemi fondamentali trascurato da questi concordati fu la posizione dei cappellani militari nel *Reichswehr* (esercito del Reich); infatti, mentre il governo voleva che i cappellani fossero subordinati ad un proprio vescovo militare, l'alto clero tedesco preferiva tenerli sotto il controllo dei vescovi locali per paura di perdere l'autorità su di loro. Nel 1929, il generale Groener volle che, sulla questione, ci si rivolgesse direttamente alla S. Sede, la quale sfruttò l'occasione come punto di partenza per un futuro concordato con il Reich.¹¹¹

Il 9 marzo 1930 mons. Kaas discusse con il cardinale Pacelli la nomina di un vescovo militare tedesco. Kaas fu una delle figure chiave per la firma del concordato, che era nei desideri di Pacelli. Il prelado, amico del cardinale, aveva già contribuito alla conclusione del Concordato prussiano (1929) e in seguito diventò il maggiore consigliere del segretario di Stato per quanto riguardava i problemi della Germania. Il 23 aprile 1931 il Vaticano chiese, per venire incontro alle richieste del governo, delle concessioni:

- 1) abolizione della pena prevista per i sacerdoti che celebrassero in caso di emergenza il matrimonio religioso senza un precedente matrimonio civile;
- 2) promessa di non interrompere i sussidi finanziari alla Chiesa senza prima avvertire la S. Sede;
- 3) garanzia dell'istruzione religiosa nelle scuole statali e dei diritti delle scuole confessionali.

Poiché il governo insisteva a distinguere la questione dei cappellani militari dalle richieste della S. Sede, le trattative si interruppero nel luglio del 1931. Furono riprese nel 1932, con il

¹⁰⁹ G. Filoramo, D. Menozzi (a cura di), *Storia del Cristianesimo. L'età contemporanea*, Laterza, Roma-Bari, 2001, pp. 206, 207.

¹¹⁰ Senato della Repubblica di Weimar che rappresentava i *Länder*, cioè i singoli Stati della federazione.

¹¹¹ G. Lewy, pp. 95, 96.

cardinale Pacelli che riproponeva le stesse richieste, con l'aggiunta di un'assicurazione che le concessioni fossero mantenute anche in caso di cambiamento della Costituzione.¹¹² Le richieste della S. Sede non vennero però accolte. Il 7 marzo del 1933 nella riunione del Consiglio dei ministri, Hitler disse che non dovevano esistere partiti confessionali. Venne poco dopo informato che il Vaticano era disposto a sacrificare i partiti cattolici. Il dittatore sapeva che un accordo con la S. Sede avrebbe accresciuto il prestigio del nazionalsocialismo e agevolato la soluzione dei problemi interni del Reich, così ordinò al vicescancelliere von Papen, di recarsi a Roma. L'uomo però, che ebbe una parte decisiva per la conclusione di questo concordato non fu von Papen, ma Kaas.¹¹³

Il 23 marzo 1933 Hitler nel discorso al *Reichstag* aveva detto di voler mantenere rapporti amichevoli con la S. Sede e poiché Kaas e Hitler si erano incontrati prima dell'accettazione della legge-delega, qualcuno ha tratto la conclusione che il prelado avesse posto come condizione per l'approvazione della legge da parte del Centro le trattative per un concordato. Hitler avrebbe così pagato con un concordato i suoi pieni poteri. L'ipotesi appare plausibile. Forse fu mons. Kaas ad informare Hitler che il Vaticano cercava un concordato con il Reich, infatti è poco probabile che von Papen si recasse a Roma alla cieca, con una proposta che poteva non essere accolta. Già il 24 marzo quando Kaas andò a Roma, i vescovi revocarono la proibizione di appartenere al partito nazista. Il 30 marzo il giornale *Tagliche Rundschau* affermava che una riconciliazione sarebbe giunta solo con un concordato con il Reich, le cui trattative erano già in corso.¹¹⁴

Il 5 aprile il consigliere dell'ufficio vaticano del ministero degli Esteri tedesco, Fritz Menshausen, preparò un memorandum segreto per la conclusione di un concordato con il Reich, nel quale scriveva:

La situazione è stata completamente mutata dalla nuova composizione del *Reichstag* e in particolar modo dall'approvazione della legge-delega. Esiste ora la possibilità di venire incontro in pieno ai desideri della S. Sede senza rivolgersi al *Reichstag*. Soprattutto diventa ora possibile concludere un concordato nazionale la cui realizzazione finora era sempre fallita a causa delle obiezioni del *Reichstag*.¹¹⁵

Il 7 aprile il vicescancelliere von Papen informò il consigliere che avrebbe approfittato della sua prossima visita a Roma per proporre un concordato alla S. Sede. Poi l'8 aprile Kaas e von Papen si incontrarono a Monaco di Baviera per proseguire verso Roma.¹¹⁶

¹¹² *Ibidem*, pp. 96-98.

¹¹³ *Ibidem*, pp. 98, 99.

¹¹⁴ *Ibidem*, pp. 99, 100.

¹¹⁵ *Ibidem*, p. 100.

¹¹⁶ *Ibidem*, pp. 103, 104.

Insieme a von Papen fu inviato nella capitale anche Hermann Göring. Lo scopo del viaggio doveva essere mantenuto segreto. Intanto il consigliere Menshausen aveva consegnato a von Papen alcune copie di documenti, tra cui il progetto del Concordato del 1924, il memorandum di Pacelli del 25 ottobre 1932, insieme al proprio memorandum del 5 aprile, una copia dell'art. 43 del Concordato italiano che proibiva al clero di far parte di partiti politici. Il punto riguardante la “depoliticizzazione del clero” fu cruciale per la firma del concordato. La curia era del parere che si potesse fare a meno dei partiti cattolici trattando direttamente con il governo. L'esempio del Concordato con l'Italia di Mussolini era di buon auspicio; inoltre, ora che il Parlamento aveva perso i suoi poteri dopo la legge-delega, i partiti erano pressoché inutili.¹¹⁷

Nel giro di pochi giorni, le trattative per il concordato fecero significativi passi in avanti.¹¹⁸ Il 10 aprile von Papen e Göring furono ricevuti da Pio XI. Von Papen scrisse nelle sue memorie: “Il papa esprime il suo compiacimento per il fatto che il governo tedesco fosse ora guidato da un inconciliabile oppositore del comunismo e del nichilismo russo in tutte le sue forme.”¹¹⁹ Il 15 aprile von Papen e Kaas si riunirono con il cardinale Pacelli, ed a Kaas fu affidato il progetto del concordato. Il 18 aprile von Papen tornò a Berlino ma si tenne in contatto epistolare con il prelado. Anche se Kaas fu probabilmente il vero artefice di questo accordo con la Germania, von Papen si è sempre voluto attribuire il merito del Concordato. Nel 1934 il vicesegretario dichiarò:

Data la situazione europea e la disintegrazione sociale in corso in Germania, il salvataggio tentato dal nazionalsocialismo era fatalmente l'ultima possibilità di salvare la Germania dall'abisso di un annullamento sociale. Ovviamente, perciò, ogni sforzo doveva essere fatto per superare nei limiti del possibile le differenze ideologiche tra cattolicesimo tedesco e il movimento nazionalsocialista. Questa convinzione era alla base del mio ardente desiderio di regolare il più rapidamente possibile in una maniera nuova i rapporti tra il Reich e la S. Sede, desiderio che io ebbi a discutere anche col Cancelliere subito dopo il 30 gennaio del 1933.¹²⁰

3.1.3. UN ACCORDO DIFFICILE

Il concordato avrebbe costituito per la Chiesa l'alleanza con il regime al potere ed una difesa giuridica da eventuali soprusi. Pio XI aveva bruciato i tempi trattando con von Papen, attraverso il suo segretario di Stato Pacelli, assistito da Kaas, ed evitando le consuete tappe diplomatiche. Se due anni non erano bastati per la firma dei Patti lateranensi, ora in pochi mesi fu stipulato il Concordato

¹¹⁷ *Ibidem*, pp. 105-108.

¹¹⁸ G. Martina, pp. 737, 738.

¹¹⁹ G. Lewy, p. 109.

¹²⁰ *Ibidem*, p. 101.

con la Germania. In una lettera ad Hitler, quattro giorni dopo la firma del Concordato, il cardinale Faulhaber scriverà:

Quello che i vecchi parlamenti e partiti non erano riusciti a realizzare nel corso di 60 anni, è stato portato a termine in sei mesi grazie alla vostra previdenza degna di un uomo di Stato. Per il prestigio della Germania a Oriente e a Occidente e di fronte al mondo intero, questa stretta di mano col papato, la maggiore potenza morale nella storia del mondo, costituisce un fatto di immenso e benefico significato. [...] che Dio conservi il Cancelliere del Reich al nostro popolo.¹²¹

Il 18 aprile von Papen era ripartito per Berlino, per poi tornare di nuovo a Roma il 28 giugno. Nonostante queste favorevoli prime intese, alla firma del concordato non si giunse agevolmente. Ci furono, infatti, forti attriti, i cui punti più caldi furono costituiti dagli articoli 31 e 32 della bozza. L'articolo 31 salvaguardava le organizzazioni cattoliche. Infatti, il Vaticano teneva molto alle sue organizzazioni, che incarnavano la presenza della Chiesa nella società, e quindi cercava di tutelarle. L'articolo 32 riguardava la "depoliticizzazione del clero".¹²² Nessuno voleva che il Concordato naufragasse per soli due articoli; tuttavia nella riunione dei vescovi a Fulda, tra il 30 maggio e il 1° giugno 1933, la proposta del governo contenuta nell'articolo 32 non venne accolta. Anche altri motivi frenavano le trattative: a Monaco di Baviera una riunione di lavoratori cattolici era stata dispersa con la forza (8-10 giugno 1933); un'ondata di arresti e licenziamenti travolse gli aderenti ai partiti cattolici; il congresso dei sindacati cristiani fu sciolto il 24 giugno; un gran numero di preti furono arrestati e maltrattati. Questa campagna di terrore che travolse i cattolici non sfuggì alla stampa europea, ma von Papen provò a convincere Pacelli che si trattava solo di una congiura per far fallire il concordato con la Germania nazista.¹²³

Nonostante gli oltraggi subiti e l'articolo 32 posto come *conditio sine qua non*, la S. Sede non aveva intenzione di gettare al vento la possibilità di un concordato e si fidò delle parole del vicesegretario del Reich. Il 2 luglio von Papen inviò, da Roma, un rapporto segreto ad Hitler dove si legge:

[...] l'articolo 32 prospetta la soluzione desiderata da voi, signor Cancelliere, in quanto la S. Sede impartisce delle istruzioni in base alle quali si esclude la partecipazione di tutti i fedeli e dei membri degli ordini religiosi alle attività dei partiti politici. Inoltre nel protocollo finale si

¹²¹ G. Lewy, pp. 155, 156.

¹²² H. Jedin (diretta da), *Storia della Chiesa*, vol. X, tomo I, *La Chiesa nel ventesimo secolo: 1914-1975*, Jaca Book, Milano, 1980, p. 71.

¹²³ G. Lewy, pp. 111, 112.

dice che istruzioni equivalenti debbono venir impartite alle altre confessioni. Quindi gli artt. 31 e 32 seguono anche nel testo il Concordato italiano. [...] Non le posso tacere, signor Cancelliere, che le notizie pervenute in Vaticano sui numerosi arresti e maltrattamenti di ecclesiastici, il sequestro di patrimoni diocesani ecc. avevano creato un'atmosfera che rendeva molto difficile la conclusione di questo concordato. Frattanto, in base alle Sue istruzioni telefoniche di ieri, ho comunicato al signor Cardinale segretario di Stato, che Ella, signor Cancelliere, dopo la conclusione del concordato, era pronta a provvedere per una energica e piena pacificazione fra la popolazione cattolica e il governo del Reich o quelli dei Lander e che sarebbe disposta a porre una pietra sulle vicende politiche passate.¹²⁴

A questo punto l'intenzione delle parti era quella di concludere al più presto il concordato. Il Vaticano era pronto a sacrificare i partiti cattolici e scendere a compromessi sugli articoli 31 e 32, infatti nella stesura finale dell'articolo 31 fu ottenuta solo la garanzia per le organizzazioni cattoliche con finalità religiose, di cultura e carità, che non avessero nessuna implicazione politica. Come dimostrarono gli eventi successivi, fu un errore da parte della S. Sede accettare l'articolo senza concordare una lista delle associazioni protette. Il 4 luglio von Papen fu ricevuto da Pio XI e, a seguito di quell'incontro, il progetto di un concordato partiva per Berlino per l'ultimo esame da parte del governo tedesco. Le trattative ripresero in un clima di forte tensione per le violenze naziste nei confronti dei cattolici. Dopo però che il cardinale Pacelli aveva preteso la revoca dello scioglimento delle organizzazioni cattoliche, a Roma l'8 luglio venne siglato il Concordato e il 20 luglio avvenne la cerimonia ufficiale con le firme di Pacelli e von Papen. Il vicecancelliere, in un telegramma a Hitler, dopo la firma, annunciava:

Grazie alla Sua concezione politica, grandiosa e saggia, dell'importante compito della Chiesa cristiana nella ricostruzione del Terzo Reich, si è conclusa un'opera che sarà considerata più tardi un atto storico del nazionalsocialismo. Soltanto la restaurazione delle basi cristiane, nazionali e sociali permetterà di difendere con successo la civiltà occidentale contro ogni attacco, e la Germania costituirà il fondamento incrollabile di questo storico lavoro.¹²⁵

Dopo una settimana dalla firma ufficiale, i nazisti promulgarono la legge sulla sterilizzazione dei malati mentali e menomati fisici, considerata dai cattolici una violazione del Concordato. Pio XI,

¹²⁴ Ora in W. Hofer, *Il nazionalsocialismo*, Feltrinelli, Milano, 1979, p. 102.

¹²⁵ Ora in C. Ottenga, pp. 20, 21.

infatti, nell'enciclica del 1930, *Casti connubii*, condannava la sterilizzazione, ma il regime nazista agì senza tenere conto dei giudizi del papa.¹²⁶

Il Concordato, tuttavia, fu accolto dalla maggioranza cattolica in maniera positiva. Già dopo la presa di potere di Hitler, venne fondato a Munster il periodico *Reich und Kirche* che, attraverso l'unione dei nazionalsocialisti e i cristiani cattolici, intendeva partecipare alla costruzione del Reich, e a cui collaborarono intellettuali e teologi come Joseph Pieper, Michael Schmaus, Joseph Lortz e von Papen. Lortz scriveva che Hitler: “è la salvezza della Germania e, di conseguenza, la salvezza dell'Europa dal caos del bolscevismo e della distruzione dell'Europa cristiana” e dopo il Concordato del 1933 tutti i cattolici tedeschi potevano identificarsi con lo Stato nazionalsocialista.¹²⁷

3.2. IL CONCORDATO

3.2.1. I CONTENUTI

Il Concordato¹²⁸, il cui testo fu redatto in tedesco e in italiano, firmato il 20 luglio 1933, fu reso pubblico il 10 settembre, entrando pienamente in vigore alle ore 18 dello stesso giorno, e acquisendo valore a norma dell'art. 34 comma 1 dello stesso Concordato. Composto da 34 articoli, più un Protocollo finale ed un allegato segreto, si apre con una dichiarazione di accordo tra Pio XI e Adolf Hitler per rafforzare le relazioni amichevoli tra la S. Sede e il Reich. La S. Sede aveva sempre preferito un concordato unitario piuttosto che concordati con i singoli Stati, soprattutto ora che questi Stati venivano fagocitati dal Reich germanico: infatti il preambolo specificava che il Concordato nazionale completava i concordati particolari già conclusi.

L'art. 1 recita: “Il Reich garantisce alla Chiesa Cattolica libera professione religiosa e pubblico esercizio del culto; le riconosce autonomia di governo e di amministrazione entro i limiti delle leggi generali dello Stato, e il diritto di emanare nell'ambito delle sue competenze leggi e disposizioni vincolanti per i suoi membri”. La frase “entro i limiti delle leggi generali dello Stato” è ripresa dall'art. 137 par. 3 della Costituzione di Weimar, ma rappresenta una frase ambigua in uno Stato centralizzato che decide le “leggi generali”, una clausola che i nazisti sfruttarono come

¹²⁶ Frank J. Coppa, *Between anti-judaism and antisemitism, Pio XI's response to the nazi persecution of the Jews: precursor to Pius XII's "silence"?*, in “Journal of Church and State”, volume 47, number 1, winter 2005, p. 72.

¹²⁷ G. Alberigo, A. Riccardi, *Chiesa e papato nel mondo contemporaneo*, Laterza, Bari, 1990, p. 398.

¹²⁸ Vedi Appendice.

limitazione dei diritti della Chiesa, ma questa è solo una delle clausole che si prestavano ad un'interpretazione contraddittoria.¹²⁹

L'art. 2 conferma i *Landerkonkordate*, il 3 specifica la presenza di un nunzio apostolico a Berlino e di un ambasciatore del Reich presso la S. Sede. Nell'art. 4 viene garantita la piena libertà di comunicazione tra la S. Sede, il clero e i fedeli per questioni di carattere pastorale attraverso istruzioni, ordinanze, lettere pastorali, bollettini diocesani ufficiali. Le funzioni della Chiesa si dovevano limitare alle sole faccende di culto e rito.¹³⁰

L'art. 5 tutela gli ecclesiastici nell'esercizio delle loro funzioni allo stesso modo degli impiegati dello Stato per quanto riguarda offese e calunnie. Il 6 esonera gli ecclesiastici dal compito di giurato, di membro di commissioni d'imposta o di tribunali di finanza, per difendere il segreto confessionale. L'art. 7 richiede agli ecclesiastici il *nulla osta* del loro ordinario diocesano per assumere un impiego od ufficio statale o presso enti pubblici, *nulla osta* che può essere revocato per "gravi motivi". L'8 conferma che gli ecclesiastici godono del privilegio di impignorabilità negli assegni. Il 9 tutela il segreto confessionale davanti a magistrati o ad altre autorità. L'art. 10 stabilisce che l'uso abusivo dell'abito ecclesiastico è punibile con le stesse pene con cui è punibile l'uso abusivo della divisa militare. Gli artt. 11 e 12 lasciano alla S. Sede la libera erezione o il cambiamento di uffici ecclesiastici qualora non vengano richiesti contributi dai fondi dello Stato. Secondo l'art. 13 è garantita alle parrocchie, alle associazioni parrocchiali e diocesane, alle sedi vescovili, ed ad altre simili comunità ecclesiastiche cattoliche amministrate da ecclesiastici, la personalità giuridica; anche questa volta però "secondo le norme comuni del diritto statale". In più viene aggiunto nel Protocollo finale all'art. 13 "si è d'accordo che il diritto della Chiesa di riscuotere tasse rimane garantito".

L'art. 14 riguarda la nomina dei vescovi; per tale nomina però vige la clausola della "assenza di obiezioni di carattere politico generale" da parte dello Stato. L'articolo era stato accettato solo dopo un'aggiunta di clausole esplicative nel protocollo finale, che recita: "Si è d'accordo che se esistono obiezioni di natura politica generale, dovranno essere comunicate nel più breve tempo possibile. Se nessuna dichiarazione del genere verrà presentata nel termine dei venti giorni, la S. Sede avrà il diritto di ritenere che contro il candidato non esistono obiezioni [...]". Nonostante tutto il governo avrebbe utilizzato l'articolo 14 per sollevare obiezioni ed eliminare candidati senza nemmeno specificarne il motivo; inoltre, lo stesso articolo imponeva ai membri del clero di:

a) essere cittadini germanici; b) avere ottenuto un attestato di maturità che abiliti allo studio in una scuola superiore germanica; c) avere almeno per un triennio compiuto gli studi filosofico-

¹²⁹ G. Lewy, pp. 120, 121.

¹³⁰ *Ibidem*, p. 121.

teologici in un'altra scuola germanica dello Stato od in un istituto accademico germanico ecclesiastico od in un'alta scuola pontificia in Roma.¹³¹

L'art. 15 garantisce libertà assoluta agli ordini religiosi nello svolgere attività pastorale, didattica e assistenziale, specificando ancora una volta l'obbligo di cittadinanza tedesca per i superiori religiosi. L'art. 16 impone ai vescovi uno speciale giuramento di fedeltà al Reich germanico prima di prendere possesso delle loro diocesi, secondo questa formula: "Davanti a Dio e ai Santi Vangeli, giuro e prometto, come si conviene ad un vescovo, fedeltà al Reich germanico e allo Stato... Giuro e prometto di rispettare e di far rispettare dal mio clero il governo stabilito secondo le leggi costituzionali dello Stato. Preoccupandomi, com'è mio dovere, del bene e dell'interesse dello Stato germanico, cercherò, nell'esercizio del sacro ministero affidatomi, di impedire ogni danno che possa minacciarlo".

Gli artt. 17 e 18 tutelano le proprietà della Chiesa Cattolica secondo le "leggi generali dello Stato" e stabiliscono che i sussidi statali alla S. Sede possono cessare solo attraverso un accordo delle due parti. Gli artt. 19 e 20 conservano le Facoltà di teologia cattolica presso le università statali, regolano i loro rapporti con l'autorità ecclesiastica e stabiliscono il diritto della Chiesa di istituire propri istituti filosofici e teologici, che dipendono esclusivamente dall'autorità ecclesiastica, qualora non siano richiesti sussidi allo Stato. L'art. 21 stabilisce che l'insegnamento religioso nelle scuole deve essere impartito secondo i principi della Chiesa Cattolica, ma allo stesso tempo deve essere curata "una sana coscienza patriottica e sociale", una grande rivincita e opportunità per il cattolicesimo in un Paese a maggioranza protestante. Nel 22 viene stabilito che gli insegnanti di religione cattolici devono essere nominati di comune accordo dai vescovi e dai governatori statali.

L'art. 23 rappresenta, come sostenne anche von Papen, un grande trionfo per i cattolici. In esso è garantita la conservazione e la possibilità di costruire scuole cattoliche confessionali. Ovunque i genitori degli alunni lo avessero richiesto sarebbero state erette scuole elementari cattoliche. Gli artt. 24 e 25 prevedono la preparazione degli insegnanti cattolici, nelle scuole confessionali cattoliche e l'autorizzazione alle Congregazioni religiose di fondare e dirigere scuole private – segue l'onnipresente clausola limitativa – "nei termini consentiti dalla legge generale".¹³²

Nell'art. 26 finalmente si accoglie la richiesta del Vaticano di rivedere la legge matrimoniale, ora infatti il matrimonio religioso può precedere quello civile nei casi di grave malattia di uno degli sposi e di grave necessità morale, in questi casi il parroco è tenuto ad informare l'ufficio di stato civile. Se l'art. 26 era un passo avanti per la Chiesa, il 27 rappresentava una vittoria per il governo che si aggiudicava un vescovo del Reich scelto in accordo con la S. Sede e rendeva il clero militare "indipendente" dall'episcopato tedesco e da Roma. La nomina ecclesiastica dei parroci militari e

¹³¹ *Ibidem*, p. 122.

¹³² *Ibidem*, p. 124.

degli altri ecclesiastici militari è prerogativa del vescovo del Reich e dell'autorità competente del Reich. Inoltre il regolamento della situazione dei cappellani militari in quanto funzionari dello Stato è compito del governo del Reich.¹³³

L'art. 28 più la clausola nel Protocollo finale consente agli ecclesiastici di avere accesso per fare assistenza spirituale in tutti gli ospedali, penitenziari ed altri stabilimenti tenuti da enti pubblici. La clausola fu però violata quando la Chiesa chiese di celebrare funzioni religiose nei campi di concentramento. L'art. 29 garantisce ai membri cattolici di una minoranza nazionale nel territorio del Reich lo stesso trattamento che godono i membri di una minoranza tedesca nello Stato estero corrispondente, per quanto concerne l'uso della lingua materna nel servizio divino, nell'insegnamento religioso e nelle associazioni ecclesiastiche. L'art. 30 stabilisce che nelle domeniche e nelle feste, nelle chiese del Reich germanico, si reciti alla fine del servizio religioso una preghiera per la prosperità del Reich e del popolo germanico, preghiera che probabilmente intende elevare il valore religioso del Reich e la coscienza nazionale dei fedeli.¹³⁴

Gli artt. 31 e 32 sono quelli che hanno ritardato la firma del Concordato. I primi due paragrafi dell'art. 31 confermano la protezione dello Stato per quelle organizzazioni cattoliche addette a scopi puramente religiosi, culturali o caritativi e alle associazioni cattoliche che accanto agli scopi suddetti promuovono attività sociali o professionali, fin quando possono dimostrare di essere estranee a qualsiasi tipo di attività politica. Il terzo paragrafo stabilisce che il catalogo delle organizzazioni e associazioni protette verrà redatto dal governo del Reich in accordo con l'episcopato tedesco.

L'art. 32 può essere considerato il fulcro del Concordato; con questo articolo, infatti, Hitler aveva raggiunto i suoi scopi: "In vista delle particolari condizioni della Germania e del fatto che le disposizioni del seguente Concordato hanno creato una base legale atta a garantire i diritti e la libertà della Chiesa Cattolica, la S. Sede impartisce disposizioni che vietano ai sacerdoti e ai religiosi di iscriversi e militare in partiti politici". Nel Protocollo finale veniva specificato che l'art. 32 comprendeva anche le confessioni non cattoliche: "Resta inteso che saranno simultaneamente prese dal governo del Reich, a riguardo delle confessioni non cattoliche, eguali disposizioni circa l'attività politica nei partiti". Il 14 luglio 1933 il gabinetto del Reich germanico approvò il testo del Concordato, già siglato l'8 luglio. Lo stesso 14 luglio una legge mise fuori gioco tutti i partiti politici tranne quello nazionalsocialista, l'unico partito a cui potevano aderire anche gli ecclesiastici. In questo modo si diede forma di legalità a quello che si era già ottenuto, con mezzi terroristici, nelle settimane precedenti.¹³⁵

¹³³ *Ibidem.*

¹³⁴ *Ibidem*, p. 125.

¹³⁵ *Ibidem*, p. 126.

La conclusione del Concordato ha lo stesso tono conciliante del preambolo, nell'art. 33 si legge: "Se in avvenire sorgesse qualche divergenza sull'interpretazione o sull'applicazione di una disposizione del presente Concordato, la S. Sede e il Reich germanico procederanno di comune intelligenza ad una amichevole soluzione". L'ultimo articolo, il 34, specifica che il Concordato, redatto in tedesco e italiano, dovrà essere ratificato quanto prima.

In questo spirito di intesa tra la S. Sede e il Terzo Reich, fu mantenuto segreto un allegato che riguardava la posizione del clero in caso di servizio militare obbligatorio. I sacerdoti erano esentati dal servizio militare, ma in caso di mobilitazione generale una parte di essi avrebbe svolto presso le truppe attività mediche o pastorali. Solo due giorni prima dello scoppio della seconda guerra mondiale (1° settembre 1939), si venne a conoscenza di questo allegato che il nunzio Orsenigo comunicò al segretario del ministero degli Esteri, Ernst von Weizsacker. Questi privilegi concessi al clero in caso di guerra hanno forse costituito un motivo in più, per Pio XI, per non rompere un concordato che fu ripetutamente violato da Adolf Hitler.¹³⁶

3.2.2. LA RATIFICA DEL CONCORDATO

Il 22 luglio, davanti ad un convegno dell'Associazione dei laureati cattolici nel convento di Maria Laach, von Papen disse che nonostante Pio XI fosse stato avvertito di non concludere un trattato con il Terzo Reich, il papa aveva riconosciuto "che la nuova Germania aveva combattuto una battaglia decisiva contro il bolscevismo e l'ateismo"¹³⁷ e aveva piena fiducia nel capo del Reich. Il 5 settembre però ci fu tra Pacelli e Eugen Klee, l'incaricato d'affari dell'ambasciata tedesca presso il Vaticano, una conversazione sulle notizie preoccupanti che giungevano dalla Germania. Visto l'attacco dei nazisti alle organizzazioni cattoliche e al clero era necessario per Pacelli una lista delle associazioni protette secondo l'art. 31 prima della ratifica del Concordato, ed altrettanto necessaria una chiarificazione sull'art. 32. Cosa fare allora? Bisognava rimandare la ratifica fino a quando la situazione non fosse chiarita?¹³⁸

Il cardinale Bertram a nome dei vescovi tedeschi che si erano riuniti a Fulda tra il 29 e 31 agosto, dichiarava come fosse di primaria importanza ratificare al più presto il Concordato. Bertram suggeriva che con la ratifica fosse anche presentata una richiesta di riparazione dei torti subiti, infatti le organizzazioni cattoliche venivano denunciate come politicamente inaffidabili, i loro membri multati, i funzionari cattolici venivano licenziati e la stampa perseguitata. Alla fine la S. Sede si accontentò che al momento della ratifica venisse rilasciato un comunicato dal governo, che

¹³⁶ *Ibidem*, p. 127.

¹³⁷ *Ibidem*, p. 128.

¹³⁸ *Ibidem*, pp. 125, 130.

prometteva di visionare i problemi citati. Il 10 settembre Pacelli e Klee ratificarono il Concordato. La stessa sera il cardinale in una lettera a Bertram scrisse che, per la ratifica, “Il fattore determinante era costituito dalle opinioni profondamente apprezzate espresse nella Conferenza dei vescovi di Fulda.”¹³⁹ Il 22 settembre il Concordato fu pubblicato nel giornale ufficiale del Reich.

Dopo la ratifica, in tutte le chiese tedesche vennero celebrati dei *Te Deum*, mentre grandi festeggiamenti avvennero a Berlino, dove stendardi e bandiere naziste sventolavano sulla chiesa di Santa Edvige. Nella messa solenne il predicatore celebrò la riconciliazione avvenuta tra il papa rappresentante del cattolicesimo con il capo del partito nazionalsocialista, “uomo notoriamente devoto a Dio e sinceramente dedito al benessere del popolo tedesco, che sarà governato secondo la volontà del Divino Creatore.”¹⁴⁰ Alla conclusione della funzione religiosa venne cantato l’inno nazionale e quello nazista. Le organizzazioni cattoliche giurarono fedeltà al partito ed ai giovani cattolici si ordinò di esibire la bandiera con la croce uncinata al fianco della propria bandiera e di salutare col *Deutschen Gruss* (saluto nazista). Il 21 agosto del 1933 il vicario generale di Berlino, mons. Steinmann, dichiarò ad un raduno di cattolici: “Quello che tutti abbiamo desiderato e sospirato è diventato realtà: abbiamo un Reich e un capo e seguiremo questo capo fedelmente e coscienziosamente. [...] Noi sappiamo che chi sta a capo del governo ci è stato dato da Dio come nostro duce”¹⁴¹; Steinmann fu fotografato mentre alzava il braccio nel saluto nazista a formazioni di giovani cattolici che sfilavano davanti a lui. Tra i vescovi più entusiasti di questa politica collaborazionista furono il vescovo Berning di Osnabruck e l’arcivescovo Gröber, l’uno come portavoce dei vescovi tedeschi promise di servire la patria “con fervido amore e con tutte le forze”, l’altro giurò anche “appoggio più completo” al governo del Reich.¹⁴²

In meno di due mesi dalla firma si giunse alla ratifica del Concordato, cercato da ambo le parti. Ma quali cambiamenti apportò nella vita dei cattolici del Reich?

¹³⁹ *Ibidem*, p. 131.

¹⁴⁰ *Ibidem*, p. 157.

¹⁴¹ *Ibidem*, p. 156.

¹⁴² *Ibidem*, p. 159.

CAPITOLO 4. TRA CONCORDATO ED ENCICLICA

4.1.1. CONSEGUENZE POLITICHE DEL CONCORDATO

Quali furono le reali conseguenze di questo accordo tra la Chiesa cattolica e la Germania di Hitler? Che cosa significò per le due parti?

Per Hitler il Concordato comportò quattro vantaggi:

1) Il prestigio internazionale.

2) Il Vaticano aveva trattato nonostante l'Austria cercasse di mostrare il nazionalsocialismo come nemico del cristianesimo.

3) Il Vaticano con questo accordo riconosceva l'autorità del Terzo Reich.

4) La Chiesa si ritirava definitivamente dall'attività politica.

Non sembra che Hitler avesse mai avuto l'intenzione di mantenere le promesse fatte davanti al *Reichstag* nel marzo del 1933 e, per quanto riguarda il Concordato, abbiamo visto come molti articoli fossero ambigui, sottoposti a clausole limitative. Il Vaticano fu abbagliato dalle promesse che i suoi interessi maggiori fossero salvaguardati, per di più in una nazione protestante. Il Concordato però non servì come difesa per la Chiesa, anzi fu un freno per quei pochi temerari cattolici contrari al regime che non poterono fare a meno di accettare la "pace di Roma". Forse, grazie al Concordato, il regime mostrò una certa tolleranza nei confronti dell'alto clero, ma nel complesso si rivelò un grave errore della Chiesa.¹⁴³

Dal settembre del 1933 alla fine del 1934 non ci fu nessun miglioramento, anzi la situazione andò degenerando. Aumentarono la diffusione delle tesi razziste e anticristiane ispirate dal *mito del XX secolo* di Alfred Rosenberg, e gli attentati alla libertà delle associazioni cattoliche da parte dei nazisti; ci furono la rimozione di professori come Altaner e gli arresti di un gran numero di sacerdoti, alcuni furono anche assassinati, come il presidente dell'Azione Cattolica di Berlino, Erich Klausener.¹⁴⁴ Stratagemmi politici insieme alle violenze naziste miravano a soffocare le influenze

¹⁴³ G. Lewy, pp. 133, 135.

¹⁴⁴ G. Martina, p. 739.

della Chiesa. Pio XI non arrivò ad una denuncia del Concordato in quanto, nonostante tutto, la Chiesa cattolica in Germania era l'unica Chiesa che poteva comunque godere di una certa autonomia. Non mancarono polemiche e discussioni, ma, come accennato, la S. Sede non denunciò il Concordato e non subì la scissione¹⁴⁵ che invece divise la Chiesa protestante in Germania¹⁴⁶.

Il Vaticano conosceva la situazione interna della Germania. Von Papen, quando fu processato davanti al Tribunale militare di Norimberga con l'accusa di inganno nei confronti della S. Sede, dichiarò:

Segretario di Stato al Vaticano era il Cardinale Pacelli, l'attuale pontefice, che aveva rappresentato gli interessi della Chiesa cattolica in Germania, per undici anni, prima in Baviera e poi a Berlino. [...] Il Vaticano aveva dunque una conoscenza intima delle condizioni della Germania del 1933. Le insinuazioni che la mia visita a Roma, e la conseguente firma del Concordato, fossero state progettate da me come una trappola, sono ridicole. Coloro che ripetono questa accusa non fanno che insultare l'intelligenza dell'attuale Pontefice e dei suoi consiglieri in quel periodo [...].¹⁴⁷

Von Papen fu assolto. Il settimanale cattolico *Zeit und Volk* del 29 luglio 1933 scriveva: “[...] Se fosse stato necessario attaccare oppure respingere i fini che Hitler persegue, il nome di un uomo che conosce in modo così notevole il carattere tedesco, il cardinale Pacelli, segretario di Stato, non si troverebbe sotto un atto che fa epoca nella storia del mondo”¹⁴⁸. Questo mostra come anche se alcuni avessero dei dubbi sulla situazione tedesca, la S. Sede ne aveva però chiara conoscenza. Su chi poi fu il primo a compiere il passo nella proposta del Concordato, ci sono pareri divergenti. La Chiesa ha sempre sostenuto, come punto fermo della sua apologetica, che l'iniziativa partì dal governo nazista. Guenter Lewy, nel suo libro *I nazisti e la Chiesa*, sostiene l'ipotesi che fu la S. Sede a proporsi, in quanto già dagli anni Venti cercava un accordo con il Reich ed era pronta a fare concordati con chiunque giurasse di difendere i suoi interessi vitali (sussidi statali, scuole confessionali).¹⁴⁹ La Chiesa Cattolica voleva inoltre tutelare i suoi fedeli, di qualsiasi razza fossero purché convertiti al cattolicesimo.

Ciò che però la spinse realmente a stringere la mano dei tedeschi furono le somiglianze tra la sua *Weltanschauung* (filosofia di vita) e quella nazista. Lo storico della Chiesa, Joseph Lortz intravide tra i due poteri autoritari lo stesso fine, quello della lotta al liberalismo, al bolscevismo,

¹⁴⁵ Per approfondimenti, vedi E.G. Leonard, *Storia del protestantesimo*, vol. III, tomo II, Il Saggiatore, Milano, 1971, pp. 267, 268.

¹⁴⁶ Ora in E. Collotti, *La Germania nazista*, Einaudi, Torino, 1978, p. 287.

¹⁴⁷ C. Ottenga, pp. 53, 54.

¹⁴⁸ *Ibidem*, p. 60.

¹⁴⁹ G. Lewy, pp. 134, 135.

all'ateismo, all'immoralità pubblica, e il ritorno alle origini germaniche. Il teologo Michael Schmaus sostenne che mai i vescovi avrebbero lasciato i fedeli entrare nel partito nazista se avessero ritenuto il pensiero nazionalsocialista contrario a quello cattolico. I libri nei quali i due studiosi sostenevano queste idee furono pubblicati con l'*imprimatur* ecclesiastico. Il famoso teologo di Tubinga, Karl Adam, affermava che nazismo e cattolicesimo sono uniti come la natura lo è con la grazia. Un altro teologo, Karl Eschweiler dimostrò che le idee naziste e quelle cattoliche non erano in contrasto.¹⁵⁰ Anche la stampa cattolica fece la sua parte, e non solo quella tedesca. In Francia, ad esempio, la *Nouvelle Revue Theologique* sosteneva che il Concordato significava non solo il riconoscimento del governo nazista da parte del Vaticano, ma anche che veniva approvata la sua ideologia.¹⁵¹

Queste sono le motivazioni che hanno condotto alla firma del Concordato e questa era la situazione che si presentava in Germania alla fine del 1933, una situazione di fiducia e speranza da parte del mondo cattolico tedesco nei confronti della persona di Adolf Hitler, anche se la S. Sede, promotrice di questa situazione, ne intravedeva sicuramente i pericoli. Ormai, nel Reich tedesco, Hitler era divenuto il simbolo della fede del popolo tedesco, la bandiera con la croce uncinata sventolava accanto a quella cristiana.

4.1.2. IL SILENZIO DEI VESCOVI

Un altro punto oscuro tra gli accadimenti che crearono tensione tra il Terzo Reich e la Chiesa Cattolica, fu il silenzio dei vescovi. Nella strage del 30 giugno del 1934, la c.d. “notte dei lunghi coltelli”, persero la vita centinaia di persone tra cui Adalbert Probst, leader della Gioventù cattolica, ed un altro eminente cattolico, il dottor Fritz Beck. Hitler si difese dichiarando che aveva agito per il bene dello Stato e mentre tutti aspettavano la reazione della Chiesa, essa continuò a tacere. Riferiva il cattolico tedesco Waldemar Gurian: “Il silenzio dei vescovi tedeschi è forse la cosa più terribile di tutto ciò che è successo il 30 giugno. Questo silenzio distrugge l'ultima autorità morale ancora esistente in Germania, rende i fedeli incerti e li intimorisce, e può portare ad un distacco tra i vescovi e la popolazione che non può capire più questo silenzio.”¹⁵²

Al silenzio dei vescovi si aggiungeva la questione dei campi di concentramento. Dal 1933 il numero di persone condotte in questi campi aumentava e ben presto, con la reintroduzione nel dicembre 1934 del “decreto sui pulpiti” di Bismarck, ci finirono anche molti sacerdoti. Il 1935 fu l'anno delle c.d. “leggi di Norimberga”¹⁵³ contro gli ebrei. L'unico sacerdote di cui si sa che protestò

¹⁵⁰ G. Lewy, pp. 159-161.

¹⁵¹ C. Ottenga, p. 60.

¹⁵² G. Lewy, p. 246.

¹⁵³ Voce “Leggi di Norimberga”, in Microsoft Encarta Enciclopedia Plus, 2002: “Leggi emanate per ordine di Adolf Hitler e approvate all'unanimità dal Reichstag nel settembre del 1935, durante il settimo congresso del Partito

contro tali ingiustizie fu Bernard Lichtenberg di Berlino. Sembra però che anche in questo frangente l'episcopato tedesco non abbia fatto nulla. Al contrario, quando nel 1936 il vescovo Berning visitò i campi di concentramento, lodò il lavoro delle guardie e ricordò agli internati il dovere di obbedienza e fedeltà verso lo Stato, terminando il suo discorso con tre *Sieg Heil* per Hitler e la nazione tedesca.¹⁵⁴ Unica nota positiva furono le trentaquattro note diplomatiche che il Vaticano inviò (tra il 1934-36) al governo del Reich, contro il dispotismo nazista, ma senza ottenere risultati. Non ci fu però una vera denuncia davanti all'opinione pubblica. Intanto, le teorie razziste di Rosenberg creavano i presupposti per una "nuova religione" che stava sostituendo il cristianesimo.¹⁵⁵

4.1.3. CATTOLICESIMO E NEOPAGANESIMO

Quando Alfred Rosenberg, il 24 gennaio del 1934, venne nominato sostituto di Hitler per la guida spirituale del Partito, la Chiesa ricevette un duro colpo. Rosenberg era considerato un nemico del cristianesimo e i suoi libri erano messi all'indice dalla Chiesa. Da questa mossa i vescovi tedeschi, riuniti a Fulda nel giugno del 1934, trassero la conclusione che il partito nazista volesse costituire una propria *Weltanschauung*. Nonostante tutto, la maggioranza dei vescovi credeva ancora in una distinzione tra nazionalsocialismo e neopaganesimo e speravano in una rottura tra Hitler e "il profeta del sangue". Così, la loro critica non si diresse al movimento, bensì solo ad alcuni dirigenti neopagani del Partito. Rosenberg era contro ogni elemento universale e sovranaturale del cristianesimo, nello stesso tempo spingeva all'esagerazione l'esaltazione dell'uomo, della razza e del sangue. Nell'autunno del 1934, studiosi cattolici criticarono apertamente il suo *Mythus*, la critica apparve come supplemento del bollettino diocesano di Munster, che la *Gestapo* sequestrò, non facendo però in tempo ad evitare che fosse letta. La situazione si complicava, i nazisti cominciarono a notare un atteggiamento ostile da parte di molti sacerdoti che, in precedenza, appoggiavano il regime. Hitler, allo scopo di riacquistare credito, fece sottoporre a misure restrittive alcuni gruppi neopaganeggianti.¹⁵⁶

Nel dicembre del 1935, la *Gestapo* proibì riunioni pubbliche al movimento neopagano di Ludendorff ed al movimento per la fede tedesca del professor Hauer, e vietò alle SS manifestazioni di intolleranza religiosa e offese a simboli religiosi. Tuttavia, le idee di Rosenberg dilagavano e

nazionalsocialista tedesco dei lavoratori (NSDAP). Costituì allora il culmine della discriminazione, praticata già dall'ascesa al potere di Hitler nel 1933, contro gli ebrei, che sarebbero così stati 'esclusi dalla partecipazione alla vita politica del popolo tedesco'. Una prima legge, quella sui 'cittadini del Reich', privava gli ebrei della cittadinanza e quindi dei diritti politici (diritto al voto, partecipazione alla vita politica), garantiti solo ai 'cittadini del Reich'; una seconda legge, intesa a 'tutelare il sangue e l'onore tedesco' vietava matrimoni e rapporti sessuali tra ebrei e tedeschi".

¹⁵⁴ G. Lewy, pp. 244-248.

¹⁵⁵ P. Paschini, V. Monachino, *I papi nella storia*, vol. II, Coletti, Roma, 1961, p. 1131.

¹⁵⁶ G. Lewy, pp. 223-227.

Hitler le appoggiava in pieno, essendo quelle della *Weltanschauung* nazista. Nel 1935 iniziarono però anche processi contro religiosi, volti a screditare la Chiesa agli occhi del popolo. In questi processi, molti per accuse di perversioni sessuali, venivano svelati particolari disgustosi e i monasteri dipinti come covi di vizio e licenziosità. In Baviera ci furono le prime campagne contro le scuole confessionali. Eppure i vescovi continuarono ad accusare non Hitler e il partito, ma coloro che non avevano compreso la dottrina nazista e il cristianesimo positivo. Che cosa fosse poi il “cristianesimo positivo” di cui parlava il punto 24 del programma del partito nazionalsocialista restò un mistero finché un discorso di Hans Kerrl, ministro nazista degli affari per il culto, chiarì:

Il partito sostiene il cristianesimo positivo e il cristianesimo positivo è il nazionalsocialismo ed il nazionalsocialismo è fare la volontà di Dio. La volontà di Dio si rivela poi nel sangue tedesco. Che il cristianesimo consista nella fede in Cristo come Figlio di Dio è qualcosa che mi fa ridere. Il vero cristianesimo è rappresentato dal partito, e il popolo tedesco è chiamato oggi dal partito e specialmente dal *Führer* ad un cristianesimo reale. Il *Führer* è l'araldo di una nuova rivelazione.¹⁵⁷

La politica di collaborazione non veniva però abbandonata. Il cardinale Bertram ricordava che la Chiesa aveva sempre esaltato gli ideali della razza, del sangue e della patria come doni di Dio e che tra il pensiero cattolico e quello nazista c'era affinità. Il vicario generale di Wurzburg, Miltenberger, scriveva nel 1937: “Un sacerdote che insegni a disprezzare i concetti del sangue, della terra, della razza, non soltanto si espone ad attacchi politici e persecuzioni legali, ma commette anche un'infrazione teologica e contro la sua Chiesa. [...] Dobbiamo aiutare il popolo a includere nella sua *Weltanschauung* religiosa questi concetti che gli vengono presentati con tanto entusiasmo”.¹⁵⁸ Il cardinale Faulhaber nel 1936 dichiarava: “Il sangue e la razza [...] hanno contribuito a plasmare la storia tedesca”¹⁵⁹. L'agire in questo modo della Chiesa fece sospettare ai nazisti un complotto del cattolicesimo per catturare dall'interno il nazionalsocialismo, infatti la Chiesa si stava appropriando dell'ideologia nazista, purificata da alcune teorie di Rosenberg. I cattolici, quando se ne presentava l'occasione, esaltavano il loro eroismo nel servire la patria. Spesso era usato il nome dell'eroe e martire nazionale, il cattolico Albert Leo Schlageter, che si era battuto contro i francesi nella Rhur.¹⁶⁰

Un rapporto riservato ad uso interno della *Gestapo* sul “cattolicesimo politico” esprimeva preoccupazioni circa l'appropriazione di termini e simboli nazisti da parte della Chiesa. La Chiesa veniva accusata di voler eliminare i nazisti pagani per poi impadronirsi del nazionalsocialismo; la

¹⁵⁷ *Ibidem*, pp. 228, 229.

¹⁵⁸ *Ibidem*, p. 236.

¹⁵⁹ *Ibidem*, p. 237.

¹⁶⁰ *Ibidem*, p. 238.

Gestapo diceva nel 1937: “non vi può essere pace tra lo Stato nazionalsocialista e la Chiesa cattolica. Le pretese di carattere totalitario della Chiesa costituiscono una sfida al potere totalitario dello Stato”¹⁶¹. Non sappiamo se veramente la Chiesa seguisse un piano come sospettava la *Gestapo*, comunque furono anni difficili per il cattolicesimo, anni di polemica contro le dottrine neopagane di Rosenberg, polemica che giunse al culmine con l’enciclica papale della primavera del 1937, la *Mit brennender Sorge* (Con viva ansia).

¹⁶¹ *Ibidem*, p. 241.

CAPITOLO 5. L'ENCICLICA E LE SUE CONSEGUENZE

5.1.1. LA PUBBLICAZIONE SEGRETA

Un'ordinanza ministeriale dell'ottobre del 1936 dava pieni poteri alla *Gestapo* e al Ministero per l'educazione e la propaganda di sequestrare qualsiasi documento che si mostrasse avverso al nazionalsocialismo. Per la pubblicazione dell'enciclica si dovette quindi procedere con cautela. Essa fu stampata nelle diocesi tedesche più importanti e distribuita in segreto ai parroci, che l'avrebbero poi letta nelle chiese. Alcune copie furono inviate dal cardinale Pacelli al nunzio in Germania, mons. Orsenigo, affinché le distribuisse ai vescovi. Il 21 marzo, domenica delle Palme, l'enciclica fu letta contemporaneamente in tutte le chiese tedesche (circa 11.500). Nonostante le autorità conoscessero l'esistenza dell'enciclica, non si aspettavano una tale mossa e furono colte di sorpresa: il fatto giunse a conoscenza di Hitler solamente il giorno successivo. L'ira di Hitler fu probabilmente trattenuta dal pensiero degli alleati cattolici quali l'Italia, la Spagna e Austria.¹⁶²

Il 23 marzo 1937, ministro del Reich e della Prussia per gli affari ecclesiastici vietava la pubblicazione e la stampa del documento:

L'enciclica papale rappresenta una grave violazione degli accordi stabiliti nel Concordato del Reich. Si trova in grave contraddizione con lo spirito del Concordato e con le sue precise indicazioni. [...] viene proibita, per richiamo all'art. 16 del Concordato del Reich, la stampa, la riproduzione e la diffusione dell'enciclica in qualunque forma.

La polizia intervenne sequestrando le copie ancora disponibili, chiudendo dodici tipografie che avevano partecipato alla diffusione, sospendendo per tre mesi i bollettini ufficiali diocesani che contenevano l'enciclica, ed esigendo (29 maggio) "ripari" dalla S. Sede.¹⁶³

Il governo del Reich cominciò a mostrarsi più duro verso le associazioni giovanili cattoliche; il 6 aprile Hitler ordinò che fossero ripresi i processi per immoralità contro alcuni ecclesiastici, interrotti a causa delle Olimpiadi del 1936. Ebbe così un nuovo inizio la propaganda volta a distruggere i legami tra i fedeli ed il clero; venne anche presa in considerazione l'idea di annullare il Concordato. Tra l'ambasciatore tedesco presso la S. Sede, barone von Bergen, e il cardinale Pacelli ci furono scambi di accuse di violazione del Concordato. La lotta tra Terzo Reich e Chiesa durò fino

¹⁶² G. Sale, *L'enciclica contro il nazismo*, pp. 117-119.

¹⁶³ W. Hofer, p. 119.

all'estate del 1938, poi venne improvvisamente sospesa. Forse perché, mentre la parte più radicale del nazionalsocialismo (Goebbels, Rosenberg, Heydrich) auspicava la caduta del Concordato, Hitler, volto ad una politica di espansione¹⁶⁴ pensò invece che non fosse utile far decadere un accordo internazionale, che comunque poteva violare a suo piacimento.¹⁶⁵

L'enciclica *Mit brennender Sorge* ebbe una eco internazionale, infatti non erano implicati solo i 27 milioni di cattolici tedeschi, ma anche i rapporti del Reich con le nazioni cattoliche, politica e religione si incontravano e la stampa internazionale era più che mai attenta. Fu la politica però, e non la religione, a determinare l'accettazione del messaggio papale. Mentre l'enciclica fu accolta in maniera positiva dalla Francia, Belgio, Gran Bretagna e Stati Uniti, fu invece ricevuta con freddezza dai regimi autoritari di Italia, Polonia, Romania, Bulgaria, ecc.¹⁶⁶ Positiva la reazione dei giornali ebrei, dell'Austria governata da partiti cattolico-nazionalisti, della Francia liberale, dell'America del Nord a maggioranza protestante, dell'America del Sud e della gran parte dell'America Latina.¹⁶⁷ In Germania, l'agenzia governativa *Deutsche diplomatische politische Korrespondenz* diramò un comunicato stampa che commentava la lettera pastorale. Secondo l'agenzia, la S. Sede aveva sempre approfittato del Concordato per "giocare sporco" nei confronti dell'alleato tedesco e continuava: "Il Reich deve giudicarla (l'enciclica) alquanto ostile, poiché da essa si potrebbe anche dedurre l'intenzione di voler inculcare in una parte del popolo tedesco sospetti e avversione contro il proprio Governo."¹⁶⁸ In Italia, se non si arrivò al divieto per la stampa cattolica di pubblicare il documento pontificio, tuttavia fu imposto ai giornali filogovernativi di farne solo cenno e seguire i criteri della stampa tedesca.

L'enciclica fu letta anche da protestanti e non credenti. Il *New Rotterdamsche Courant*, un giornale protestante olandese scriveva che essa era valida anche per i protestanti, "perché in essa il papa non si limita a difendere i diritti dei cattolici, ma quelli della libertà religiosa in generale."¹⁶⁹ In verità l'enciclica fu ricevuta ed interpretata da ognuno secondo la propria sensibilità.

Per quanto riguarda i contenuti, uno dei motivi di maggiore critica è il fatto che essa non cita mai Hitler o il nazionalsocialismo. Essa è in sostanza una condanna al neopaganesimo e alla violazione della libertà religiosa della Chiesa Cattolica. Se è vero che l'enciclica nega ogni razzismo all'interno del cristianesimo, per cui tutti i cristiani davanti a Dio sono uguali, è anche vero che al di fuori di questa religione sembra che esistano ancora delle discriminazioni. Si potrebbe pensare che il papa volesse proteggere tutti gli uomini indistintamente, però il fatto che nell'enciclica si accenni

¹⁶⁴ Ricordiamo l'*Anschluss* del marzo del 1938, l'annessione dell'Austria nel III Reich.

¹⁶⁵ G. Sale, *L'enciclica contro il nazismo*, p. 122.

¹⁶⁶ A. Rhodes, *Il Vaticano e le dittature 1922-1945*, Mursia, Milano, 1975, pp. 202-218.

¹⁶⁷ G. Sale, *L'enciclica contro il nazismo*, pp. 125, 126.

¹⁶⁸ *Ibidem*, p. 124.

¹⁶⁹ *Ibidem*, p. 127.

agli ebrei come crocifissori e si aggiunga che l'unica salvezza è in Cristo, lascia riflettere. Pare quasi che gli ebrei, finché rimangono nella loro fede, non abbiano possibilità di salvezza e siano ancora passibili della condanna di aver crocifisso il Figlio di Dio. La *Mit brennender Sorge* ebbe come conseguenza immediata tra il Reich e la S. Sede solo quella di peggiorare i rapporti.¹⁷⁰

5.1.2. L'ENCICLICA MIT BRENNENDER SORGE. I CONTENUTI.

Durante l'estate del 1936, i vescovi tedeschi riuniti a Fulda avevano indirizzato una lettera al papa suggerendo un'enciclica che riguardasse la situazione della Chiesa nei territori del Reich. Infatti la persecuzione della Chiesa peggiorava di anno in anno; gli avversari più radicali miravano addirittura alla scomparsa del cristianesimo, sorta di "dottrina giudaica" inadatta ad un popolo di razza ariana. La nuova religione del mito della razza dilagava, mettendo in crisi la religione di Cristo. Il 16 gennaio del 1937, a nome del papa, il segretario di Stato, cardinale Pacelli, invitò a Roma tre cardinali e due vescovi tedeschi, A. Bertram, C. Sculte, mons. von Faulhaber, mons. von Preysing e mons. von Galen. Da questo incontro risultò la necessità di un'enciclica sulla situazione della Chiesa nel Terzo Reich, un'enciclica che però non menzionasse né Hitler né il nazionalsocialismo. La redazione fu affidata a Faulhaber, che consegnò il primo abbozzo al cardinale Pacelli, il quale in collaborazione con Kaas e sotto la direzione di Pio XI, elaborò il testo per la versione definitiva.¹⁷¹

La *Mit brennender Sorge*,¹⁷² è stata scritta in tedesco e non in latino, per sottolineare la particolarità della situazione del Reich germanico. Nella lettera pastorale non si fa mai cenno diretto al popolo ebraico, ma si parla di popolo dell'antico patto e di crocifissori; né come abbiamo visto si nomina Hitler o il nazionalsocialismo.

Nell'introduzione, Pio XI apre con parole di sconforto per la situazione tedesca, facendo riferimento alle relazioni ricevute dall'episcopato: "Con viva ansia e con stupore sempre crescente veniamo osservando da lungo tempo la via dolorosa della Chiesa e il progressivo acuirsi dell'oppressione dei fedeli ad essa rimasti devoti nello spirito e nell'opera; e tutto ciò in quella terra e in mezzo a quel popolo, a cui San Bonifacio portò un giorno il luminoso e lieto messaggio di Cristo e del Regno di Dio [...]".¹⁷³

¹⁷⁰ A. Lacroix Riz, *Le Vatican, l'Europe et le Reich: de la Première guerre mondiale à la guerre froide*, Colin, Paris, 1996, pp. 280-284.

¹⁷¹ G. Sale, *L'enciclica contro il nazismo*, "La Civiltà cattolica" 8, 17 aprile 2004, pp. 114, 115.

¹⁷² Come tutte le encicliche, essa riprende l'antica tradizione delle lettere apostoliche e rappresenta un momento centrale del *magistero* della Chiesa. Il testo è finalizzato all'insegnamento ed ai richiami all'ortodossia cattolica. Si rivolge ai vescovi i quali poi trasmetteranno al clero ed alla comunità tale insegnamento. Per il contenuto, vedi Appendice.

¹⁷³ G. Lewy, p. 231.

Nella sezione I, il pontefice fa una breve cronistoria del Concordato, ricordando la sua fedeltà ai patti per il bene della Chiesa e del popolo tedesco, mentre il Concordato veniva invece violato “più o meno apertamente” dalla controparte. Nonostante tutto, la Chiesa ha continuato ad agire con moderazione per non strappare insieme alla “zizzania anche qualche buona pianta”. A questo punto Pio XI svela ai vescovi lo scopo dell’enciclica:

Lo scopo però della presente Lettera, o Venerabili Fratelli, è un altro. Come voi Ci avete visitato amabilmente durante la Nostra infermità, così Noi Ci rivolgiamo oggi a voi e, per mezzo vostro, ai fedeli cattolici della Germania, i quali, come tutti i figli sofferenti e perseguitati, stanno molto vicini al cuore del Padre comune. In questa ora in cui la loro fede viene provata, come vero oro, nel fuoco della tribolazione e della persecuzione, insidiosa o aperta, ed essi sono accerchiati da mille forme di organizzata repressione della libertà religiosa, in cui l’impossibilità di aver informazioni conformi a verità, e di difendersi con mezzi normali molto li opprime, hanno un doppio diritto ad una parola di verità e d’incoraggiamento morale da parte di Colui, al cui primo Predecessore il Salvatore diresse quella parola densa di significato: *“Io ho pregato per te, affinché la tua fede non vacilli, e tu a tua volta corrobori i tuoi fratelli”* (Luc. XXII, 32).

Nella sezione II vengono denunciate le dottrine panteiste, razziste e idolatriche:

Chi, con indeterminatezza panteistica, identifica Dio con l’universo, materializzando Dio nel mondo e deificando il mondo in Dio, non appartiene ai veri credenti. Né è tale chi, seguendo una sedicente concezione precristiana dell’antico germanismo, pone in luogo del Dio personale il fato tetro e impersonale, rinnegando la sapienza divina e la sua provvidenza. [...] Se la razza o il popolo, se lo Stato o una sua determinata forma, se i rappresentanti del potere statale o altri elementi fondamentali della società umana hanno nell’ordine naturale un posto essenziale e degno di rispetto; chi peraltro li distacca da questa scala di valori terreni, elevandoli a suprema norma di tutto, anche dei valori religiosi, e divinizzandoli con culto idolatrico perverte e falsifica l’ordine da Dio creato e imposto, è lontano dalla vera fede in Dio e da una concezione della vita ad essa conforme”.

Il papa fa una critica al neopaganesimo che, appoggiato anche da persone influenti del partito nazista, vuole creare una Chiesa nazionale a sostituzione della unica vera Chiesa, quella di Cristo.

Nella sezione III, contro coloro che disprezzano l’Antico Testamento come dottrina giudaica, il papa conferma il libro come parte integrante della Rivelazione e nega possa esistere una

supremazia della razza tra i cristiani. Però il popolo ebraico è ancora additato come crocifissore di Cristo e pare non possa esistere salvezza, se non nel Figlio di Dio:¹⁷⁴

[...]. A nessuno dunque è lecito dire: io credo in Dio e ciò è sufficiente per la mia religione. La parola del Salvatore non lascia posto a scappatoie di simile genere: "*Chi rinnega il Figlio non ha neanche il Padre; chi riconosce il Figlio ha anche il Padre*".

[...]. I libri Santi dell'Antico Testamento sono tutti parole di Dio, parte organica della Sua Rivelazione.

[...] Chi quindi vuole banditi dalla Chiesa e dalla scuola la storia biblica e i saggi insegnamenti dell'Antico Testamento, bestemmia la parola di Dio, bestemmia il piano della salute dell'Onnipotente ed erige a giudice dei piani divini un angusto e ristretto pensiero umano. Egli rinnega la fede in Gesù Cristo, apparso nella realtà della Sua carne, il quale prese natura umana da un popolo, che doveva poi crocifiggerlo in croce. Non comprende nulla del dramma mondiale del Figlio di Dio, il quale oppose al misfatto dei Suoi crocifissori, qual sommo sacerdote, l'azione divina della morte redentrice e fece così trovare all'Antico Testamento il suo compimento, la sua fine e la sua sublimazione nel Nuovo Testamento. La rivelazione culminata nell'Evangelo di Gesù Cristo è definitiva e obbligatoria per sempre, non ammette appendici di origine umana e, ancora meno, succedanei o sostituzioni di 'rivelazioni' arbitrarie, che alcuni banditori moderni vorrebbero far derivare dal così detto mito del sangue e della razza.

La sezione IV è una critica verso coloro che invitano i fedeli ad uscire dalla Chiesa pensando che il loro agire sia segno di fedeltà al regime. Questo era per la Chiesa Cattolica un fatto allarmante: nel 1934 circa 26.000 persone avevano abbandonato la Chiesa, 46.000 nel 1936, fino ad arrivare a 108.000 nel 1937.¹⁷⁵

Nella sezione V, il papa rivendica il suo primato e il dogma secondo cui non esiste vera fede se non si ha fede nel suo primato: "la fede in Cristo, nella Chiesa o nel Primato stanno in un sacro legame di interdipendenza". Ancora una volta poi afferma che volere una "Chiesa tedesca nazionale", significa rinnegare l'unica Chiesa, quella di Cristo.

Nella sezione VI Pio XI ammonisce i non cristiani (alludendo ai neopagani) che si appropriano del vocabolario cristiano.

La sezione VII presenta un ammonimento a tutti coloro che cercano di staccare la morale dalla fede religiosa e bandiscono l'insegnamento confessionale dalle scuole e dall'educazione, impedendo la formazione della società e della vita pubblica che di conseguenza perdono i valori morali.

¹⁷⁴ M. Phayer, *La Chiesa cattolica e l'olocausto*, Newton & Compton, Roma, 2001, p. 15.

¹⁷⁵ G. Lewy, p. 232.

Nella sezione VIII, Pio XI pone in contraddizione le leggi umane con quelle naturali, “tutte le leggi umane, che sono in contrasto col diritto naturale, sono affette da vizio originale”. Il credente ha diritto di professare la sua fede, le leggi che sopprimono tale diritto sono in contrasto con il diritto naturale, così come lo sono le leggi che non tengono conto nella questione scolastica della volontà dei genitori o la rendano inefficace con le minacce e con la violenza, in quanto i genitori hanno il diritto di educare secondo il loro meglio i propri figli.

La sezione IX è diretta ai giovani, che sono invitati a stare in guardia dalle teorie neopagane, e che vengono esortati ad essere fedeli alla patria, ma allo stesso tempo a rimanere fedeli a Dio. Poi segue una critica del papa verso il modo in cui sono educati i giovani:

Vi parlano molto di esercizi sportivi, i quali, usati secondo una ben intesa misura, danno una gagliardia fisica che è un beneficio per la gioventù. Ma ad essi oggi viene assegnata spesso un'estensione che non tiene conto né della formazione integrale ed armonica del corpo e dello spirito, né della conveniente cura della vita di famiglia, né del comandamento di santificare il giorno del Signore. Con un'indifferenza che confina col disprezzo, si toglie al giorno del Signore il suo carattere sacro e raccolto. Attendiamo fiduciosi dai giovani tedeschi cattolici che essi nel difficile ambiente delle organizzazioni obbligatorie dello Stato rivendichino esplicitamente il loro diritto a santificare cristianamente il giorno del Signore, che la cura di irrobustire il corpo non faccia loro dimenticare la loro anima immortale, che non si lascino sopraffare dal male e cerchino piuttosto di vincere il male con il bene (Rom. XII, 21), che quale loro altissima e nobilissima meta ritengano quella di conquistare la corona della vittoria nello stadio della vita eterna.

La sezione X è un incoraggiamento verso i sacerdoti e i religiosi tedeschi a continuare a servire nella fede con la dottrina, con l'esempio, con la dedizione quotidiana e la pazienza. Il papa termina con queste parole la sezione:

Abbiamo pesato ogni parola di questa Enciclica sulla bilancia della verità e insieme dell'amore. Non volevamo con silenzio inopportuno essere colpevoli di non aver chiarita la situazione, né con rigore eccessivo di aver indurito il cuore di coloro che, essendo sottoposti alla Nostra responsabilità pastorale, non sono meno oggetto del Nostro amore, perché ora camminano sulle vie dell'errore e si sono allontanati dalla Chiesa. Anche se molti di questi, conformatisi alle abitudini del nuovo ambiente, non hanno se non parole di infedeltà, di ingratitudine, e persino di ingiuria, per la casa paterna abbandonata e per il padre stesso, anche se dimenticano quanto prezioso sia ciò di cui essi hanno fatto getto, verrà il giorno in cui il raccapriccio che sentiranno della lontananza da Dio e della loro indigenza spirituale graverà su

questi figli oggi perduti, e il rimpianto nostalgico li ricondurrà a Dio, che allietò la loro giovinezza, e alla Chiesa, la cui mano materna loro insegnò il cammino verso il Padre Celeste. L'affrettare quest'ora è l'oggetto delle nostre incessanti preghiere.

La conclusione della lettera pastorale è un invito diretto ai vescovi, ai sacerdoti, ai religiosi, agli apostoli laici dell'Azione Cattolica, a tutti i diocesani, agli ammalati e ai prigionieri, a perseverare nella prova, nella speranza del ristabilimento di una vera pace tra la Chiesa e lo Stato tedesco. Ma anche se la pace non arrivasse, la Chiesa difenderà i suoi diritti e le sue libertà in nome di Dio.¹⁷⁶ In questa enciclica, dove il papa sottolinea come la Chiesa avesse sempre cercato la pace, si accusano coloro che avevano gettato le basi per una lotta di religione, ci si riferisce chiaramente ad alcune frange del partito nazista e in particolare alle teorie neopagane di Rosenberg. Pio XI non condanna il nazismo, ma alcuni elementi del nazismo contrari alla religione cattolica, vedi il riferimento alla parabola del grano e la zizzania. La Chiesa vuole mantenere buoni rapporti col nazismo, nel rispetto del Concordato, ed evitare una condanna che potrebbe danneggiare anche gli "elementi buoni" presenti nel nazismo. Però il papa è preoccupato di quei cattolici, iscritti al partito nazista, che rischiano di abbandonare la fede cristiana, per una nuova forma di religione basata sull'esaltazione della razza. Nonostante tutto, il desiderio è quello di mantenere i patti concordati. L'enciclica, dunque, condanna l'idolatria della razza, ma non il partito nazionalsocialista, né l'antisemitismo, né tanto meno Hitler. Emergono, invece, nell'enciclica l'antigiudaismo ed i pregiudizi religiosi contro gli Ebrei – chiari nelle allusioni ai crocifissori di Cristo – che erano ancora presenti nella Chiesa pre-conciliare del 1937.

Prima che l'enciclica tedesca fosse di dominio pubblico (22 marzo), venne pubblicata un'altra enciclica contro il comunismo ateo, la *Divini Redemptoris* (19 marzo) e poi il 28 marzo, anche l'enciclica, *Nos es muy conocida*, sui compiti del laicato cattolico perseguitato dal governo messicano. La Chiesa aveva sempre temuto e considerato come nemico mortale il comunismo e aveva manifestato una netta opposizione contro la Russia sovietica, contro il Messico e la Spagna repubblicana. Nella cattolicissima Spagna, con l'avvento nel 1936 del Fronte popolare di sinistra, le condizioni dei religiosi erano peggiorate¹⁷⁷, così la S. Sede si era schierata contro il regime repubblicano in favore di Franco.¹⁷⁸ Pio XI aveva risposto alle persecuzioni in Spagna con l'enciclica

¹⁷⁶ H. Jedin (diretta da), *Storia della Chiesa*, vol. X, tomo I, *La Chiesa nel ventesimo secolo: 1914-1975*, Jaca Book, Milano, 1980, p. 78.

¹⁷⁷ Bruno Lima, *La guerra civile spagnola (1936-'39): aspetti politico-religiosi: rapporti tra Stato e Chiesa dal 1931 alla vittoria di Francisco Franco*, Giulio Pastore, Trapani, 1997.

¹⁷⁸ Voce "Franco Francisco", in Microsoft Encarta Enciclopedia Plus, 2002: "Francisco Franco Bahamonde nasce il 4 dicembre 1892 a El Ferrol, non lontano da La Coruña. Entra all'Accademia Militare di Toledo all'età di 14 anni. Cinque anni più tardi diviene ufficiale e chiede di essere inserito nell'esercito d'Africa. Nel 1920 entra nei ranghi della Legione. Diviene col tempo un maestro nella guerra africana. Nel 1923 è tenente colonnello, due anni dopo

Dilectissima Nobis (1933), lottando sempre contro il comunismo ateo a cui aveva contrapposto la dottrina sociale della Chiesa, definita nell'enciclica del 1931, la *Quadragesimo anno*, che commemora appunto i 40 anni dell'enciclica *Rerum novarum*.¹⁷⁹

Pio XI, acerrimo nemico del bolscevismo, aveva dato inizialmente fiducia al nazismo. Aveva pensato forse ad una “cristianizzazione” di tale regime, come era in parte avvenuto in Italia, ma ora sicuramente nella mente del pontefice i dubbi crescevano.¹⁸⁰

5.1.3. HITLER A ROMA E LA MANCATA VISITA IN VATICANO

La visita del *Führer* a Roma avvenne dal 3 al 9 maggio del 1938, per restituire la visita che Mussolini gli aveva fatto a Berlino nel settembre precedente. Il Duce volle che l'accoglienza fosse grandiosa, intendendo impressionare il suo ospite. Fece costruire in chiaro stile fascista la stazione Ostiense, diede anche ordine che per l'arrivo di Hitler tutti gli edifici lungo il percorso prefissato fossero ridipinti e adornati di bandiere, frutta e fiori. Il dittatore tedesco, considerato il capo di Stato più potente d'Europa, giunse nella capitale la sera del 3 maggio, con un seguito di 5.000 persone. Si dice che rimase ammirato della bellezza di Roma e dei festeggiamenti di accoglienza dei fascisti, mentre lo infastidì l'essere accompagnato da Vittorio Emanuele III (da lui definito “il re schiaccianoci”), anziché da Mussolini, da lui molto stimato. Tra le varie dimostrazioni militari, ciò che impressionò maggiormente Hitler furono i 100 sommergibili che si inabissavano e riemergevano contemporaneamente. Poi, la mattina del 9 maggio, Hitler partiva dalla stazione Termini con Mussolini in direzione Firenze: essendosi il primo diletto di pittura confessò, dopo qualche anno, che nessuna città d'Europa l'aveva colpito come Firenze.¹⁸¹

In questa visita a Roma non era previsto nessun incontro del Cancelliere del Reich con il papa e Mussolini sapeva che questo mancato incontro gli avrebbe potuto procurare dei problemi con la

colonnello e nel 1926, a soli 34 anni, generale di brigata. Durante la dittatura del generale Primo de Rivera ha con lui contrasti sulla politica africana e viene nominato direttore dell'Accademia Militare di Saragozza. Accoglie senza alcun entusiasmo la proclamazione della seconda Repubblica e disapprova lo scioglimento della Accademia di Saragozza da parte del Governo Repubblicano, i cui vertici considerano Franco l'unico generale veramente pericoloso per l'esperienza socialista-repubblicana. Nonostante ciò, nel secondo biennio il Ministro Radicale Hidalgo lo nomina Capo di Stato Maggiore. Le idee basilari della linea di Franco prima della guerra civile sono il nazionalismo ad oltranza e l'anticomunismo. In realtà la sua ideologia si cristallizza negli anni tra il 1933 e il 1939: in questo periodo inizia a manifestare la sua religiosità e la sua semplicistica interpretazione del passato storico della Spagna, concepito come lotta perenne tra alcune forze tradizionali, religiose e patriottiche e altre antinazionali e legate alla massoneria. Incontra Hitler a Hendaya nel 1940 e Mussolini a Bordighera nel 1941. Nonostante le pressioni di Germania e Italia, Franco schiera la Spagna in una posizione di neutralità. Nel 1950 sposa Carmen Polo, di distinta famiglia asturiana. Il suo potere durerà fino alla sua morte, avvenuta il 20 novembre 1975 a Madrid”.

Per approfondimenti: Paul Preston, *Francisco Franco : la lunga vita del caudillo*, traduzione di Carla Lazzari, Mondadori, Milano, 1997.

¹⁷⁹ Guido Verucci, pp. 59-60.

¹⁸⁰ G. Sale, *L'enciclica contro il nazismo*, pp. 116.

¹⁸¹ G. Sale, *La visita di Hitler a Roma*, “La Civiltà cattolica” 17, 6 settembre 2003, pp. 343, 344; 353.

S. Sede e con i fascisti cattolici; per tale motivo si adoperò, alla vigilia dell'arrivo di Hitler a Roma, per fare da mediatore. I tentativi del Duce (comunque apprezzati dal papa) andarono a vuoto, contro il secco no di Hitler ad un possibile incontro e accordo con Pio XI sulla situazione dei cattolici in Germania. Così, per non pregiudicare i rapporti tra l'Italia fascista e la Germania nazista, la questione finì nel dimenticatoio.¹⁸²

Perché Hitler dopo aver lavorato per il Concordato del 1933 con la Chiesa Cattolica, non sfruttò l'occasione di incontrare il papa di persona?

La tattica di Hitler, ormai a Concordato definito, era probabilmente quella di non trattare con il Vaticano e nel limitare sempre di più l'influenza sociale della Chiesa nella vita pubblica. Un incontro con il papa non rientrava quindi nella sua politica. Un giornalista del *Neue Zürcher Zeitung* (giornale di Zurigo), commentava in quei giorni che era impossibile un avvicinamento tra nazismo e S. Sede perché il primo non rinunciava mai a tre punti fondamentali: l'idea della razza, l'antisemitismo e l'anticlericalismo.¹⁸³

Tre giorni prima che Hitler giungesse nella capitale, Pio XI si recò nella residenza di Castel Gandolfo come era solito fare in quel periodo dell'anno. Più di un mese prima il papa si era lamentato, in una lettera a Mussolini, che la città eterna accogliesse trionfalmente “un nemico così confessato della Chiesa Cattolica”. Ora, prima di ritirarsi a Castel Gandolfo, lasciava precise direttive su come affrontare la visita del dittatore: “Qualora in occasione della venuta in Italia del Cancelliere del Reich, signor A. Hitler, gli eccellentissimi vescovi riceveranno inviti a cerimonie in suo onore, il papa desidera che si astengano dall'accettarli in vista della persecuzione religiosa in Germania.”¹⁸⁴ Non era però nelle intenzioni di Pio XI interrompere le relazioni diplomatiche con il Reich e rischiare quindi di lasciare i cattolici tedeschi in balia della violenza nazista. Non tutti i vescovi seguirono le direttive della S. Sede di non esporre bandiere uncinata e non partecipare ai festeggiamenti. Tra gli ecclesiastici c'erano anche quelli che vedevano in Hitler un liberatore dalle potenze anticristiane del bolscevismo e la massoneria internazionale, ed erano convinti che la persecuzione dei cattolici tedeschi riguardasse solo preti politicizzati e cattolici comunisti. Il 4 maggio, festa dell'Esaltazione della Croce, il papa invitava a pregare il più possibile a favore dei cristiani, “perché tristi cose avvengono, molto tristi cose, e da lontano e da vicino. È tra le tristi cose questa: che non si trova troppo fuor di posto e fuor di tempo l'inalberare a Roma, il giorno della Santa Croce, l'insegna di un'altra croce che non è la croce di Cristo”.¹⁸⁵

¹⁸² *Ibidem*, pp. 350, 351.

¹⁸³ G. Sale, *La mancata visita di Hitler in Vaticano*, “La Civiltà cattolica” 19, 4 ottobre 2003, pp. 12, 13.

¹⁸⁴ *Ibidem*, pp. 11, 16.

¹⁸⁵ *Ibidem*, pp. 18, 21.

La sera del 9 maggio Hitler lasciò l'Italia dove non avrebbe fatto più ritorno, non visitò nessuna chiesa, né memorie cristiane in Roma, non attraversò via della Conciliazione e ammirò la cupola di S. Pietro solo dalla terrazza Borgia di Castel Sant'Angelo¹⁸⁶, forse a dimostrazione della superiorità del nazionalsocialismo su un cristianesimo che, nella mente del *Führer*, sarebbe presto scomparso dal Reich germanico.

5.1.4. LA MORTE DEL PAPA

Hitler abbandonava l'Italia per seguire il suo sogno di conquista, mentre il papa rimaneva a Roma sempre più perplesso per la situazione della sua Chiesa nel Reich tedesco. In giugno Pio XI aveva commissionato un'enciclica sull'antisemitismo, l'*Humani generis unitas*. Intanto, in Italia, Mussolini proclamava le leggi razziali. Gli ebrei venivano considerati fonte di inquinamento della razza italiana e cacciati dai posti di lavoro, i loro figli allontanati dalle scuole, veniva chiesto ai cattolici di evitarli ed erano proibiti i matrimoni tra ariani e non ariani. In Germania la situazione era peggiore: tra il 9 e il 10 novembre del 1938, la persecuzione antisemita esplose nella terribile *Kristallnacht*¹⁸⁷. Nonostante il papa dichiarasse come i cristiani fossero "spiritualmente semiti"¹⁸⁸, nulla fu fatto per fermare le violenze contro gli ebrei. Sembra, invece, che una clausola delle leggi razziali fasciste toccasse Pio XI in modo particolare, ed era quella sulla proibizione del matrimonio tra cattolici di origine ariana e quelli nati nella fede giudaica. Il papa scrisse, addirittura, a Vittorio Emanuele III per obiettare contro questa clausola, senza però né citare né protestare contro gli altri, e ben più gravi, provvedimenti antiebraici.¹⁸⁹

In questo "assordante silenzio", Pio XI, figlio del suo tempo, trascinava con sé l'eredità secolare della Chiesa Cattolica. Cercò di difendere il suo "impero" e i suoi "sudditi" attraverso compromessi non sempre vincenti.

¹⁸⁶ G. Sale, *La visita di Hitler a Roma*, p. 356.

¹⁸⁷ Voce "Notte dei cristalli", in Microsoft Encarta Enciclopedia Plus, 2002: "Episodio che prende il nome dalle vetrate infrante dai nazisti nei quartieri ebraici di diverse località della Germania nella notte tra il 9 e il 10 novembre del 1938 e che inaugurò la fase più violenta delle persecuzioni antisemite del regime instaurato da Hitler. Ne fornì il pretesto l'assassinio, avvenuto a Parigi il 6 novembre, del diplomatico tedesco Ernst von Rath da parte di un giovane esule ebreo, Hirsch Grynszpan, sconvolto dalla deportazione operata dai nazisti dei suoi genitori in Polonia. Per ritorsione Hitler scatenò una campagna punitiva coordinata tra Gioventù hitleriana e SS che in ventiquattr'ore devastò migliaia tra sinagoghe, negozi, uffici e abitazioni di ebrei, facendo quasi duecento vittime, e avviò ai campi di concentramento 26.000 ebrei. I titolari delle proprietà distrutte non solo non vennero risarciti, poiché gli ebrei tedeschi erano stati privati del diritto di stipulare indennità assicurative, ma in base a un decreto del 12 novembre subirono anche la confisca del 20% dei loro beni a titolo di multa. Tre giorni più tardi ai bambini ebrei fu formalmente proibito di frequentare le scuole tedesche. La notte dei cristalli segnò così il momento di passaggio dalla politica di discriminazione contro gli ebrei, avviata dal regime nazista con le leggi di Norimberga del 1935, a quella dello sterminio di massa, la cosiddetta 'soluzione finale' del problema ebraico portata a compimento con la Shoah".

¹⁸⁸ M. Phayer, p. 18.

¹⁸⁹ D.I. Kertzer, p. 304.

Verso la fine del 1938, la sua salute cominciò a peggiorare e il 10 febbraio del 1939 morì. Il giorno seguente avrebbe dovuto ricevere l'alto clero italiano, commemorando il decennale della Conciliazione con l'Italia. Dopo la sua morte, il successore Eugenio Pacelli pensò bene, per mantenere buoni rapporti con Hitler, di seppellire l'enciclica "segreta" negli archivi vaticani evitando qualsiasi, se pur minima, critica al regime. Il nuovo papa assunse il nome di Pio XII.¹⁹⁰

¹⁹⁰ G. Zizola, *Il conclave*, Newton & Compton, Roma, 1997, p. 201.

CONCLUSIONE

Approfittando della grande crisi del popolo tedesco, il nazismo dilagò come un'epidemia infettiva. La maggioranza dei tedeschi vedeva in Hitler il salvatore della patria. Da capo di un piccolo partito – mai rinunciando al sogno della “grande Germania”, alla denuncia del Trattato di Versailles, all'antisemitismo e al razzismo – Hitler divenne nel 1933 il *Führer* del Terzo Reich. Il dittatore risvegliò nel popolo quei sentimenti di ostilità tipici del razzismo e dell'antisemitismo, per cui nel settembre 1935 furono proclamate le *Leggi di Norimberga* e nella notte tra il 9 e il 10 novembre 1938, nella tremenda *Notte dei cristalli*, si diede il via ad una persecuzione continua e sistematica degli ebrei.

Come fu possibile che una dottrina assurda come quella del razzismo abbia guidato la politica di un grande popolo? Perché vi fu questo consenso ad Hitler? E soprattutto perché la voce morale della Chiesa continuò a tacere, scivolando sempre di più in una politica di collaborazione?

Il nazionalsocialismo si servì di armi potenti e vincenti come quelle della propaganda e di un apparato repressivo e terroristico (*Gestapo*, *SS*). In più, i successi in politica estera e la ripresa economica della Germania, dopo la grande crisi, confusero milioni di persone. Ma anche il mito della terra e del sangue affascinò un popolo che usciva dall'umiliazione di una guerra e che sperava di rinascere più forte. Il Vaticano guardò l'ascesa del nazismo inizialmente con sospetto, ma quando si trattò di venire a patti con Hitler, nel 1933, non ebbe esitazioni. Il dittatore forniva garanzie di protezione e assicurava libertà di azione alla Chiesa. Eppure i nazisti violarono il Concordato a loro piacimento. Perché la Chiesa accettò un concordato con un dittatore inaffidabile e pericoloso? Perché si sottomise al gioco dei potenti? E per quale motivo Pio XI non si fece sentire dall'alto della sua autorità?

Le stesse attrazioni che il nazismo aveva sul popolo, furono esercitate anche sugli ecclesiastici. La Chiesa appoggiava l'anticomunismo nazista contrapposto alle correnti liberali, anticlericali e atee, e credeva che il rafforzarsi del Terzo Reich avrebbe rafforzato anche la sua autorità. Anche lo spirito antisemita del nazismo trovava consonanze nella tradizione secolare della Chiesa. Tutto questo, insieme alla promessa della salvaguardia delle organizzazioni ecclesiastiche, delle scuole, dei giornali cattolici, fece in modo che si giungesse ad un accordo.

Al tempo di Pio XI ci si limitò a protestare contro le violazioni del Concordato, ma unendo alle proteste anche affermazioni di lealtà allo Stato. L'opposizione della Chiesa fu molto circoscritta: alla base c'era la “preoccupazione per i suoi interessi istituzionali più che la fede nella libertà e giustizia per tutti gli uomini”¹⁹¹. L'atto più temerario di Pio XI fu la pubblicazione

¹⁹¹ G. Lewy, p. 466.

dell'enciclica, *Mit brennender Sorge*, che condannava il neopaganesimo nazista e le violazioni del Concordato, anche se Hitler e il nazionalsocialismo non furono mai citati.

La Chiesa Cattolica, diceva Pio XI nel 1933, non si era mai impegnata per una forma di governo piuttosto che per un'altra. La Chiesa ha sostenuto in sua difesa la politica della neutralità verso le diverse forme di governo, principio, secondo il papa, proveniente direttamente dalle Sacre Scritture, che inviterebbero ad obbedire al potere costituito.

In realtà la posizione della Chiesa verso un dato governo è stabilita anche secondo l'atteggiamento tenuto verso i diritti della religione. Ricordiamo, infatti, che la Chiesa appoggiò i ribelli e non i regimi repubblicani di Messico e Spagna, quando le chiese venivano bruciate e i preti uccisi.

Mentre la terribile tragedia messa in atto dal nazismo cominciava a farsi sempre più palese, la voce del papa e dell'episcopato tedesco continuò a tacere. Certo, nessuno è in grado di dire se la Chiesa sarebbe emersa più forte, seguendo una politica di denuncia anziché di compromesso. Ricordando l'Olocausto è anche facile puntare il dito. Tanti comunque sono i colpevoli per quello che è accaduto in Germania in quegli anni bui.

Questa tesi vuole essere anche un atto di incoraggiamento per non ricadere negli stessi errori del passato. La difesa dell'istituzione deve cedere di fronte alla difesa dell'integrità morale. La voce della Chiesa deve elevarsi al di sopra di ogni cosa, anche dell'autorità stabilita, per denunciare l'ingiustizia, il razzismo, la violenza e l'orrore della guerra. Tutto quello che è accaduto, giusto o sbagliato che sia, bisogna conservarlo nel ricordo. Una celebre citazione di George Santoya dice: "Chi dimentica la storia è destinato a ripeterla".

APPENDICE

*I PATTI LATERANENSI*¹⁹²

Sezione 1

STATO E CHIESA CATTOLICA

1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato, ai quattro allegati annessi, e al Concordato, sottoscritti in Roma, fra la Santa Sede e l'Italia, l'11 febbraio 1929.

2. Le opere e le espropriazioni da compiersi in esecuzione del Trattato e del Concordato sono dichiarate di pubblica utilità.

Per le espropriazioni da compiersi entro i limiti del piano regolatore di Roma sono applicabili le norme vigenti per le espropriazioni dipendenti dall'esecuzione del piano stesso.

La indennità dovuta agli espropriandi sarà determinata in base a stima redatta dai competenti uffici dell'Amministrazione dei lavori pubblici ed approvata dal Ministro.

In caso di mancata accettazione della stima da parte del proprietario, la indennità sarà fissata inappellabilmente da un collegio di tre membri, dei quali uno sarà nominato dal Ministro per i lavori pubblici, uno dall'interessato e il terzo dal primo presidente della Corte di appello di Roma.

Qualora l'interessato, dopo aver negata l'accettazione della indennità, ometta di designare il suo rappresentante entro un mese dall'avvenuta opposizione alla stima, questa s'intenderà definitivamente accettata.

3. Con regio decreto su proposta del Ministro per le finanze, saranno adottati i provvedimenti finanziari occorrenti per l'esecuzione del Trattato e del Concordato, e saranno introdotte in bilancio le necessarie variazioni.

4. La presente legge entrerà in vigore con lo scambio delle ratifiche del Trattato e del Concordato.

¹⁹² Legge 27 maggio 1929, n. 810. Esecuzione del Trattato, dei quattro allegati annessi al Concordato, sottoscritti in Roma, fra la Santa Sede e l'Italia, l'11 febbraio 1929, pubblicata nel *Suppl. ord. Gazz. Uff.* 5 giugno 1929, n. 130.

TRATTATO FRA LA SANTA SEDE E L'ITALIA

In nome della Santissima Trinità.

Premesso:

Che la Santa Sede e l'Italia hanno riconosciuto la convenienza di eliminare ogni ragione di dissidio fra loro esistente con l'addivenire ad una sistemazione definitiva dei reciproci rapporti, che sia conforme a giustizia ed alla dignità delle due Alte Parti e che, assicurando alla Santa Sede in modo stabile una condizione di fatto e di diritto la quale Le garantisca l'assoluta indipendenza per l'adempimento della Sua alta missione nel mondo, consenta alla Santa Sede stessa di riconoscere composta in modo definitivo ed irrevocabile la "questione romana", sorta nel 1870 con l'annessione di Roma al Regno d'Italia sotto la dinastia di Casa Savoia;

Che dovendosi, per assicurare alla Santa Sede l'assoluta e visibile indipendenza, garantire una sovranità indiscutibile pur nel campo internazionale, si è ravvisata la necessità di costituire, con particolari modalità, la Città del Vaticano, riconoscendo sulla medesima alla Santa Sede la piena proprietà e l'esclusiva ed assoluta potestà e giurisdizione sovrana;

Sua Santità il Sommo Pontefice Pio XI e Sua Maestà Vittorio Emanuele III, Re d'Italia, hanno risoluto di stipulare un Trattato, nominando a tale effetto due Plenipotenziari, cioè, per parte di Sua Santità, Sua Eminenza Reverendissima il signor Cardinale Pietro Gasparri, Suo Segretario di Stato, e, per parte di Sua Maestà, Sua Eccellenza il signor Cavaliere Benito Mussolini, Primo Ministro e Capo del Governo; i quali, scambiati i loro rispettivi pieni poteri e trovati in buona e dovuta forma, hanno convenuto negli articoli seguenti:

1. L'Italia riconosce e riafferma il principio consacrato nell'art. 1 dello Statuto del Regno 4 marzo 1848, pel quale la religione cattolica, apostolica e romana è la sola religione dello Stato.
2. L'Italia riconosce la sovranità della Santa Sede nel campo internazionale come attributo inerente alla sua natura, in conformità alla sua tradizione ed alle esigenze della sua missione nel mondo.
3. L'Italia riconosce alla Santa Sede la piena proprietà e la esclusiva ed assoluta potestà e giurisdizione sovrana sul Vaticano, com'è attualmente costituito, con tutte le sue pertinenze e dotazioni, creandosi per tal modo la Città del Vaticano per gli speciali fini e con le modalità di cui al presente Trattato. I confini di detta Città sono indicati nella pianta che costituisce l'allegato 1 del presente Trattato, del quale forma parte integrante.

Resta peraltro inteso che la Piazza di San Pietro, pur facendo parte della Città del Vaticano, continuerà ad essere normalmente aperta al pubblico e soggetta ai poteri di polizia delle autorità italiane; le quali si arresteranno ai piedi della scalinata della Basilica, sebbene questa continui ad essere destinata al culto pubblico, e si asterranno perciò dal montare ed accedere alla detta Basilica, salvo che siano invitate ad intervenire dall'autorità competente.

Quando la Santa Sede, in vista di particolari funzioni, credesse di sottrarre temporaneamente la piazza di San Pietro al libero transito del pubblico, le autorità italiane, a meno che non fossero invitate dall'autorità competente a rimanere, si ritireranno al di là delle linee esterne del colonnato berniniano e del loro prolungamento.

4. La sovranità e la giurisdizione esclusiva, che l'Italia riconosce alla Santa Sede sulla Città del Vaticano, importa che nella medesima non possa esplicitarsi alcuna ingerenza da parte del Governo italiano e che non vi sia altra autorità che quella della Santa Sede.

5. Per l'esecuzione di quanto è stabilito nell'articolo precedente, prima dell'entrata in vigore del presente Trattato, il territorio costituente la Città del Vaticano dovrà essere, a cura del Governo italiano, reso libero da ogni vincolo e da eventuali occupatori. La Santa Sede provvederà a chiuderne gli accessi, recingendo le parti aperte, tranne la piazza di San Pietro.

Resta per altro convenuto che, per quanto riflette gli immobili ivi esistenti, appartenenti ad istituti od enti religiosi, provvederà direttamente la Santa Sede a regolare i suoi rapporti con questi, disinteressandosene lo Stato italiano.

6. L'Italia provvederà, a mezzo degli accordi occorrenti con gli enti interessati, che alla Città del Vaticano sia assicurata un'adeguata dotazione di acque in proprietà.

Provvederà, inoltre, alla comunicazione con le ferrovie dello Stato mediante la costruzione di una stazione ferroviaria nella Città del Vaticano, nella località indicata nell'allegata pianta (allegato 1) e mediante la circolazione di veicoli propri del Vaticano sulle ferrovie italiane.

Provvederà altresì al collegamento, direttamente anche cogli altri Stati, dei servizi telegrafici, telefonici, radiotelegrafici, radiotelefonici e postali nella Città del Vaticano.

Provvederà infine anche al coordinamento degli altri servizi pubblici.

A tutto quanto sopra si provvederà a spese dello Stato italiano e nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Trattato.

La Santa Sede provvederà, a sue spese, alla sistemazione degli accessi del Vaticano già esistenti e degli altri che in seguito credesse di aprire.

Saranno presi accordi tra la Santa Sede e lo Stato italiano per la circolazione nel territorio di quest'ultimo dei veicoli terrestri e degli aeromobili della Città del Vaticano.

7. Nel territorio italiano intorno alla Città del Vaticano il Governo si impegna a non permettere nuove costruzioni, che costituiscano intorpetto, ed a provvedere, per lo stesso fine, alla parziale demolizione di quelle già esistenti da Porta Cavalleggeri e lungo la via Aurelia ed il viale Vaticano. In conformità alle norme del diritto internazionale, è vietato agli aeromobili di qualsiasi specie di trasvolare sul territorio del Vaticano.

Nella piazza Rusticucci e nelle zone adiacenti al colonnato, ove non si estende la extraterritorialità di cui all'art. 15, qualsiasi mutamento edilizio o stradale, che possa interessare la Città del Vaticano, si farà di comune accordo.

8. L'Italia, considerando sacra ed inviolabile la persona del Sommo Pontefice, dichiara punibile l'attentato contro di Essa e la provocazione a commetterlo con le stesse pene stabilite per l'attentato e la provocazione a commetterlo contro la persona del Re.

Le offese e le ingiurie pubbliche commesse nel territorio Italiano contro la persona del Sommo Pontefice con discorsi, con fatti e con scritti, sono punite come le offese e le ingiurie alla persona del Re.

9. In conformità alle norme del diritto internazionale sono soggette alla sovranità della Santa Sede tutte le persone aventi stabile residenza nella Città del Vaticano. Tale residenza non si perde per il semplice fatto di una temporanea dimora altrove, non accompagnata dalla perdita dell'abitazione nella Città stessa o da altre circostanze comprovanti l'abbandono di detta residenza.

Cessando di essere soggette alla sovranità della Santa Sede, le persone menzionate nel comma precedente, ove a termini della legge italiana, indipendentemente dalle circostanze di fatto sopra previste, non siano da ritenere munite di altra cittadinanza, saranno in Italia considerate senz'altro cittadini italiani.

Alle persone stesse, mentre sono soggette alla sovranità della Santa Sede, saranno applicabili nel territorio del Regno d'Italia, anche nelle materie in cui deve essere osservata la legge personale (quando non siano regolate da norme emanate dalla Santa Sede), quelle della legislazione italiana, e, ove si tratti di persona che sia da ritenere munita di altra cittadinanza, quelle dello Stato cui essa appartiene.

10. I dignitari della Chiesa e le persone appartenenti alla Corte Pontificia, che verranno indicati in un elenco da concordarsi fra le Alte Parti contraenti, anche quando non fossero cittadini del Vaticano, saranno sempre ed in ogni caso rispetto all'Italia esenti dal servizio militare, dalla giuria e da ogni prestazione di carattere personale.

Questa disposizione si applica pure ai funzionari di ruolo dichiarati dalla Santa Sede indispensabili, addetti in modo stabile e con stipendio fisso agli uffici della Santa Sede, nonché ai dicasteri ed agli uffici indicati appresso negli artt. 13, 14, 15 e 16, esistenti fuori della Città del Vaticano. Tali funzionari saranno indicati in altro elenco, da concordarsi come sopra è detto e che annualmente sarà aggiornato dalla Santa Sede.

Gli ecclesiastici che, per ragione di ufficio, partecipano fuori della Città del Vaticano all'emanazione degli atti della Santa Sede, non sono soggetti per cagione di essi a nessun impedimento, investigazione o molestia da parte delle autorità italiane.

Ogni persona straniera investita di ufficio ecclesiastico in Roma gode delle garanzie personali competenti ai cittadini italiani in virtù delle leggi del Regno.

11. Gli enti centrali della Chiesa Cattolica sono esenti da ogni ingerenza da parte dello Stato italiano (salvo le disposizioni delle leggi italiane concernenti gli acquisti dei corpi morali), nonché dalla conversione nei riguardi dei beni immobili.

12. L'Italia riconosce alla Santa Sede il diritto di legazione attivo e passivo secondo le regole generali del diritto internazionale.

Gli inviati dei Governi esteri presso la Santa Sede continuano a godere nel Regno di tutte le prerogative ed immunità, che spettano agli agenti diplomatici secondo il diritto internazionale, e le loro sedi potranno continuare a rimanere nel territorio italiano godendo delle immunità loro dovute a norma del diritto internazionale, anche se i loro Stati non abbiano rapporti diplomatici con l'Italia.

Resta inteso che l'Italia si impegna a lasciare sempre ed in ogni caso libera la corrispondenza da tutti gli Stati, compresi i belligeranti, alla Santa Sede e viceversa, nonché il libero accesso dei Vescovi di tutto il mondo alla Sede Apostolica.

Le Alte Parti contraenti si impegnano a stabilire fra loro normali rapporti diplomatici, mediante accreditamento di un Ambasciatore italiano presso la Santa Sede e di un Nunzio pontificio presso l'Italia, il quale sarà il decano del Corpo diplomatico, a termini del diritto consuetudinario riconosciuto dal Congresso di Vienna con atto del 9 giugno 1815.

Per effetto della riconosciuta sovranità e senza pregiudizio di quanto è disposto nel successivo art. 19, i diplomatici della Santa Sede ed i corrieri spediti in nome del Sommo Pontefice godono nel

territorio italiano, anche in tempo di guerra, dello stesso trattamento dovuto ai diplomatici ed ai corrieri di gabinetto degli altri Governi esteri, secondo le norme del diritto internazionale.

13. L'Italia riconosce alla Santa Sede la piena proprietà delle Basiliche patriarcali di San Giovanni in Laterano, di Santa Maria Maggiore e di San Paolo, cogli edifici annessi (allegato II, 1, 2 e 3).

Lo Stato trasferisce alla Santa Sede la libera gestione ed amministrazione della detta Basilica di San Paolo e dell'annesso Monastero, versando altresì alla Santa Sede i capitali corrispondenti alle somme stanziare annualmente nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per la detta Basilica.

Resta del pari inteso che la Santa Sede è libera proprietaria del dipendente edificio di San Callisto presso Santa Maria in Trastevere (allegato II, 9).

14. L'Italia riconosce alla Santa Sede la piena proprietà del palazzo pontificio di Castel Gandolfo con tutte le dotazioni, attinenze e dipendenze (allegato II, 4), quali ora si trovano già in possesso della Santa Sede medesima, nonché si obbliga a cederLe, parimenti in piena proprietà, effettuandone la consegna entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Trattato, la Villa Barberini in Castel Gandolfo con tutte le dotazioni attinenze e dipendenze (II, 5).

Per integrare la proprietà degli immobili siti nel lato nord del Colle Gianicolense appartenenti Ala Sacra Congregazione di Propaganda Fide e ad altri Istituti ecclesiastici e prospicienti verso i palazzi vaticani, lo Stato si impegna a trasferire alla Santa Sede od agli enti che saranno da Essa indicati gli immobili di proprietà dello Stato o di terzi esistenti in detta zona. Gli immobili appartenenti alla detta Congregazione e ad altri Istituti e quelli da trasferire sono indicati nell'allegata pianta (allegato II, 12).

L'Italia, infine, trasferisce alla Santa Sede in piena e libera proprietà gli edifici ex-conventuali in Roma annessi alla Basilica dei Santi XII Apostoli ed alle chiese di Sant'Andrea della Valle e di San Carlo ai Catinari, con tutti gli annessi e dipendenze (allegato III, 3, 4 e 5), e da consegnarsi liberi da occupatori entro un anno dall'entrata in vigore del presente Trattato.

15. Gli immobili indicati nell'art. 13 e negli alinea primo e secondo dell'art. 14, nonché i palazzi della Dataria, della Cancelleria, di Propaganda Fide in Piazza di Spagna, il palazzo del Sant'Offizio ed adiacenze, quello dei Convertendi (ora Congregazione per la Chiesa Orientale) in piazza Scossacavalli, il palazzo del Vicariato (allegato II, 6, 7, 8, 10 e 11), e gli altri edifici nei quali la Santa Sede in avvenire crederà di sistemare altri suoi Dicasteri, benché facenti parte del territorio

dello Stato italiano, godranno delle immunità riconosciute dal diritto internazionale alle sedi degli agenti diplomatici di Stati esteri.

Le stesse immunità si applicano pure nei riguardi delle altre chiese, anche fuori di Roma, durante il tempo in cui vengano nelle medesime, senza essere aperte al pubblico, celebrate funzioni coll'intervento del Sommo Pontefice.

16. Gli immobili indicati nei tre articoli precedenti, nonché quelli adibiti a sedi dei seguenti Istituti pontifici, Università Gregoriana, Istituto Biblico, Orientale, Archeologico, Seminario Russo, Collegio Lombardo, i due palazzi di Sant'Apollinare e la Casa degli esercizi per il Clero di San Giovanni e Paolo (allegato III, 1, *I-bis*, 2, 6, 7, 8), non saranno mai assoggettati a vincoli o ad espropriazioni per causa di pubblica utilità, se non previo accordo con la Santa Sede, e saranno esenti da tributi sia ordinari che straordinari tanto verso lo Stato quanto verso qualsiasi altro ente.

E' in facoltà della Santa Sede di dare a tutti i suddetti immobili, indicati nel presente articolo e nei tre articoli precedenti, l'assetto che creda, senza bisogno di autorizzazioni o consensi da parte di autorità governative, provinciali e comunali Italiane, le quali possono all'uopo fare sicuro assegnamento sulle nobili tradizioni artistiche che vanta la Chiesa Cattolica.

17. Le retribuzioni, di qualsiasi natura, dovute dalla Santa Sede, dagli altri enti centrali della Chiesa Cattolica e dagli enti gestiti direttamente dalla Santa Sede anche fuori di Roma, a dignitari, impiegati e salariati, anche non stabili, saranno nel territorio italiano esenti, a decorrere dal 1° gennaio 1929, da qualsiasi tributo tanto verso lo Stato quanto verso ogni altro ente.

18. I tesori d'arte e di scienza esistenti nella Città del Vaticano e nel Palazzo Lateranense rimarranno visibili agli studiosi ed ai visitatori, pur essendo riservata alla Santa Sede piena libertà di regolare l'accesso del pubblico.

19. I diplomatici e gli inviati della Santa Sede, i diplomatici e gli inviati dei Governi esteri presso la Santa Sede e i dignitari della Chiesa provenienti dall'estero diretti alla Città del Vaticano e muniti di passaporti degli Stati di provenienza, vistati dai rappresentanti pontifici all'estero, potranno senz'altra formalità accedere alla medesima attraverso il territorio italiano. Altrettanto dicasi per le suddette persone, le quali munite di regolare passaporto pontificio si recheranno dalla Città del Vaticano all'estero.

20. Le merci provenienti dall'estero e dirette alla Città del Vaticano, o, fuori della medesima, ad istituzioni od uffici della Santa Sede, saranno sempre ammesse da qualunque punto del confine italiano ed in qualunque porto del Regno al transito per il territorio italiano con piena esenzione dai diritti doganali e daziari.

21. Tutti i Cardinali godono in Italia degli onori dovuti ai Principi del sangue: quelli residenti in Roma, anche fuori della Città del Vaticano, sono, a tutti gli effetti, cittadini della medesima.

Durante la vacanza della Sede Pontificia, l'Italia provvede in modo speciale a che non sia ostacolato il libero transito ed accesso dei Cardinali attraverso il territorio italiano al Vaticano, e che non si ponga impedimento o limitazione alla libertà personale dei medesimi.

Cura, inoltre, l'Italia che nel suo territorio all'intorno della Città del Vaticano non vengano commessi atti, che comunque possano turbare le adunanze del Conclave.

Le dette norme valgono anche Per i Conclavi che si tenessero fuori della Città del Vaticano, nonché per i Concili presieduti dal Sommo Pontefice o dai suoi Legati e nei riguardi dei Vescovi chiamati a parteciparvi.

22. A richiesta della Santa Sede e per delegazione che potrà essere data dalla medesima o nei singoli casi o in modo permanente, l'Italia provvederà nel suo territorio alla punizione dei delitti che venissero commessi nella Città del Vaticano, salvo quando l'autore del delitto si sia rifugiato nel territorio italiano, nel qual caso si procederà senz'altro contro di lui a norma delle leggi italiane.

La Santa Sede consegnerà allo Stato italiano le persone, che si fossero rifugiate nella Città del Vaticano, imputate di atti, commessi nel territorio italiano, che siano ritenuti delittuosi dalle leggi di ambedue gli Stati.

Analogamente si provvederà per le persone imputate di delitti che si fossero rifugiate negli immobili dichiarati immuni nell'art. 15, a meno che i preposti ai detti immobili preferiscano invitare gli agenti italiani ad entrarvi per arrestarle.

23. Per l'esecuzione nel Regno delle sentenze emanate dai tribunali della Città del Vaticano si applicheranno le norme del diritto internazionale.

Avranno invece senz'altro piena efficacia giuridica, anche a tutti gli effetti civili, in Italia le sentenze ed i provvedimenti emanati da autorità ecclesiastiche ed ufficialmente comunicati alle autorità civili, circa persone ecclesiastiche o religiose e concernenti materie spirituali o disciplinari.

24. La Santa Sede, in relazione alla sovranità che Le compete anche nel campo internazionale, dichiara che Essa vuole rimanere e rimarrà estranea alle competizioni temporali fra gli altri Stati ed ai Congressi internazionali indetti per tale oggetto, a meno che le parti contendenti facciano concorde appello alla sua missione di pace, riservandosi in ogni caso di far valere la sua potestà morale e spirituale.

In conseguenza di ciò la Città del Vaticano sarà sempre ed in ogni caso considerata territorio neutrale ed inviolabile.

25. Con speciale convenzione sottoscritta unitamente al presente Trattato, la quale costituisce l'Allegato IV al medesimo e ne forma parte integrante, si provvede alla liquidazione dei crediti della Santa Sede verso l'Italia.

26. La Santa Sede ritiene che con gli accordi, i quali sono oggi sottoscritti, Le viene assicurato adeguatamente quanto Le occorre per provvedere con la dovuta libertà ed indipendenza al governo pastorale della Diocesi di Roma e della Chiesa Cattolica in Italia e nel mondo; dichiara definitivamente ed irrevocabilmente composta e quindi eliminata la " questione romana " e riconosce il Regno d'Italia sotto la dinastia di Casa Savoia con Roma capitale dello Stato italiano.

Alla sua volta l'Italia riconosce lo Stato della Città del Vaticano sotto la sovranità del Sommo Pontefice.

E' abrogata la legge 13 maggio 1871, n. 214, e qualunque altra disposizione contraria al presente Trattato.

27. Il presente Trattato, non oltre quattro mesi dalla firma, sarà sottoposto alla ratifica del Sommo Pontefice e del Re d'Italia ed entrerà in vigore all'atto stesso dello scambio delle ratifiche.

Roma, addì undici febbraio millenovecentoventinove.

(L.S.) Pietro Cardinale Gasparri.

(L.S.) Benito Mussolini.

Seguono:

Allegato I: *Pianta del territorio dello Stato della Città del Vaticano.*

Allegato II: *Piante degli immobili . con privilegio di extraterritorialità e con esenzione da espropriazione e da tributi (Tavole XII).*

Allegato III: *Piante degli Immobili esenti da espropriazione e da tributi' (Tavole VIII).*

Allegato IV: Convenzione finanziaria. (Si omettono le piante allegate).

[...].

ALLEGATO IV. CONVENZIONE FINANZIARIA

In nome della Santissima Trinità.

Si premette:

Che la Santa Sede e l'Italia, a seguito della stipulazione del Trattato, col quale è stata definitivamente composta la " questione romana ", hanno ritenuto necessario regolare con una convenzione distinta, ma formante parte integrante del medesimo, i loro rapporti finanziari;

Che il Sommo Pontefice, considerando da un lato i danni ingenti subiti dalla Sede Apostolica per la perdita del patrimonio di San Pietro, costituito dagli antichi Stati Pontifici, e dei beni degli enti ecclesiastici, e dall'altro i bisogni sempre crescenti della Chiesa pur soltanto nella città di Roma, e tuttavia avendo anche presente la situazione finanziaria dello Stato e le condizioni economiche del popolo italiano specialmente dopo la guerra, ha ritenuto di limitare allo stretto necessario la richiesta di indennizzo, domandando una somma, parte in contanti e parte in consolidato, la quale è in valore di molto inferiore a quella che a tutt'oggi lo Stato avrebbe dovuto sborsare alla Santa Sede medesima anche solo in esecuzione dell'impegno assunto con la legge 13 maggio 1871;

Che lo Stato italiano, apprezzando i paterni sentimenti del Sommo Pontefice, ha creduto doveroso aderire alla richiesta del pagamento di detta somma;

Le due Alte Parti, rappresentate dai medesimi Plenipotenziari, hanno convenuto:

1. L'Italia si obbliga a versare, allo scambio delle ratifiche del Trattato, alla Santa Sede la somma di lire 750.000.000 (settecento cinquanta milioni) ed a consegnare contemporaneamente alla medesima tanto consolidato italiano 5 per cento al portatore (col cupone scadente al 30 giugno p.v.) del valore nominale di lire italiane 1.000.000.000 (un miliardo).

2. La Santa Sede dichiara di accettare quanto sopra a definitiva sistemazione dei suoi rapporti finanziari con l'Italia in dipendenza degli avvenimenti del 1870.

3. Tutti gli atti da compiere per l'esecuzione del Trattato, della presente Convenzione e del Concordato, saranno esenti da ogni tributo.

Roma, undici febbraio millenovecentoventinove.

(L.S.) Pietro Cardinale Gasparri.

(L.S.) Benito Mussolini.

CONCORDATO FRA LA SANTA SEDE E L'ITALIA.

In nome della Santissima Trinita

Premesso:

Che fin dall'inizio delle trattative tra la Santa Sede e l'Italia per risolvere la «questione romana» la Santa Sede stessa ha proposto che il Trattato relativo a detta questione fosse accompagnato, per necessario complemento, da un Concordato, inteso a regolare le condizioni della religione e della Chiesa in Italia; che é stato conchiuso e firmato oggi stesso il Trattato per la soluzione della «questione romana»; Sua Santità il Sommo Pontefice Pio XI e Sua Maestà Vittorio Emanuele III, Re d'Italia, hanno risoluto di fare un Concordato, ed all'uopo hanno nominato gli stessi Plenipotenziari, delegati per la stipulazione del Trattato, cioè per parte di Sua Santità, Sua Eminenza Reverendissima il signor Cardinale Pietro Gasparri, Suo Segretario di Stato, e per parte di Sua Maestà, Sua Eccellenza il signor Cavaliere Benito Mussolini, Primo Ministro e Capo del Governo, i quali, scambiati i loro pieni poteri e trovati in buona e dovuta forma, hanno convenuto negli articoli seguenti:

1. L'Italia, ai sensi dell'articolo 1 del Trattato, assicura alla Chiesa Cattolica il libero esercizio del potere spirituale, il libero e pubblico esercizio del culto, nonché della sua giurisdizione in materia ecclesiastica in conformità alle norme del presente Concordato; ove occorra, accorda agli ecclesiastici per gli atti del loro ministero spirituale la difesa da parte delle sue autorità.

In considerazione del carattere sacro della Città Eterna, sede vescovile del Sommo Pontefice, centro del mondo cattolico e meta di pellegrinaggi, il Governo italiano avrà cura di impedire in Roma tutto ciò che possa essere in contrasto col detto carattere.

2. La Santa Sede comunica e corrisponde liberamente con i Vescovi, col clero e con tutto il mondo cattolico senza alcuna ingerenza del Governo italiano. Parimenti, per tutto quanto si riferisce al ministero pastorale, i Vescovi comunicano e corrispondono liberamente col loro clero e con tutti i fedeli.

Tanto la Santa Sede quanto i Vescovi possono pubblicare liberamente ed anche affiggere nell'interno ed alle porte esterne degli edifici destinati al culto o ad uffici del loro ministero le istruzioni, ordinanze, lettere pastorali, bollettini diocesani ed altri atti riguardanti il governo spirituale dei fedeli, che crederanno di emanare nell'ambito della loro competenza. Tali

pubblicazioni ed affissioni ed in genere tutti gli atti e documenti relativi al governo spirituale dei fedeli non sono soggetti ad oneri fiscali. Le dette pubblicazioni per quanto riguarda la Santa Sede possono essere fatte in qualunque lingua, quelle dei Vescovi sono fatte in lingua italiana o latina; ma, accanto al testo italiano, l'autorità ecclesiastica può aggiungere la traduzione in altre lingue. Le autorità ecclesiastiche possono senza alcuna ingerenza delle autorità civili eseguire collette nell'interno ed all'ingresso delle chiese nonché negli edifici di loro proprietà.

3. Gli studenti di teologia, quelli degli ultimi due anni di propedeutica alla teologia avviati al sacerdozio ed i novizi degli istituti religiosi possono, a loro richiesta, rinviare, di anno in anno, fino al ventesimo-sesto anno di età, l'adempimento degli obblighi del servizio militare. I chierici ordinati in sacris ed i religiosi, che hanno emesso i voti, sono esenti dal servizio militare, salvo il caso di mobilitazione generale. In tale caso, i sacerdoti passano nelle forze armate dello Stato, ma è loro conservato l'abito ecclesiastico, affinché esercitino fra le truppe il sacro ministero sotto la giurisdizione ecclesiastica dell'Ordinario militare ai sensi dell'art. 14. Gli altri chierici o religiosi sono di preferenza destinati ai servizi sanitari.

Tuttavia anche se si sia disposta la mobilitazione generale, sono dispensati dal presentarsi alla chiamata i sacerdoti con cura di anime. Si considerano tali gli ordinari, i parroci, i vice parroci o coadiutori, i vicari ed i sacerdoti stabilmente preposti a rettorie di chiese aperte al culto.

4. Gli ecclesiastici ed i religiosi sono esenti dall'ufficio di giurato.

5. Nessun ecclesiastico può essere assunto o rimanere in un impiego od ufficio dello Stato italiano o di enti pubblici dipendenti dal medesimo senza il nulla-osta dell'ordinario diocesano. La revoca del nulla-osta priva l'ecclesiastico della capacità di continuare ad esercitare l'impiego o l'ufficio assunto. In ogni caso i sacerdoti apostati o irretiti da censura non potranno essere assunti né conservati in un insegnamento, in un ufficio od in un impiego, nei quali siano a contatto immediato col pubblico.

6. Gli stipendi e gli altri assegni, di cui godono gli ecclesiastici in ragione del loro ufficio, sono esenti da pignorabilità nella stessa misura in cui lo sono gli stipendi e gli assegni degli impiegati dello Stato.

7. Gli ecclesiastici non possono essere richiesti da magistrati o da altra autorità e dare informazioni su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per ragione del sacro ministero.

8. Nel caso di deferimento al magistrato penale di un ecclesiastico o di un religioso per delitto, il Procuratore del Re deve informare immediatamente l'ordinario della diocesi, nel cui territorio egli esercita giurisdizione; e deve sollecitamente trasmettere di ufficio al medesimo la decisione istruttoria o, ove abbia luogo, la sentenza terminativa del giudizio tanto in primo grado quanto in appello. In caso di arresto, l'ecclesiastico o il religioso è trattato col riguardo dovuto al suo stato ed al suo grado gerarchico. Nel caso di condanna di un ecclesiastico o di un religioso, la pena è scontata possibilmente in locali separati da quelli destinati ai laici, a meno che l'ordinario competente non abbia ridotto il condannato allo stato laicale.

9. Di regola, gli edifici aperti al culto sono esenti da requisizioni od occupazioni. Occorrendo per gravi necessità pubbliche occupare un edificio aperto al culto, l'autorità che procede all'occupazione deve prendere previamente accordi con l'ordinario a meno che ragioni di assoluta urgenza a ciò si oppongano. In tale ipotesi l'autorità procedente deve informare immediatamente il medesimo. Salvo i casi di urgente necessità, la forza pubblica non può entrare, per l'esercizio delle sue funzioni, negli edifici aperti al culto, senza averne dato previo avviso all'autorità ecclesiastica.

10. Non si potrà per qualsiasi causa procedere alla demolizione di edifici aperti al culto, se non previo accordo colla componente autorità ecclesiastica.

11. Lo Stato riconosce i giorni festivi stabiliti dalla Chiesa, che sono i seguenti:

tutte le domeniche;

il primo giorno dell'anno;

il giorno dell'epifania (6 gennaio);

il giorno della festa di San Giuseppe (19 marzo);

il giorno dell'Ascensione;

il giorno del Corpus domini;

il giorno della festa di SS. Apostoli Pietro e Paolo (29 giugno);

il giorno dell'Assunzione della B.V. Maria (15 agosto);

il giorno di Ognissanti (1° novembre);

il giorno della festa dell'Immacolata Concezione (8 dicembre);

il giorno di Natale (25 dicembre).

12. Nelle domeniche e nelle feste di precetto, nelle chiese in cui officia un Capitolo, il celebrante la Messa Conventuale canterà, secondo le norme della sacra liturgia, una preghiera per la prosperità del Re d'Italia e dello Stato italiano.

13. Il Governo italiano comunica alla Santa Sede la tabella organica del personale ecclesiastico di ruolo adibito al servizio dell'assistenza spirituale presso le forze militari dello Stato appena essa sia stata approvata nei modi di legge. La designazione degli ecclesiastici, cui é commessa l'alta direzione del servizio di assistenza spirituale (ordinario militare, vicario ed ispettori), é fatta confidenzialmente dalla Santa Sede al Governo italiano. Qualora il Governo italiano abbia ragioni da opporre alla fatta designazione, ne darà comunicazione alla Santa Sede, la quale procederà ad altra designazione. L'ordinario militare sarà rivestito della dignità arcivescovile. La nomina dei cappellani militari é fatta dalla competente autorità dello Stato italiano su designazione dell'ordinario militare.

14. Le truppe italiane di aria, di terra e di mare godono, nei riguardi dei doveri religiosi, dei privilegi e delle esenzioni consentite dal diritto canonico. I cappellani militari hanno, riguardo alle dette truppe, competenze parrocchiali. Essi esercitano il sacro ministero sotto la giurisdizione dell'ordinario militare, assistito dalla propria Curia. L'ordinario militare ha giurisdizione anche sul personale religioso maschile e femminile, addetto agli ospedali militari.

15. L'arcivescovo ordinario militare é proposto al Capitolo della chiesa del Pantheon in Roma, costituendo con esso il clero, cui é affidato il servizio religioso di detta Basilica. Tale clero è autorizzato a provvedere a tutte le funzioni religiose, anche fuori di Roma, che in conformità alle regole canoniche siano richieste dallo Stato o dalla Reale Casa. La Santa Sede consente a conferire a tutti i canonici componenti il capitolo dal Pantheon la dignità di protonotari ad instar, durante munere. La nomina di ciascuno di essi sarà fatta dal cardinale Vicario di Roma, dietro presentazione da parte di Sua maestà il Re d'Italia, previa confidenziale indicazione del presentando. La Santa Sede si riserva di trasferire ad altra chiesa la Diaconia.

16. Le Alte Parti contraenti procederanno d'accordo, a mezzo di commissioni miste, ad una revisione delle circoscrizioni delle diocesi, allo scopo di renderla possibilmente rispondente a quelle delle province dello Stato. Resta inteso che la Santa Sede erigerà la diocesi di Zara; che nessuna

parte del territorio soggetto alla sovranità del Regno d'Italia dipenderà da un Vescovo, la cui sede si trovi in territorio soggetto alla sovranità dello Stato, e che nessuna diocesi del Regno comprenderà zone di territorio soggette alla sovranità dello Stato. Lo stesso principio sarà osservato per tutte le parrocchie esistenti o da costruirsi in territori vicini ai confini dello Stato. Le modificazioni, che dopo l'assetto innanzi accennato si dovessero in avvenire arrecare alle circoscrizioni delle diocesi, saranno disposte dalla Santa Sede previ accordi col Governo italiano ed in osservanza delle direttive su espresse, salvo le piccole rettifiche di territorio richieste dal bene delle anime.

17. La riduzione delle diocesi che risulterà dall'applicazione dell'articolo precedente, sarà attuata via via che le diocesi medesime si renderanno vacanti. Resta inteso che la riduzione non importerà soppressione dei titoli delle diocesi né dei capitoli, che saranno conservati, pur raggruppandosi le diocesi in modo che i capoluoghi delle medesime corrispondano a quelli delle province. Le riduzioni suddette lasceranno salve tutte le attuali risorse economiche delle diocesi e degli altri enti ecclesiastici esistenti nelle medesime, compresi gli assegni ora corrisposti dallo Stato italiano.

18. Dovendosi, per disposizione dell'autorità ecclesiastica, raggruppare in via provvisoria o definitiva più parrocchie, sia affidandole ad un solo parroco assistito da uno o più vice parroci, sia riunendo in un solo presbiterio più sacerdoti, lo Stato manterrà inalterato il trattamento economico dovuto a dette parrocchie.

19. La scelta degli Arcivescovi e Vescovi appartiene alla Santa Sede. Prima di procedere alla nomina di un Arcivescovo o di un Vescovo diocesano o di un coadiutore cum iure successioni, la Santa Sede comunicherà il nome della persona prescelta al Governo italiano per assicurarsi che il medesimo non abbia ragioni di carattere politico da sollevare contro la nomina. Le pratiche relative si svolgeranno con la maggiore possibile sollecitudine e con ogni riservatezza, in modo che sia mantenuto il segreto sulla persona prescelta, finché non avvenga la nomina della medesima.

20. I Vescovi, prima di prendere possesso della loro diocesi, prestano nelle mani del Capo dello Stato un giuramento di fedeltà secondo la formula seguente:

«Davanti a Dio e sui Santi Vangeli, io giuro e prometto, siccome si conviene ad un Vescovo, fedeltà allo Stato italiano. Io giuro e prometto di rispettare e di far rispettare dal mio clero il Re ed il Governo stabilito secondo le leggi costituzionali dello Stato. Io giuro e prometto inoltre che non parteciperò ad alcun accordo né assisterò ad alcun consiglio che possa recar danno allo Stato italiano ed all'ordine pubblico e che non permetterò al mio clero simili partecipazioni.

Preoccupandomi del bene e dell'interesse dello Stato italiano, cercherò di evitare ogni danno che possa minacciarlo».

21. La provvista dei benefici ecclesiastici appartiene all'autorità ecclesiastica. Le nomine degli investiti dei benefici parrocchiali sono dall'autorità ecclesiastica competente comunicate riservatamente al Governo italiano e non possono avere corso prima che siano passati trenta giorni dalla comunicazione. In questo termine, il Governo italiano, ove gravi ragioni si oppongano alla nomina, può manifestarle riservatamente all'autorità ecclesiastica, la quale, permanendo il dissenso, deferirà il caso alla Santa Sede. Sopraggiungendo gravi ragioni che rendano dannosa la permanenza di un ecclesiastico in un determinato beneficio parrocchiale, il Governo italiano comunicherà tali ragioni all'ordinario, che d'accordo col Governo prenderà entro tre mesi le misure appropriate. In caso di divergenza tra l'ordinario ed il Governo, la Santa Sede affiderà la soluzione della questione a due ecclesiastici di sua scelta, i quali d'accordo con due delegati del Governo italiano prenderanno una decisione definitiva.

22. Non possono essere investiti di benefici esistenti in Italia ecclesiastici che non siano cittadini italiani. I titolari delle diocesi e delle parrocchie devono inoltre parlare la lingua italiana. Occorrendo, dovranno essere loro assegnati coadiutori che, oltre l'italiano, intendano e parlino anche la lingua localmente in uso, allo scopo di prestare l'assistenza religiosa nella lingua dei fedeli secondo le regole della Chiesa.

23. Le disposizioni degli artt. 16, 17, 19, 20, 21 e 22 non riguardano Roma e le diocesi suburbicarie. Resta anche inteso che, qualora la Santa Sede procedesse ad un nuovo assetto di dette diocesi, rimarrebbero invariati gli assegni oggi corrisposti dallo Stato italiano sia alle mense sia alle altre istituzioni ecclesiastiche.

24. Sono aboliti l'exequatur, il regio placet, nonché ogni nomina cesarea o regia in materia di provvista di benefici od uffici ecclesiastici in tutta Italia, salve le eccezioni stabilite dall'art. 29, lettera g).

25. Lo Stato italiano rinuncia alla prerogativa sovrana del regio patronato sui benefici maggiori e minori. È abolita la regalia sui benefici maggiori e minori. È abolito anche il terzo pensionabile nelle Province dell'ex-regno delle due Sicilie. Gli oneri relativi cessano di far carico allo Stato ed alle amministrazioni dipendenti.

26. La nomina degli investiti dei benefici maggiori e minori e di chi rappresenta temporaneamente la sede o il beneficio vacante ha effetto dalla data della provvista ecclesiastica, che sarà ufficialmente partecipata al Governo. L'amministrazione ed il godimento delle rendite, durante la vacanza, sono disciplinati dalle norme del diritto canonico. In caso di cattiva gestione, lo Stato italiano, presi accordi con l'autorità ecclesiastica, può procedere al sequestro delle temporalità del beneficio, devolvendone il reddito netto a favore dell'investito, o, in sua mancanza, a vantaggio del beneficio.

27. Le basiliche della Santa Casa di Loreto, di San Francesco in Assisi e di Sant'Antonio in Padova con gli edifici ed opere annesse, eccettuate quelle di carattere meramente laico, saranno cedute alla Santa Sede e la loro amministrazione spetterà liberamente alla medesima. Saranno parimenti liberi da ogni ingerenza dello Stato e da conversione di altri enti di qualsiasi natura gestiti dalla Santa Sede in Italia nonché i Collegi di missioni. Restano, tuttavia, in ogni caso applicabili le leggi italiane concernenti gli acquisti dei corpi morali. Relativamente ai beni ora appartenenti ai detti Santuari, si procederà alla ripartizione a mezzo di commissione mista, avendo riguardo ai diritti dei terzi ed alle dotazioni necessarie alle dette opere meramente laiche. Per gli altri Santuari, nei quali esistano amministrazioni civili, subentrerà la libera gestione dell'autorità ecclesiastica, salva, ove del caso, la ripartizione dei beni a norma del precedente capoverso.

28. Per tranquillizzare le coscienze, la Santa Sede accorderà piena condonazione a tutti coloro che, a seguito delle leggi italiane eversive del patrimonio ecclesiastico, si trovino in possesso di beni ecclesiastici. A tale scopo la Santa Sede darà agli ordinari le opportune istruzioni.

29. Lo Stato italiano rivedrà la sua legislazione in quanto interessa la materia ecclesiastica, al fine di riformarla ed integrarla, per metterla in armonia colle direttive, alle quali si ispira il Trattato stipulato colla Santa Sede ed il presente Concordato. Resta fin da ora convenuto fra le due Alte Parti contraenti quanto appresso:

a. Ferma restando la personalità giuridica degli enti ecclesiastici finora riconosciuti dalle leggi italiane (Santa Sede, diocesi, capitoli, seminari, parrocchie, ecc.), tale personalità sarà riconosciuta anche alle chiese pubbliche aperte al culto, che già non l'abbiano, comprese quelle già appartenenti agli enti ecclesiastici soppressi, con assegnazione, nei riguardi di queste ultime, della rendita che attualmente il Fondo per il culto destina a ciascuna di esse. Salvo quanto è disposto nel precedente art. 27, i Consigli di amministrazione, dovunque esistano e qualunque sia la loro denominazione, anche se composti totalmente o in maggioranza di laici, non dovranno ingerirsi nei servizi di culto e la nomina dei componenti sarà fatta d'intesa con l'autorità ecclesiastica.

b. Sarà riconosciuta la personalità giuridica delle associazioni religiose, con o senza voti, approvate dalla Santa Sede, che abbiano la loro sede principale nel Regno, e siano ivi rappresentate, giuridicamente e di fatto, da persone che abbiano la cittadinanza italiana e siano in Italia domiciliate. Sarà riconosciuta, inoltre, la personalità giuridica delle Province religiose italiane, nei limiti del territorio dello Stato e sue colonie, delle associazioni aventi la sede principale all'estero, quando concorrano le stesse condizioni. Sarà riconosciuta altresì la personalità giuridica delle case, quando dalle regole particolari dei singoli ordini sia attribuita alle medesime la capacità di acquistare e possedere. Sarà riconosciuta infine la personalità giuridica alle Case generalizie ed alle Procure delle associazioni, religiose, anche estere. Le associazioni o le case religiose, le quali già abbiano la personalità giuridica, la conserveranno. Gli atti relativi ai trasferimenti degli immobili, dei quali le associazioni sono già in possesso, dagli attuali intestatari alle associazioni stesse saranno esenti da ogni tributo.

c. Le confraternite aventi scopo esclusivo o prevalente di culto non sono soggette ad ulteriori trasformazioni nei fini, e dipendono dall'autorità ecclesiastica, per quanto riguarda il funzionamento e l'amministrazione.

d. Sono ammesse le fondazioni di culto di qualsiasi specie, purché consti che rispondano alle esigenze religiose della popolazione e non ne derivi alcun onere finanziario allo Stato. Tale disposizione si applica anche alle fondazioni già esistenti di fatto.

e. Nelle amministrazioni civili del patrimonio ecclesiastico proveniente dalle leggi eversive i Consigli di amministrazione saranno formati per metà con membri designati dall'autorità ecclesiastica. Altrettanto dicasi per i Fondi di religione delle nuove Province.

f. Gli atti compiuti finora da enti ecclesiastici o religiosi senza l'osservanza delle leggi civili potranno essere riconosciuti e regolarizzati dallo Stato italiano, su domanda dell'ordinario da presentarsi entro tre anni dalla entrata in vigore del presente Concordato.

g. Lo Stato italiano rinunzia ai privilegi di esenzione giurisdizionale ecclesiastica del clero palatino in tutta Italia (salvo per quello addetto alle chiese della Santa Sindone di Torino, di Superga, del Sudario di Roma ed alle cappelle annesse ai palazzi di dimora dei Sovrani e dei Principi Reali), rientrando tutte le nomine e provviste di benefici ed uffici sotto le norme degli articoli precedenti. Una apposita Commissione provvederà all'assegnazione ad ogni Basilica o Chiesa palatina di una congrua dotazione con i decreti indicati per i beni dei santuari nell'art. 27.

h. Ferme restando le agevolazioni tributarie già stabilite a favore degli enti ecclesiastici dalle leggi italiane fin qui vigenti, il fine di culto o di religione e, a tutti gli effetti tributari, equiparato ai fini di beneficenza e di istruzione. È abolita la tassa straordinaria del 30 per cento imposta con l'art. 18 della l. 15 agosto 1867, n. 3848; la quota di concorso di cui agli artt. 31 della l. 7 luglio 1866, n. 3036 e 20 della l. 15 agosto 1867, n. 3848; nonché la tassa sul passaggio di usufrutto dei beni costituenti la dotazione di benefici ed altri enti ecclesiastici, stabilita dall'art. 1 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270, rimanendo esclusa anche per l'avvenire l'istituzione di qualsiasi tributo speciale a carico dei beni della Chiesa. Non saranno applicate ai ministri del culto per l'esercizio del ministero sacerdotale l'imposta sulle professioni e la tassa di patente, istituite con il r.d. 18 novembre 1923, n. 2538, in luogo della soppressa tassa di esercizio e rivendita, né qualsiasi altro tributo del genere.

i. L'uso dell'abito ecclesiastico o religioso da parte di secolari o da parte di ecclesiastici e di religiosi, ai quali sia interdetto con provvedimento definitivo della competente autorità ecclesiastica, che dovrà a questo fine essere ufficialmente comunicato al Governo italiano, é vietato e punito colle stesse sanzioni e pene, colle quali é vietato e punito l'uso abusivo della divisa militare.

30. La gestione ordinaria e straordinaria dei beni appartenenti a qualsiasi istituto ecclesiastico od associazione religiosa ha luogo sotto la vigilanza ed il controllo delle competenti autorità della Chiesa, escluso ogni intervento da parte dello Stato italiano, e senza obbligo di assoggettare a conversione i beni immobili.

Lo Stato italiano riconosce agli istituti ecclesiastici ed alle associazioni religiose la capacità di acquistare beni, salve le disposizioni delle leggi civili concernenti gli acquisti dei corpi morali. Lo Stato italiano, finché con nuovi accordi non sarà stabilito diversamente, continuerà a supplire alle deficienze dei redditi dei benefici ecclesiastici con assegni da corrispondere in misura non inferiore al valore reale di quella stabilita dalle leggi attualmente in vigore: in considerazione di ciò, la gestione patrimoniale di detti benefici, per quanto concerne gli atti e contratti eccedenti la semplice amministrazione, avrà luogo con intervento da parte dello Stato italiano, ed in caso di vacanza la consegna dei beni sarà fatta colla presenza di un rappresentante del Governo, redigendosi analogo verbale. Non sono soggetti all'intervento suddetto le mense vescovili delle diocesi suburbicarie ed i patrimoni dei capitoli e delle parrocchie di Roma e delle dette diocesi. Agli effetti del supplemento di congrua, l'ammontare dei redditi che su dette mense e patrimoni sono corrisposti ai beneficiati, risulterà da una dichiarazione resa annualmente sotto la propria responsabilità dal Vescovo suburbicario per le diocesi e dal Cardinale Vicario per la città di Roma.

31. L'erezione di nuovi enti ecclesiastici od associazioni religiose sarà fatta dall'autorità ecclesiastica secondo le norme del diritto canonico: il loro riconoscimento agli effetti civili sarà fatto dalle autorità civili.

32. I riconoscimenti e le autorizzazioni previste nelle disposizioni del presente Concordato e del Trattato avranno luogo con le norme stabilite dalle leggi civili, che dovranno essere poste in armonia con le disposizioni del Concordato medesimo e del Trattato.

33. È riservata alla Santa Sede la disponibilità delle catacombe esistenti nel suolo di Roma e della altre parti del territorio del Regno, con l'onere conseguente della custodia, della manutenzione e della conservazione. Essa può quindi, con l'osservanza delle leggi dello Stato e con la salvezza degli eventuali diritti di terzi, procedere alle occorrenti escavazioni ed al trasferimento dei corpi santi.

34. Lo Stato italiano, volendo ridonare all'istituto del matrimonio, che é a base della famiglia, dignità conforme alle tradizioni cattoliche del suo popolo, riconosce al sacramento del matrimonio, disciplinato dal diritto canonico, gli effetti civili. Le pubblicazioni del matrimonio come sopra saranno effettuate, oltre che nella chiesa parrocchiale, anche nella casa comunale. Subito dopo la celebrazione il parroco spiegherà ai coniugi gli effetti civili del matrimonio, dando lettura degli articoli del codice civile riguardanti i diritti ed i doveri dei coniugi, e redigerà l'atto di matrimonio, del quale entro cinque giorni trasmetterà copia integrale al Comune, affinché venga trascritto nei registri dello stato civile. Le cause concernenti la nullità del matrimonio e la dispensa dal matrimonio rato e non consumato sono riservate alla competenza dei tribunali e dei dicasteri ecclesiastici.

I provvedimenti e le sentenze relative, quando siano divenute definitive, saranno portate al Supremo Tribunale della Segnatura, il quale controllerà se siano state rispettate le norme del diritto canonico relative alla competenza del giudice, alla citazione ed alla legittima rappresentanza o contumacia delle parti. I detti provvedimenti e sentenze definitive coi relativi decreti del Supremo Tribunale della Segnatura saranno trasmessi alla Corte di appello dello Stato competente per territorio, la quale, con ordinanze emesse in camera di consiglio, li renderà esecutivi agli effetti civili ed ordinerà che siano annotati nei registri dello stato civile a margine dell'atto di matrimonio. Quanto alle cause di separazione personale, la Santa Sede consente che siano giudicate dall'autorità giudiziaria civile.

35. Per le scuole di istruzione media tenute da enti ecclesiastici o religiosi rimane fermo l'istituto dell'esame di Stato ad effettiva parità di condizioni per candidati di istituti governativi e candidati di dette scuole.

36. L'Italia considera fondamento e coronamento dell'istruzione pubblica l'insegnamento della dottrina cristiana secondo la forma ricevuta dalla tradizione cattolica. E perciò consente che l'insegnamento religioso ora impartito nelle scuole pubbliche elementari abbia un ulteriore sviluppo nelle scuole medie, secondo programmi da stabilirsi d'accordo tra la Santa Sede e lo Stato. Tale insegnamento sarà dato a mezzo di maestri e professori, sacerdoti e religiosi approvati dall'autorità ecclesiastica, e sussidiariamente a mezzo di maestri e professori laici, che siano a questo fine muniti di un certificato di idoneità da rilasciarsi dall'ordinario diocesano. La revoca del certificato da parte dell'ordinario priva senz'altro l'insegnante della capacità di insegnare. Pel detto insegnamento religioso nelle scuole pubbliche non saranno adottati che i libri di testo approvati dalla autorità ecclesiastica.

37. I dirigenti delle associazioni statali per l'educazione fisica, per l'istruzione preliminare, degli Avanguardisti e dei Balilla, per rendere possibile l'istruzione e l'assistenza religiosa della gioventù loro affidata, disporranno gli orari in modo da non impedire nelle domeniche e nelle feste di precetto l'adempimento dei doveri religiosi. Altrettanto disporranno i dirigenti delle scuole pubbliche nelle eventuali adunanze degli alunni nei detti giorni festivi.

38. Le nomine dei professori dell'Università Cattolica del Sacro Cuore e del dipendente Istituto di Magistero Maria Immacolata sono subordinate al nulla osta da parte della Santa Sede diretto ad assicurare che non vi sia alcunché da eccepire dal punto di vista morale e religioso.

39. Le università, i seminari maggiori e minori, sia diocesani, sia interdiocesani, sia regionali, le accademie, i collegi e gli altri istituti cattolici per la formazione e la cultura degli ecclesiastici continueranno a dipendere unicamente dalla Santa Sede, senza alcuna ingerenza delle autorità scolastiche del regno.

40. Le lauree in sacra teologia date dalle facoltà approvate dalla Santa Sede saranno riconosciute dallo Stato italiano. Saranno parimenti riconosciuti i diplomi, che si conseguono nelle scuole di paleografia, archivistica e diplomatica documentaria erette presso la biblioteca e l'archivio nella Città del Vaticano.

41. L'Italia autorizza l'uso nel Regno e nelle sue colonie delle onorificenze cavalleresche pontificie mediante registrazione del breve di nomina, da farsi su presentazione del breve stesso e domanda scritta dell'interessato.

42. L'Italia ammetterà il riconoscimento, mediante decreto reale dei titoli nobiliari conferiti dai Sommi Pontefici anche dopo il 1870 e di quelli che saranno conferiti in avvenire. Saranno stabiliti casi nei quali il detto riconoscimento non è soggetto in Italia al pagamento di tassa.

43. Lo Stato italiano riconosce le organizzazioni dipendenti dall'Azione Cattolica Italiana, in quanto esse, siccome la Santa Sede ha disposto, svolgano la loro attività al di fuori di ogni partito politico e sotto l'immediata dipendenza della gerarchia della Chiesa per la diffusione e l'attuazione dei principi cattolici. La Santa Sede prende occasione dalla stipulazione del presente Concordato per rinnovare a tutti gli ecclesiastici e religiosi d'Italia il divieto di iscriversi e militare in qualsiasi partito politico.

44. Se in avvenire sorgesse qualche difficoltà sull'interpretazione del presente Concordato, la Santa Sede e l'Italia procederanno di comune intelligenza ad una amichevole soluzione.

45. Il presente Concordato entrerà in vigore allo scambio delle ratifiche, contemporaneamente al Trattato, stipulato fra le stesse Alte Parti, che elimina la «questione romana». Con l'entrata in vigore del presente Concordato, cesseranno di applicarsi in Italia le disposizioni dei Concordati decaduti degli ex-Stati italiani. Le leggi austriache, le leggi, i regolamenti, le ordinanze e i decreti dello Stato italiano attualmente vigenti, in quanto siano in contrasto colle disposizioni del presente Concordato, si intendono abrogati con l'entrata in vigore del medesimo. Per predisporre la esecuzione del presente Concordato sarà nominata subito dopo la firma del medesimo, una Commissione composta da persone designate da ambedue le Alte Parti.

CONCORDATO TRA LA S. SEDE E L'IMPERO TEDESCO

Sua santità Papa Pio XI, e il presidente del Reich Germanico, concordi nel desiderio di fortificare e sviluppare le relazioni amichevoli tra la S. Sede e il Reich Germanico, volendo regolare i rapporti tra la S. Sede e lo Stato in modo stabile e soddisfacente per entrambi le parti, hanno deciso di concludere una solenne Convenzione che completi i concordati conclusi con alcuni Stati particolari della Germania ed assicuri per gli altri un criterio uniforme nel trattamento delle relative questioni, secondo i principi formulati nel presente Concordato.

A questo scopo, sua santità papa Pio XI ha nominato sua eminenza il cardinale Eugen Pacelli, suo segretario di Stato, come suo ministro plenipotenziario, e il presidente del Reich Germanico ha nominato il vice cancelliere del Reich Germanico, Franz von Papen, i quali, scambiati i loro rispettivi pieni poteri e trovati in buona e appropriata forma, hanno concordato i seguenti articoli:

Articolo 1

Il Reich garantisce alla Chiesa cattolica libera professione religiosa e pubblico esercizio del culto; le riconosce autonomia di governo e di amministrazione entro i limiti delle leggi generali dello stato, e il diritto di emanare nell'ambito delle sue competenze leggi e disposizioni vincolanti per i suoi membri.

Articolo 2

I concordati stabiliti con Bavaria (1924), Prussia (1919), e Baden (1932) rimangono in vigore e i diritti e i privilegi della Chiesa cattolica negli Stati nominati vengono conservati. Per gli altri Stati i provvedimenti di questo Concordato si applicano integralmente. Questi sono obbligatori anche per i suddetti tre Stati.

Nel futuro, concordati con Stati particolari saranno stabiliti solo con il consenso del Governo del Reich.

Articolo 3

Per coltivare buoni rapporti, come si è fatto finora, nella capitale del Reich tedesco risiederà un Nunzio apostolico e presso la S. Sede un ambasciatore del Reich Germanico.

Articolo 4

La S. Sede gode in Germania piena libertà nei suoi rapporti e nella sua corrispondenza con i vescovi, con il clero e con gli appartenenti alla Chiesa cattolica. Lo stesso vale per i vescovi e le altre autorità diocesane per i loro rapporti coi fedeli in tutti gli affari concernenti il loro ufficio pastorale.

Le istruzioni, ordinanze, lettere pastorali, bollettini diocesani ufficiali e tutti gli altri atti riguardanti il governo spirituale dei fedeli, che vengono emanati dalle autorità ecclesiastiche nell'ambito della loro competenza (art. 1 capov. 2), possono essere pubblicati liberamente e portati alla conoscenza dei fedeli nelle forme finora usate.

Articolo 5

Gli ecclesiastici nell'esercizio delle loro funzioni godono della stessa tutela legale che hanno gli impiegati dello Stato per quanto riguarda l'offesa delle loro persone e gli impedimenti alla loro attività ecclesiastica. Questo impedirà, a norma delle leggi generali dello Stato, le offese alla loro persona e alla loro qualità di ecclesiastici, come pure che essi siano disturbati negli atti del loro ministero, e si renderà garante, ove occorra, della protezione della protezione da parte delle autorità civili.

Articolo 6

Gli ecclesiastici sono esonerati dai pubblici uffici ed altre responsabilità inconciliabili con la legge canonica o con le regole dei loro Ordini. Ciò vale in modo particolare per l'ufficio di scabino, di giurato, di membro di Commissioni d'imposta o di tribunali di finanza.

Articolo 7

Per assumere un impiego od ufficio dello Stato o di enti pubblici dipendenti dal medesimo, si richiede per gli ecclesiastici il *nulla osta* del loro Ordinariato diocesano, come pure dell'Ordinariato del luogo; il *nulla osta* rimane sempre revocabile per gravi motivi di interesse ecclesiastico.

Articolo 8

Le entrate, di cui godono gli ecclesiastici per ragione del loro ufficio, sono esenti da pignorabilità, nella stessa misura in cui lo sono gli stipendi e gli assegni degli impiegati del Reich e degli Stati.

Articolo 9

Gli ecclesiastici non possono essere richiesti da magistrati o da altre autorità a dare informazioni su cose o materie, che sono state ad essi confidate nell'esercizio della cura delle anime, e che perciò cadono sotto il segreto del loro ufficio spirituale.

Articolo 10

L'uso dell'abito ecclesiastico da parte di religiosi, ai quali sia stato interdetto dalla competente autorità ecclesiastica con provvedimento definitivo ed esecutivo, comunicato ufficialmente all'autorità dello Stato, è punibile con le stesse pene con le quali è punibile l'uso abusivo della divisa militare.

Articolo 11

L'attuale organizzazione e circoscrizione diocesana della Chiesa cattolica in Germania rimane conservata. L'erezione di una nuova Diocesi o Provincia ecclesiastica od altri cambiamenti di circoscrizioni diocesane, che apparissero eventualmente necessari in avvenire, rimangono riservati, trattandosi di un nuovo ordinamento entro i confini di uno Stato particolare della Germania, ad accordi col competente Governo del rispettivo Stato. Per nuove erezioni o cambiamenti, che sorpassano i confini di uno Stato particolare della Germania, avrà luogo un accordo con il Governo del Reich, al quale sarà lasciata la cura di assicurarsi il consenso dei Governi degli Stati interessati. Lo stesso vale per la nuova erezione od il cambiamento di Province ecclesiastiche, qualora vi siano interessati più Stati particolari della Germania. Queste norme non si applicano nei casi di mutamenti di confini ecclesiastici, che si fanno unicamente nell'interesse della cura locale delle anime.

Nel caso di eventuali cambiamenti nella struttura territoriale interna del Reich Germanico, il Governo del Reich si metterà in comunicazione con la S. Sede per il nuovo ordinamento della organizzazione e circoscrizione diocesana.

Articolo 12

Salvo disposizioni dell'art. 11, gli uffici ecclesiastici possono essere liberamente eretti o mutati, qualora non si richiedano contributi dai fondi dello Stato. Il concorso dello Stato nella erezione e nel cambiamento di parrocchie o di simili comunità ecclesiastiche avrà luogo secondo direttive che si fisseranno d'accordo coi vescovi diocesani; il Governo del Reich si adoprerà presso i Governi degli Stati particolari per la maggior possibile uniformità di tali direttive.

Articolo 13

Le parrocchie e altre simili comunità ecclesiastiche cattoliche, le associazioni parrocchiali e diocesane, le sedi vescovili, le diocesi ed i capitoli, gli Ordini e le Congregazioni religiose, come pure gli istituti, le fondazioni ed i cespiti patrimoniali della chiesa cattolica, amministrati da organi ecclesiastici, conservano od acquistano la personalità giuridica per il foro civile secondo le norme comuni del diritto statale. Rimangono enti di diritto pubblico quelli che lo sono: agli altri possono essere concessi uguali diritti, a norma delle leggi generali vigenti.

Articolo 14

La chiesa cattolica ha in massima il diritto di conferire liberamente tutti gli uffici e benefici ecclesiastici, senza il concorso dello Stato o dei Comuni, ad eccezione dei casi previsti dagli accordi stabiliti nei concordati di cui all'art. 2. Per quel che riguarda la provvista delle sedi vescovili delle due diocesi suffraganee di Rottenburg e di Magonza, come pure della diocesi di Minia, si applica ad esse, corrispondentemente, la norma fissata per la sede di Friburgo, Metropolitana della Provincia ecclesiastica dell'Alto Reno. Lo stesso vale, nelle due diocesi suffraganee suddette, per la provvista dei canonici del Capitolo vescovile e per il regolamento del diritto di patronato.

Inoltre si è d'accordo sui seguenti punti:

- 1) I sacerdoti cattolici, che coprono in Germania una carica ecclesiastica o che esercitano un'attività nella cura d'anime o nell'insegnamento, devono: a) essere cittadini germanici; b) avere ottenuto un attestato di maturità che abiliti allo studio in una scuola superiore germanica; c) avere almeno per un triennio compiuto gli studi filosofico-teologici in un'altra scuola germanica dello Stato od in un istituto accademico germanico ecclesiastico od in un'alta scuola pontificia in Roma.
- 2) Prima di spedire le bolle di nomina per gli arcivescovi, vescovi, per un coadiutore *cum iure successionis* o per un prelato *nullius*, si comunicherà al luogotenente del Reich nel competente Stato il nome della persona prescelta per accertare che contro di essa non esistono obiezioni di carattere politico generale. Mediante intesa tra le autorità ecclesiastica e governativa si potrà prescindere dai requisiti enumerati nel num. 1) capov. 2, lett. a), b), c).

Articolo 15

Ordini e congregazioni religiose possono stanziarsi e svolgere attività pastorale, didattica e assistenziale senza bisogno di speciali autorizzazioni statali e senza ingerenze statali nel loro governo, nell'amministrazione e, salvo l'art. 15 capov. 2 nelle qualità dei loro membri.

I superiori religiosi, che hanno la loro residenza nel Reich Germanico, devono avere la cittadinanza tedesca. I superiori provinciali e generali, residenti fuori del territorio del Reich, hanno, anche se di altra nazionalità, il diritto di visitare le loro case situate in Germania.

La S. Sede avrà cura che per le case religiose esistenti nel territorio del Reich l'organizzazione provinciale sia regolata in modo che esse non siano, possibilmente, soggette a superiori provinciali stranieri. Eccezioni possono essere ammesse, di intesa con il Governo del Reich, specialmente in quei casi, in cui il numero esiguo delle case non sia consigliabile la costituzione di una provincia germanica o in cui esistano particolari ragioni per conservare una organizzazione provinciale storicamente fondata e dimostratasi praticamente buona.

Articolo 16

Prima di prendere possesso delle loro Diocesi, I vescovi prestano uno speciale giuramento di fedeltà nelle mani del luogotenente del Reich della rispettiva regione o in quelle del presidente del Reich, secondo la seguente formula:

“Davanti a Dio e ai Santi Vangeli, giuro e prometto, come si conviene ad un vescovo, fedeltà al Reich Germanico e allo Stato... Giuro e prometto di rispettare e di far rispettare dal mio clero il Governo stabilito secondo le leggi costituzionali dello Stato. Preoccupandomi, com'è mio dovere, del bene e dell'interesse dello Stato Germanico, cercherò, nell'esercizio del sacro ministero affidatomi, di impedire ogni danno che possa minacciarlo”.

Articolo 17

Proprietà e diritti degli enti di diritto pubblico, degli istituti, delle fondazioni e delle associazioni della chiesa cattolica sui propri beni saranno garantiti nei termini delle leggi generali dello Stato.

Articolo 18

In caso si volesse procedere allo svincolo delle prestazioni dello Stato alla chiesa cattolica fondate su legge, convenzione o particolari titoli giuridici, si addiverrà tempestivamente ad una intesa amichevole fra la S. Sede e il Reich prima di determinare i criteri da stabilirsi per tale svincolo. Lo svincolo deve procurare agli aventi diritto al medesimo un congruo compenso per la cessazione delle attuali prestazioni dello Stato.

Articolo 19

Vengono conservate le Facoltà di teologia cattolica presso le università statali. I loro rapporti con l'autorità ecclesiastica sono regolati dai rispettivi concordati regionali ed annessi protocolli finali, ed a norma delle relative prescrizioni ecclesiastiche. Il Governo del Reich avrà premura di assicurare

per tutte le anzidette Facoltà cattoliche della Germania una pratica uniforme che corrisponda a tutte le disposizioni vigenti in materia.

Articolo 20

La Chiesa ha il diritto di istituire, per la formazione del clero, propri istituti filosofici e teologici, che dipendono esclusivamente dall'autorità ecclesiastica, qualora non si richiedano sussidi allo Stato. L'erezione, la direzione e l'amministrazione dei seminari e dei conviti ecclesiastici sono soggette esclusivamente, nell'ambito delle leggi generali dello Stato, all'autorità ecclesiastica.

Articolo 21

L'insegnamento religioso è disciplina ordinaria nelle scuole elementari, professionali medie e superiori e deve essere impartito secondo i principi della Chiesa cattolica, curando ad un tempo una sana coscienza patriottica e sociale, secondo le massime della fede e della legge morale cristiana.

Articolo 22

Gli insegnanti di religione cattolica sono nominati di comune accordo dai vescovi e dai governatori statali. Gli insegnanti che il vescovo, per la loro dottrina o condotta morale, abbia dichiarati non idonei ad impartire ulteriormente l'istruzione religiosa, non possono essere adibiti a tale insegnamento, finchè perduri questo impedimento.

Articolo 23

É garantita la conservazione e la possibilità di neoerezione di scuole cattoliche confessionali. In tutti i Comuni, nei quali i genitori, o chi per essi, lo richiedono, saranno erette scuole elementari cattoliche, qualora il numero degli alunni, tenute nel dovuto conto le condizioni dell'organizzazione scolastica locale, fa ritenere possibile, a norma delle prescrizioni dello Stato, un ordinato funzionamento della scuola.

Articolo 24

Alle scuole elementari cattoliche sono da destinarsi solo insegnanti cattolici che diano affidamento di corrispondere alle esigenze di una scuola confessionale cattolica. Nel quadro della formazione professionale generale degli insegnanti dovranno esservi istituiti, i quali assicurino una formazione di insegnanti cattolici corrispondente alle particolari esigenze della scuola confessionale cattolica.

Articolo 25

Ordini e congregazioni religiose sono autorizzati a fondare e dirigere scuole private nei termini consentiti dalla legge generale. Possono anche venire ammessi all'insegnamento nelle scuole elementari, medie e superiori alle condizioni vigenti per gli altri casi.

Articolo 26

Senza pregiudizio di un ulteriore e più ampio regolamento delle questioni di diritto matrimoniale, si è d'accordo che il matrimonio religioso possa esser celebrato prima dell'atto civile, oltre che nel caso di malattia mortale di uno degli sposi che non consenta dilazione, anche nel caso di grave necessità morale, la cui esistenza deve essere riconosciuta dalla competente autorità vescovile. In questi casi il parroco è tenuto ad informare senza indugio l'ufficio di stato civile.

Articolo 27

All'esercito del Reich Germanico sarà concessa una cura d'anime esente per gli ufficiali, funzionari e militari cattolici ad esso appartenenti e rispettive famiglie. La direzione dell'assistenza spirituale dell'esercito spetta al vescovo militare. La sua nomina ecclesiastica sarà fatta dalla S. Sede, dopo che essa si sarà messa in comunicazione con il Governo del Reich per la designazione, d'accordo con lui, di una persona idonea. La nomina ecclesiastica dei parroci militari e degli altri ecclesiastici militari è fatta dal vescovo militare, dopo aver udito la competente autorità del Reich. Il vescovo militare può nominare solo quegli ecclesiastici, che abbiano ottenuto dal vescovo diocesano il permesso di entrare nella cura d'anime dell'esercito ed il relativo certificato d'idoneità.

Gli ecclesiastici aventi cura di anime presso l'esercito hanno competenze parrocchiali sulle truppe e rispettive famiglie, loro affidate. Le norme precise per l'organizzazione dell'assistenza spirituale cattolica presso l'esercito saranno emanate con Breve Apostolico. Il regolamento della situazione dei cappellani militari in quanto funzionari dello Stato sarà fatto dal Governo del Reich.

Articolo 28

Negli ospedali, nei penitenziari e negli altri stabilimenti tenuti da enti pubblici, la Chiesa sarà ammessa, nel quadro dell'orario generale della casa, a provvedere ai bisogni spirituali delle anime ed a compiervi le funzioni religiose. Se in tali istituti viene stabilita una regolare assistenza spirituale e se a tale scopo verranno assunti ecclesiastici, come impiegati dello Stato o comunque pubblici, ciò sarà fatto d'accordo con l'autorità ecclesiastica superiore.

Articolo 29

I membri cattolici di una minoranza etnica non tedesca nel territorio del Reich devono godere dello stesso trattamento che godono i membri di una minoranza tedesca in uno Stato estero per quanto concerne l'uso della propria lingua materna nel servizio divino, nell'insegnamento religioso e nelle associazioni ecclesiastiche.

Articolo 30

Nelle domeniche e nelle feste di precetto, nelle chiese cattedrali, come pure in quelle parrocchiali, filiali e conventuali del Reich Germanico si reciterà alla fine del servizio religioso principale, in conformità con le prescrizioni della sacra liturgia, una preghiera per la prosperità del Reich e del popolo germanico.

Articolo 31

Le organizzazioni e associazioni cattoliche addette a scopi puramente religiosi, culturali o caritativi alle dipendenze dell'autorità ecclesiastica sono protette dallo stato nella loro istituzione e nella loro attività. Analoga condizione godono quelle organizzazioni cattoliche che accanto agli scopi suddetti promuovono anche attività sociali o professionali fin tanto che possono dimostrare di essere estranee a qualunque attività politica di partito.

Il catalogo delle organizzazioni e associazioni, che cadono sotto le disposizioni di questo articolo, verrà fatto d'accordo tra il Governo del Reich e l'episcopato tedesco.

In quanto vi siano organizzazioni giovanili, sportive od altre, sostenute dal Reich e dagli Stati particolari, si avrà cura che ai loro membri sia reso possibile il regolare adempimento dei loro doveri religiosi nelle domeniche e negli altri giorni festivi e non siano obbligati a fare cose non compatibili con le loro convinzioni e coi loro doveri religiosi e morali.

Articolo 32

In vista delle particolari condizioni della Germania e del fatto che le disposizioni del seguente Concordato hanno creato una base legale atta a garantire i diritti e la libertà della Chiesa cattolica, la S. Sede impartisce disposizioni che vietano ai sacerdoti e ai religiosi di iscriversi e militare in partiti politici.

Articolo 33

Le materie, relative a persone e cose ecclesiastiche, delle quali non si è trattato negli articoli precedenti, saranno regolate nel campo ecclesiastico secondo il diritto canonico vigente.

Se in avvenire sorgesse qualche divergenza sull'interpretazione o sull'applicazione di una disposizione del presente Concordato, la S. Sede e il Reich Germanico procederanno di comune intelligenza ad una amichevole soluzione.

Articolo 34

Il presente Concordato, il cui testo tedesco e italiano fanno medesima fede, dovrà essere ratificato e gli istrumenti della ratifica dovranno essere scambiati quanto prima. Esso entrerà in vigore il giorno dello scambio di detti istrumenti.

In fede di che i Plenipotenziari hanno firmato il presente Concordato.

Fatto in doppio originale.

Città del Vaticano, 20 Luglio 1933.

Eugenio cardinale Pacelli

Franz von Papen

PROTOCOLLO FINALE

Al momento di procedere alla firma del Concordato oggi chiuso tra la S. Sede ed il Reich Germanico i sottoscritti Plenipotenziari, dovutamente autorizzati, hanno fatto le seguenti concordi dichiarazioni, che formano parte integrante del Concordato medesimo.

All'art. 3 – Il nunzio apostolico presso il Reich Germanico è, in conformità colle note scambiate tra la nunziatura apostolica in Berlino e il ministero degli esteri in data dell'11 e del 27 marzo 1930, il decano del corpo diplomatico ivi accreditato.

All'art. 13 – Si è d'accordo che il diritto della Chiesa di riscuotere tasse rimane garantito.

All'art. 14 capov. 2 n. 2 – Si è d'accordo che se esistono obiezioni di natura politica generale, dovranno essere comunicate nel più breve tempo possibile. Se nessuna dichiarazione del genere verrà presentata nel termine dei venti giorni, la S. Sede avrà il diritto di ritenere che contro il candidato non esistono tali obiezioni. Fino alla pubblicazione della nomina sarà mantenuto il più stretto segreto sulla persona in questione.

Questo capoverso non importa un diritto di veto da parte dello Stato.

All'art. 17 – Gli edifici ed i fondi dello Stato, destinati a scopi della Chiesa, sono ad essi lasciati come finora, salvo i contratti eventualmente esistenti.

All'art. 19 periodo 2 – La regola fondamentale è costituita, al momento della stipulazione del Concordato, specialmente dalla Costituzione apostolica “Deus scientiarum Dominus” del 24 maggio 1931 e dalla Istruzione del 7 luglio 1932.

All'art. 20 – I convitti, soggetti alla direzione della Chiesa, presso alte scuole e ginnasi saranno riconosciuti, per quanto riguarda le tasse, come istituzioni essenziali della Chiesa in senso proprio e come parti costitutive dell'organizzazione diocesana.

All'art. 24 – Qualora col nuovo ordinamento delle scuole magistrali istituti privati posseggano i requisiti generalmente richiesti dallo Stato per la formazione di maestri o maestre, si avrà nell'ammissione dei medesimi conveniente riguardo anche ad istituti esistenti degli Ordini e delle Congregazioni religiose.

All'art. 26 – Si verifica una grave necessità morale, quando difficoltà insormontabili, o che non si possono rimuovere senza eccessivo incomodo, impediscono di poter produrre a tempo debito i documenti necessari alla celebrazione del matrimonio.

All'art. 27 capov. 1 – Gli ufficiali, impiegati e soldati cattolici, e le loro famiglie, non appartengono alle parrocchie locali e non sono tenuti alle rispettive contribuzioni.

Capov. 4 – Il Breve apostolico sarà emanato, dopo aver udito il Governo del Reich.

All'art. 28 – Nei casi urgenti deve permettersi all'ecclesiastico l'ingresso in qualsiasi momento.

All'art. 29 – Essendosi il Governo del Reich dimostrato pronto ad accettare tale disposizione favorevole per le minoranze non tedesche, la S. Sede dichiara che, a conferma dei principi da lei sempre difesi circa il diritto alla lingua materna nella cura delle anime, nell'istruzione religiosa e nella vita delle organizzazioni cattoliche, procurerà, in occasione della stipulazione di future Convenzioni concordatarie con altri Stati, di fare inserire in esse una uguale disposizione per la tutela dei diritti delle minoranze tedesche.

All'art. 31 capov. 4 – I principi fissati dall'art. 31 capov. 4 valgono anche per l'organizzazione del lavoro obbligatorio.

All'art. 32 – Resta inteso che saranno simultaneamente prese dal Governo del Reich, a riguardo delle confessioni non cattoliche, eguali disposizioni circa l'attività politica nei partiti.

Il contegno, di cui, in esecuzione dell'art. 32, si farà obbligo ai sacerdoti ed ai religiosi, non significa limitazione di alcuna sorte nell'insegnare e spiegare pubblicamente, come è loro dovere, le dottrine e le massime della Chiesa, non solo dogmatiche, ma anche morali.

Città del Vaticano, 20 Luglio 1933.

Eugenio Cardinale Pacelli

Franz von Papen

MIT BRENNENDER SORGE

Introduzione.

Con viva ansia e con stupore sempre crescente veniamo osservando da lungo tempo la via dolorosa della Chiesa e il progressivo acuirsi dell'oppressione dei fedeli ad essa rimasti devoti nello spirito e nell'opera; e tutto ciò in quella terra e in mezzo a quel popolo, a cui San Bonifacio portò un giorno il luminoso e lieto messaggio di Cristo e del Regno di Dio.

Tale Nostra ansia non è stata alleviata dalle relazioni che i Reverendissimi Rappresentanti dell'Episcopato, conforme al loro dovere, Ci fecero secondo verità, visitandoCi durante la Nostra infermità. Accanto a molte notizie che Ci furono di consolazione e conforto sulla lotta sostenuta dai loro fedeli a causa della Religione, non poterono, nonostante l'amore al loro popolo e alla loro patria e la cura di esprimere un giudizio ben ponderato, passare sotto silenzio innumerevoli altri avvenimenti tristi e riprovevoli. Quando Noi udimmo le loro relazioni, con profonda gratitudine verso Dio potemmo esclamare con l'Apostolo dell'amore: "*Non ho gioia più grande di quando sento: i miei figli camminano nella verità*" (III Joan. 4). Ma la franchezza che si addice alla grave responsabilità del Nostro ministero Apostolico, e la decisione di presentare davanti a voi e all'intero mondo cristiano la realtà in tutta la sua crudezza esigono anche che aggiungiamo: "*Non abbiamo maggiore ansia né più crudele afflizione pastorale di quanto sentiamo: molti abbandonano il cammino della verità*" (II Petr. II, 2).

I.

Quando Noi, Venerabili Fratelli, nell'estate del 1933, a richiesta del governo del Reich, accettammo di riprendere le trattative per un *Concordato*, in base ad un progetto elaborato già vari anni prima, e addivenimmo così ad un solenne accordo, che riuscì di soddisfazione a voi tutti, fummo mossi dalla doverosa sollecitudine di tutelare la libertà della missione salvatrice della Chiesa in Germania e di assicurare la salute delle anime ad essa affidate, e in pari tempo dal sincero desiderio di rendere un servizio d'interesse capitale al pacifico sviluppo e al benessere del popolo tedesco.

Nonostante molte e gravi preoccupazioni, pervenimmo, allora, non senza sforzo, alla determinazione di non negare il Nostro consenso. Volevamo risparmiare ai Nostri fedeli, ai Nostri figli e alle Nostre figlie della Germania, secondo le umane possibilità, le tensioni e le tribolazioni che in caso contrario si sarebbero dovute con certezza aspettare, date le condizioni dei tempi. E volevamo dimostrare col fatto a tutti che Noi, cercando solo Cristo e ciò che appartiene a Cristo, non rifiutiamo ad alcuno, se egli stesso non la respinge, la mano pacifica della Madre Chiesa.

Se l'albero di pace da Noi piantato in terra tedesca con puro intento, non ha prodotto i frutti da Noi bramati nell'interesse del vostro popolo, non ci sarà alcuno nel mondo intero, che abbia occhi per vedere e orecchie per sentire, il quale potrà dire ancor oggi la colpa essere della Chiesa e del suo Capo Supremo. L'esperienza degli anni trascorsi mette in luce le responsabilità e svela macchinazioni, che già dal principio non si proposero altro se non una lotta fino all'annientamento. Nei solchi, in cui Ci eravamo sforzati di gettare la semenza della vera pace, altri sparsero — come l'"*inimicus homo*" della Sacra Scrittura (Matth. XIII, 25) — la zizzania della sfiducia, della discordia, dell'odio, della diffamazione, di un'avversione profonda, occulta e palese, contro Cristo e la sua Chiesa, scatenando una lotta che si alimentò a mille fonti diverse e si servì di tutti i mezzi. Su di essi e solamente su di essi e sui loro protettori, occulti o palesi, ricade la responsabilità, se sull'orizzonte della Germania appare non l'arcobaleno della pace, ma il nembo minaccioso delle dissolvitrici lotte religiose.

Venerabili Fratelli, Noi non Ci siamo stancati di far presente ai reggitori, responsabili delle sorti della vostra Nazione, le conseguenze che sarebbero necessariamente derivate dalla tolleranza, o peggio ancora dal favoreggiamento di quelle correnti. Abbiamo fatto di tutto per difendere la santità della parola solennemente data, la inviolabilità degli obblighi volontariamente contratti, contro teorie e pratiche, le quali, se ufficialmente ammesse, avrebbero dovuto spegnere ogni fiducia e svalutare intrinsecamente ogni parola data anche per l'avvenire. Se verrà il momento di esporre agli occhi del mondo questi Nostri sforzi, tutti i ben pensanti sapranno dove son da cercarsi i tutori della pace e dove i suoi perturbatori. Chiunque abbia conservato nel suo animo un residuo di amore per la verità, e nel suo cuore anche un'ombra del senso di giustizia, dovrà ammettere che negli anni difficili e gravi di vicende susseguite al Concordato, ciascuna delle Nostre parole e delle Nostre azioni ebbe per norma la fedeltà agli accordi sanciti. Ma dovrà anche riconoscere, con stupore e con intima ripulsa, come dall'altra parte si sia eretto a norma ordinaria lo svisare arbitrariamente i patti, l'eluderli, lo svuotarli e finalmente il violarli più o meno apertamente.

La moderazione da Noi finora mostrata, nonostante tutto ciò, non Ci è stata suggerita da calcoli di interessi terreni né tanto meno da debolezza, ma semplicemente dalla volontà di non strappare, insieme con la zizzania, anche qualche buona pianta; dalla decisione di non pronunciare pubblicamente un giudizio, prima che gli animi fossero maturi per riconoscerne l'ineluttabilità; dalla determinazione di non negare definitivamente la fedeltà di altri alla parola data, prima che il duro linguaggio della realtà avesse strappato i veli con i quali si è saputo e si cerca anche adesso di mascherare, secondo un piano prestabilito, l'attacco contro la Chiesa. Anche oggi, che la lotta aperta contro le scuole confessionali, tutelate dal Concordato, e l'annientamento della libertà di voto per coloro che hanno diritto all'educazione cattolica, manifestano, in un campo particolarmente vitale

per la Chiesa, la tragica serietà della situazione e una non mai vista pressione spirituale dei fedeli, la sollecitudine paterna per il bene delle anime, Ci consiglia di non lasciare senza considerazione le prospettive, per quanto scarse, che possano ancora sussistere, di un ritorno alla fedeltà dei patti e ad una intesa permessa dalla Nostra coscienza.

Seguendo le preghiere dei Reverendissimi Membri dell'Episcopato non Ci stancheremo anche nel futuro di difendere il diritto leso presso i reggitori del vostro popolo, incuranti del successo o dell'insuccesso del momento, ubbidienti solo alla Nostra coscienza e al Nostro Ministero pastorale, e non cesseremo di opporCi ad una mentalità, che cerca, con aperta o occulta violenza, di soffocare il diritto, autenticato da documenti.

Lo scopo però della presente Lettera, o Venerabili Fratelli, è un altro. Come voi Ci avete visitato amabilmente durante la Nostra infermità, così Noi Ci rivolgiamo oggi a voi e, per mezzo vostro, ai fedeli cattolici della Germania, i quali, come tutti i figli sofferenti e perseguitati, stanno molto vicini al cuore del Padre comune. In questa ora in cui la loro fede viene provata, come vero oro, nel fuoco della tribolazione e della persecuzione, insidiosa o aperta, ed essi sono accerchiati da mille forme di organizzata repressione della libertà religiosa, in cui l'impossibilità di aver informazioni conformi a verità, e di difendersi con mezzi normali molto li opprime, hanno un doppio diritto ad una parola di verità e d'incoraggiamento morale da parte di Colui, al cui primo Predecessore il Salvatore diresse quella parola densa di significato: "*Io ho pregato per te, affinché la tua fede non vacilli, e tu a tua volta corrobori i tuoi fratelli*" (Luc. XXII, 32).

II.

E anzitutto, Venerabili Fratelli, abbiate cura che la fede in Dio, primo e insostituibile fondamento di ogni religione, rimanga *pura e integra* nelle regioni tedesche. Non si può considerare come credente in Dio colui che usa il nome di Dio retoricamente, ma solo colui che unisce a questa venerata parola una vera e degna nozione di Dio.

Chi, con indeterminatezza panteistica, identifica Dio con l'universo, materializzando Dio nel mondo e deificando il mondo in Dio, non appartiene ai veri credenti.

Né è tale chi, seguendo una sedicente concezione precristiana dell'antico germanismo, pone in luogo del Dio personale il fato tetro e impersonale, rinnegando la sapienza divina e la sua provvidenza, la quale "*con forza e dolcezza domina da un'estremità all'altra del mondo*" (Sap. VIII, 1), e tutto dirige a buon fine. Un simile uomo non può pretendere di essere annoverato fra i veri credenti.

Se la razza o il popolo, se lo Stato o una sua determinata forma, se i rappresentanti del potere statale o altri elementi fondamentali della società umana hanno nell'ordine naturale un posto essenziale e

degnò di rispetto; chi peraltro li distacca da questa scala di valori terreni, elevandoli a suprema norma di tutto, anche dei valori religiosi, e divinizzandoli con culto idolatrino perverte e falsifica l'ordine da Dio creato e imposto, è lontano dalla vera fede in Dio e da una concezione della vita ad essa conforme.

Rivolgete, o Venerabili Fratelli, l'attenzione all'abuso crescente, che si manifesta in parole e per iscritto, di adoperare il tre volte santo nome di Dio quale etichetta vuota di senso per un prodotto più o meno arbitrario di ricerca o aspirazione umana, e adoperatevi affinché tale aberrazione incontri tra i vostri fedeli la vigile ripulsa che merita. Il nostro Dio è il Dio personale, trascendente, onnipotente, infinitamente perfetto, Uno nella Trinità delle Persone e Trino nell'Unità della Essenza Divina, Creatore dell'universo, Signore, Re e ultimo fine della storia del mondo, il quale non ammette né può ammettere altre divinità accanto a Sé.

Questo Dio ha dato i Suoi comandamenti in maniera sovrana: comandamenti indipendenti da tempo e spazio, da regione e razza. Come il sole di Dio splende indistintamente su tutto il genere umano, così la Sua Legge non conosce privilegi né eccezioni. Governanti e governati, coronati e non coronati, grandi e piccoli, ricchi e poveri dipendono ugualmente dalla Sua parola. Dalla totalità dei Suoi diritti di Creatore promana essenzialmente la Sua esigenza di un'ubbidienza assoluta da parte degli individui e di qualsiasi società. E tale esigenza dell'ubbidienza si estende a tutte le sfere della vita, nelle quali le questioni morali richiedono l'accordo con la Legge divina e con ciò stesso l'armonizzazione dei mutevoli ordinamenti divini.

Solamente spiriti superficiali possono cadere nell'errore di parlare di un Dio nazionale, di una religione nazionale, e intraprendere il folle tentativo di imprigionare nei limiti di un solo popolo, nella ristrettezza etnica di una sola razza, Dio, Creatore del mondo, Re e Legislatore dei popoli, davanti alla grandezza del quale le nazioni sono piccole come gocce in un catino d'acqua (Is. XL, 15).

I Vescovi della Chiesa di Cristo "*preposti a quelle cose che riguardano Dio*" (Hebr. V, 1) devono vigilare perché non si affermino tra i fedeli tali perniciosi errori, ai quali sogliono tener dietro pratiche ancora più perniciose. Spetta al loro sacro ministero far tutto il possibile, affinché i comandamenti di Dio siano considerati e praticati quali obbligazioni inconcusse di una vita morale e ordinata, sia privata sia pubblica; i diritti della Maestà Divina, il nome e la parola di Dio non vengano profanati (Tit. II, 5); le bestemmie contro Dio in parole, scritti e immagini, numerose talvolta come la rena del mare, vengano ridotte al silenzio, e di fronte allo spirito caparbio e insidioso di coloro che negano, oltraggiano e odiano Dio, non si illanguidisca mai la preghiera espiatrice dei fedeli, la quale sale ad ogni ora come incenso all'Altissimo, trattenendone la mano punitrice.

Noi ringraziamo, Venerabili Fratelli, voi, i vostri sacerdoti e tutti i fedeli che, nella difesa dei diritti della Divina Maestà contro un provocante neopaganesimo, appoggiato purtroppo spesso da personalità influenti, avete adempiuto e adempite il vostro dovere di cristiani. Questo ringraziamento è particolarmente intimo e unito ad una riconoscente ammirazione per coloro i quali nel compimento di questo loro dovere si sono resi degni di sopportare per la causa di Dio sacrifici e dolori.

III.

La fede di Dio non si manterrà a lungo andare pura e incontaminata, se non si appoggerà nella *fede in Gesù, Cristo*. "*Nessuno conosce il Figlio se non il Padre e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui a cui il Figlio lo vuole rivelare*" (Matth. II, 27). "*Questa è la vita eterna che essi riconoscano, Te, unico vero Dio, e colui che hai mandato, Gesù Cristo*" (Ioan. XVII, 3). A nessuno dunque è lecito dire: io credo in Dio e ciò è sufficiente per la mia religione. La parola del Salvatore non lascia posto a scappatoie di simil genere: "*Chi rinnega il Figlio non ha neanche il Padre; chi riconosce il Figlio ha anche il Padre*" (Ioan. II, 23).

In Gesù Cristo, incarnato Figlio di Dio, è apparsa la pienezza della Rivelazione divina. "*In varie maniere e in diverse forme Dio un giorno parlò ai padri per mezzo dei profeti. Nella pienezza dei tempi ha parlato a noi per mezzo del Figlio*" (Hebr. I, 1 e segg.). I Libri Santi dell'Antico Testamento sono tutti parole di Dio, parte organica della Sua Rivelazione. Conforme allo sviluppo graduale della Rivelazione, su di essi si posa il crepuscolo del tempo che doveva preparare il pieno meriggio della Redenzione. In alcune parti si narra dell'imperfezione umana, della sua debolezza e del peccato, come non può accadere diversamente, quando si tratta di libri di storia e di legislazione. Oltre a innumerevoli cose alte e nobili, essi parlano della tendenza superficiale e materiale, che appariva a varie riprese nel popolo dell'antico patto, depositario della Rivelazione e delle promesse di Dio. Ma per ogni occhio, non accecato dal pregiudizio o dalla passione, risplende ancora più luminosamente, nonostante la debolezza umana di cui parla la storia biblica, la luce divina del cammino della salvezza, che trionfa alla fine su tutte le debolezze e i peccati.

E proprio su questo sfondo, spesso cupo, la pedagogia della salute eterna si allarga in prospettive, le quali nello stesso tempo dirigono, ammoniscono, scuotono, sollevano e rendono felici. Solo cecità e caparbietà possono far chiudere gli occhi davanti ai tesori di salutari insegnamenti, nascosti nell'Antico Testamento. Chi quindi vuole banditi dalla Chiesa e dalla scuola la storia biblica e i saggi insegnamenti dell'Antico Testamento, bestemmia la parola di Dio, bestemmia il piano della salute dell'Onnipotente ed erige a giudice dei piani divini un angusto e ristretto pensiero umano. Egli rinnega la fede in Gesù Cristo, apparso nella realtà della Sua carne, il quale prese natura umana

da un popolo, che doveva poi configgerlo in croce. Non comprende nulla del dramma mondiale del Figlio di Dio, il quale oppose al misfatto dei Suoi crocifissori, qual sommo sacerdote, l'azione divina della morte redentrice e fece così trovare all'Antico Testamento il suo compimento, la sua fine e la sua sublimazione nel Nuovo Testamento.

La rivelazione culminata nell'Evangelo di Gesù Cristo è definitiva e obbligatoria per sempre, non ammette appendici di origine umana e, ancora meno, succedanei o sostituzioni di "rivelazioni" arbitrarie, che alcuni banditori moderni vorrebbero far derivare dal così detto mito del sangue e della razza. Da quando Cristo, l'Unto del Signore, ha compiuto l'opera di Redenzione, infrangendo il dominio del peccato e meritandoci la grazia di diventare figli di Dio, da allora non è stato dato agli uomini alcun altro nome sotto il cielo, per diventare beati, se non il nome di Gesù (Act. IV, 12). Anche se un uomo identifichi in sé ogni sapere, ogni potere e tutta la possanza materiale della terra, non può gettare fondamento diverso, da quello che Cristo ha gettato (I Cor. III, 11). Colui quindi che con sacrilego disconoscimento della diversità essenziale tra Dio e la creatura, tra l'Uomo-Dio e il semplice uomo, osasse porre accanto a Cristo e ancora peggio, sopra di Lui o contro di Lui, un semplice mortale, fosse anche il più grande di tutti i tempi, sappia che è un profeta di chimere, al quale si applica spaventosamente la parola della Scrittura: "*Colui che abita nel Cielo, ride di loro*" (Psal. II, 4).

IV.

La fede in Gesù Cristo non resterà pura e incontaminata se non sarà sostenuta e difesa dalla *fede nella Chiesa*, colonna e fondamento della verità (I Tim. III, 15). Cristo stesso, Dio benedetto in eterno, ha innalzato questa colonna della fede; il Suo comandamento di ascoltare la Chiesa (Matth. XVIII, 17) e di sentire, attraverso le parole e i comandamenti della Chiesa, le Sue parole stesse e i Suoi stessi comandamenti (Luc. X, 16) vale per gli uomini di tutti i tempi e di tutte le regioni. La Chiesa, fondata dal Salvatore, è unica per tutti i popoli e per tutte le nazioni, e sotto la sua volta, la quale si inarca come il firmamento sull'universo intero, trovano posto e asilo tutti i popoli e tutte le lingue, e possono svolgersi tutte le proprietà, qualità, missioni e compiti, che sono stati assegnati da Dio Creatore e Salvatore agli individui e alle società umane. L'amore materno della Chiesa è tanto largo da vedere nello sviluppo, conforme al volere di Dio, di tali peculiarità e compiti particolari piuttosto la ricchezza della varietà che il pericolo di scissioni; gode dell'elevato livello spirituale degli individui e dei popoli, scorge con gioia e alterezza materna nelle loro genuine attuazioni frutti di educazione e di progresso, che benedice e promuove, ogni qualvolta lo può secondo verità. Ma sa pure che a questa libertà son segnati limiti dal comandamento della Divina Maestà, che ha voluto e fondato questa Chiesa come unità inseparabile nelle sue parti essenziali. Chi attenta a questa

inscindibile unità toglie alla Sposa di Cristo uno dei diademi, con cui Dio stesso l'ha coronata; sottomette l'edificio divino, che posa su fondamenta eterne, al riesame e alla trasformazione da parte di architetti ai quali il Padre Celeste non ha concesso alcun potere.

La divina missione, che la Chiesa compie tra gli uomini e deve compiere per mezzo di uomini, può essere dolorosamente oscurata dall'umano, talvolta troppo umano, che, in certi tempi, ripullula quasi zizzania in mezzo al grano del regno di Dio. Chi conosce la parola del Salvatore sopra gli scandali e sopra coloro che li danno, sa come la Chiesa e ciascun individuo deve giudicare su ciò che fu ed è peccato. Ma chi, fondandosi su questi lamentevoli contrasti tra fede e vita, tra parola e azione, tra il contegno esteriore e l'interno sentire di alcuni — e fossero anche molti — pone in oblio, o coscientemente passa sotto silenzio, l'immenso capitale di genuino sforzo verso la virtù, lo spirito di sacrificio, l'amore fraterno, l'eroismo di santità di tanti membri della Chiesa, manifesta una cecità ingiusta e riprovevole. E quando poi si vede che quella rigida misura, con cui egli giudica la odiata Chiesa, viene messa da canto se si tratta di altre società a lui vicine per sentimento o interesse, allora riesce evidente che, ostentandosi colpito nel suo presunto senso di purezza, si appalesa simile a coloro i quali, secondo la tagliente parola del Salvatore, osservano la pagliuzza nell'occhio del fratello, ma non scorgono la trave nel proprio. Altrettanto men pura è l'intenzione di coloro i quali pongono a scopo della loro vocazione proprio quel che vi è di umano nella Chiesa, talvolta facendone persino un losco affare: e sebbene la potestà di colui che è insignito della dignità ecclesiastica, posando in Dio, non sia dipendente dalla sua elevatezza umana e morale, non vi è però epoca alcuna, né individuo, né società che non debba esaminarsi onestamente la coscienza, purificarsi inesorabilmente, rinnovarsi profondamente nel sentire e nell'operare. Nella Nostra Enciclica sopra il Sacerdozio, in quella sull'Azione Cattolica abbiamo con implorante insistenza attirato l'attenzione di tutti gli appartenenti alla Chiesa, e soprattutto degli Ecclesiastici, dei Religiosi e dei laici, i quali collaborano nell'apostolato, al sacro dovere di mettere fede e condotta in quell'armonia richiesta dalla legge di Dio e domandata con instancabile insistenza dalla Chiesa. Anche oggi Noi ripetiamo con profonda gravità: non basta essere annoverati nella Chiesa di Cristo, bisogna essere in ispirito e verità membri vivi di questa Chiesa. E tali sono solamente coloro che stanno nella grazia del Signore e continuamente camminano alla Sua presenza, sia nell'innocenza, sia nella penitenza sincera e operosa. Se l'Apostolo delle Genti, "il vaso di elezione", teneva il suo corpo sotto la sferza della mortificazione affinché, dopo aver predicato agli altri, non venisse egli stesso riprovato, può darsi forse, per coloro nelle cui mani è posta la custodia e l'incremento del regno di Dio, via diversa da quella dell'intima unione dell'apostolato e della santificazione propria? Solo così si mostrerà agli uomini di oggi, e in prima linea agli oppositori della Chiesa, che il sale della terra e il lievito del Cristianesimo non sono diventati inefficaci, ma sono potenti e pronti a

portare rinnovamento spirituale e ringiovanimento a coloro che vivono nel dubbio e nell'errore, nell'indifferenza e nello smarrimento spirituale, nel rilassamento della fede e nella lontananza da Dio, del quale essi — l'ammettano o lo neghino — hanno più bisogno che mai. Una Cristianità in cui tutti i membri vigilino su se stessi, che espella ogni tendenza a ciò che è puramente esteriore e mondano, si attenga seriamente ai comandamenti di Dio e della Chiesa e si mantenga quindi nell'amore di Dio e nella solerte carità verso il prossimo, potrà e dovrà essere esempio e guida al mondo profondamente infermo, che cerca sostegno e direzione, se non si vuole che sopravvenga un immane disastro o un indescrivibile decadimento.

Ogni riforma genuina e duratura ha avuto propriamente origine dal santuario, da uomini infiammati e mossi dall'amore di Dio e del prossimo; i quali per la loro grande generosità nel rispondere ad ogni appello di Dio e nel metterlo in pratica anzitutto in se stessi, cresciuti in umiltà e con la sicurezza di chi è chiamato da Dio, hanno illuminato e rinnovato i loro tempi. Dove lo zelo di riforma non scaturì dalla pura sorgente dell'integrità personale, ma fu effetto dell'esplosione di impulsi passionali, invece di illuminare ottenebrò, invece di costruire distrusse, e fu sovente punto di partenza di errori ancora più funesti dei danni, ai quali si volle o si pretese portare rimedio. Certamente lo spirito di Dio spira dove vuole (Joan. III, 8), dalle pietre può suscitare gli esecutori della Sua volontà secondo i Suoi piani, non secondo quelli degli uomini. Ma Egli, che ha fondato la Chiesa e l'ha chiamata in vita nella Pentecoste, non spezza la struttura fondamentale della salutare istituzione da Lui stesso voluta. Chi è mosso dallo spirito di Dio ha perciò stesso un contegno esteriore ed interiore rispettoso verso la Chiesa, nobile dell'albero della Croce, dono dello Spirito della Pentecoste al mondo bisognoso di guida.

Nelle vostre contrade, Venerabili Fratelli, si elevano voci in coro sempre più forte, che incitano ad uscire dalla Chiesa, e sorgono banditori, i quali per la loro posizione ufficiale cercano di risvegliare l'impressione che tale distacco dalla Chiesa, e conseguentemente l'infedeltà verso Cristo Re, sia una testimonianza particolarmente persuasiva e meritoria della loro fedeltà al regime presente. Con pressioni occulte e palesi, con intimidazioni, con prospettive di vantaggi economici, professionali, civili o d'altra specie, l'attaccamento alla fede dei Cattolici e specialmente di alcune classi di funzionari cattolici viene sottoposto ad una violenza tanto illegale quanto inumana. Con commozione paterna Noi sentiamo e soffriamo profondamente con coloro che hanno pagato a sì caro prezzo il loro attaccamento a Cristo e alla Chiesa; ma si è ormai giunti a un tal punto, che è in giuoco il fine ultimo e più alto, la salvezza o la perdizione, e quindi unico cammino di salute per il credente resta la via di un generoso eroismo. Quando il tentatore o l'oppressore gli si accosterà con le traditrici istigazioni a uscire dalla Chiesa, allora egli non potrà che contrapporgli, anche a prezzo dei più gravi sacrifici terreni, la parola del Salvatore: *"Allontanati da me, o Satana, perché sta*

scritto: adorerai il Signore Dio tuo e a Lui solo servirai" (Matth. IV, 10; Luc. IV, 8). Alla Chiesa invece rivolgerà queste parole: O tu, che sei madre mia fin dai giorni della prima fanciullezza, mio conforto in vita, mia avvocata in morte, si attacchi la lingua al mio palato, se io, cedendo a terrene lusinghe o minacce, dovessi tradire il mio voto battesimale. A coloro poi, i quali si lusingassero di potere conciliare con l'esterno abbandono della Chiesa la fedeltà interiore ad essa, sia di monito severo la parola del Salvatore: "*Chi mi rinnega davanti agli uomini, lo rinnegherò davanti al Padre mio, che è nei Cieli*" (Luc. XII, 9).

V.

La fede nella Chiesa non si manterrà pura e incontaminata, se non sarà appoggiata nella *fede al Primato del Vescovo di Roma*. Nello stesso momento in cui Pietro, prevenendo gli altri Apostoli, professò la sua fede in Cristo, figlio del Dio vivente, l'annuncio della fondazione della Sua Chiesa, dell'unica Chiesa, su Pietro, la roccia (Matth. XVI, 18), fu la risposta di Cristo, che lo ricompensò della sua fede e di averla professata. La fede in Cristo, nella Chiesa o nel Primato stanno perciò in un sacro legame di interdipendenza. Un'autorità genuina e legale è dappertutto un vincolo di unità e una sorgente di forza, un presidio contro lo sfaldamento e la disgregazione, una garanzia dell'avvenire. E ciò si verifica nel senso più alto e nobile, dove, come nel caso della Chiesa, a tale autorità venne promessa l'assistenza soprannaturale dello Spirito Santo e il suo appoggio invincibile. Se persone, che non sono neanche unite nella fede in Cristo, vi adescano e vi lusingano con il fantasma di una "chiesa tedesca nazionale", sappiate ciò non essere altro se non un rinnegamento dell'unica Chiesa di Cristo, un'apostasia manifesta dal mandato di Cristo di evangelizzare tutto il mondo, che solo una Chiesa universale può attuare. Lo sviluppo storico di altre Chiese nazionali, il loro irrigidimento spirituale, il loro soffocamento e asservimento da parte dei poteri laici mostrano la desolante sterilità, che colpisce con ineluttabile sicurezza il tralcio separatosi dal ceppo vitale della Chiesa. Colui che a questi erronei sviluppi fin da principio oppone il suo vigile e irremovibile *no*, rende un servizio non solo alla purezza della sua fede, ma anche alla sanità e forza vitale del suo popolo.

VI.

Venerabili Fratelli, abbiate un occhio particolarmente vigile, quando *nozioni religiose* vengono svuotate del loro contenuto genuino e applicate a significati profani.

Rivelazione, in senso cristiano, significa la parola di Dio agli uomini. Usare questo stesso termine per suggestioni provenienti dal sangue e dalla razza, per le irradiazioni della storia di un popolo è, in

ogni caso, causare disorientamento. Tali false monete non meritano di passare nel tesoro linguistico di un fedele cristiano.

La fede consiste nel tener per vero ciò che Dio ha rivelato e mediante la Chiesa impone di credere: è "*dimostrazione di cose che non si vedono*" (Hebr. XI, 1). La fiducia gioiosa e altera nell'avvenire del proprio popolo, cosa cara ad ognuno, significa ben altra cosa che la fede in senso religioso. L'usare l'una per l'altra, il volere sostituire l'una con l'altra e pretendere con ciò di essere riconosciuto come "credente" da un convinto cristiano, è un vuoto gioco di parole, una consapevole confusione di termini, o anche peggio.

L'immortalità in senso cristiano è la sopravvivenza dell'uomo dopo la morte terrena, come individuo personale, per l'eterna ricompensa o per l'eterno castigo. Chi con la parola immortalità non vuole indicare altro che una sopravvivenza collettiva nella continuità del proprio popolo, per un avvenire di indeterminata durata in questo mondo, perverte e falsifica una delle verità fondamentali della fede cristiana, e scuote le fondamenta di qualsiasi concezione religiosa, la quale richiede un ordinamento morale universale. Chi non vuole essere cristiano dovrebbe almeno rinunciare a volere arricchire il lessico della sua miscredenza con il patrimonio linguistico cristiano.

Il peccato originale è la colpa ereditaria, propria, sebbene non personale, di ciascuno dei figli di Adamo, che in lui hanno peccato (Rom. V, 12): perdita della grazia e, conseguentemente, della vita eterna, con la concupiscenza che ciascuno deve soffocare e domare per mezzo della grazia, della penitenza, della lotta e dello sforzo morale. La passione e la morte del Figlio di Dio hanno redento il mondo dal maledetto retaggio del peccato e della morte. La fede in queste verità, fatte oggi bersaglio del basso scherno dei nemici di Cristo nella vostra patria, appartiene all'inalienabile deposito della Religione cristiana.

La Croce di Cristo, anche se il suo solo nome sia diventato per molti follia e scandalo (I Cor. I, 23), resta per il cristiano il segno sacrosanto della Redenzione, il vessillo di grandezza e di forza morale. Nella sua ombra viviamo, nel suo bacio moriamo; sul nostro sepolcro starà come annunziatrice della nostra fede, testimonia della nostra speranza protesa verso la vita eterna.

L'umiltà nello spirito del Vangelo e l'implorazione dell'aiuto di Dio si accordano bene con la propria dignità, con la fiducia in sé e coll'eroismo. La Chiesa di Cristo, che in tutti i tempi, fino a quelli a noi vicinissimi, conta più confessori e martiri eroici di qualsiasi altra società morale, non ha certo bisogno di ricevere da tali capi insegnamenti sul sentimento e l'azione eroica. Nel rappresentare stoltamente l'umiltà cristiana come avvilito e meschinità, la ripugnante superbia di questi innovatori rende irrisoria soltanto se stessa.

Grazia, in senso largo, può chiamarsi ciò che proviene alla creatura dal Creatore. La grazia, nel senso propriamente cristiano della parola, comprende però le gratificazioni soprannaturali

dell'amore divino, la degnazione e l'opera per mezzo della quale Dio eleva l'uomo a quell'intima comunione della Sua vita, che il Nuovo Testamento chiama figliolanza di Dio: "*Vedete quale grande amore il Padre ci ha mostrato: noi ci chiamiamo figliuoli di Dio, e siamo realmente tali*" (I Joan. III, 1). Il ripudio di questa elevazione soprannaturale alla grazia a causa di una pretesa peculiarità del carattere tedesco è un errore, un'aperta dichiarazione di guerra ad una verità fondamentale del Cristianesimo. L'equiparare la grazia soprannaturale con i doni della natura, significa violentare il linguaggio creato e santificato dalla Religione. I pastori e i custodi del popolo di Dio faranno bene a opporsi a questo furto sacrilego e a questo lavorio di traviamiento degli spiriti.

VII.

Sulla genuina e pura fede in Dio si fonda la *moralità del genere umano*. Tutti i tentativi di staccare la dottrina dell'ordine morale dalla base granitica della fede, per costruirla sulla sabbia mobile di norme umane, portano, tosto o tardi, individui e nazioni al decadimento morale. Lo stolto che dice nel suo cuore: "*Non c'è Dio*", si avvierà alla corruzione morale (Psal. XIII, 1, segg.). E questi stolti, che presumono di separare la morale dalla Religione, sono oggi divenuti legione. Non si accorgono, o non vogliono accorgersi, che con il bandire l'insegnamento confessionale, ossia chiaro e determinato dalle scuole e dall'educazione, con l'impedirgli di contribuire alla formazione della società e della vita pubblica, si percorrono sentieri di impoverimento e di decadenza morale. Nessun potere coercitivo dello Stato, nessun ideale puramente terreno, per quanto grande e nobile, potrà sostituire a lungo andare i più profondi e decisivi stimoli, che provengono dalla fede in Dio e in Gesù Cristo. Se a chi è chiamato ai più ardui cimenti, al sacrificio del suo piccolo io in bene della comunità, si toglie il sostegno morale che gli viene dall'eterno e dal divino, dalla fede elevante e consolatrice in Colui che premia ogni bene e punisce ogni male, allora il risultato finale per innumerevoli uomini non sarà l'adesione al dovere, ma piuttosto la diserzione. L'osservanza coscienziosa dei dieci comandamenti di Dio e dei precetti della Chiesa, i quali ultimi non sono altro che regolamenti derivati dalle norme del Vangelo, è per ogni individuo una incomparabile scuola di disciplina organica, di rinvigorismento morale e di formazione di carattere. È una scuola che esige molto; ma non oltre le forze. Dio misericordioso, quando ordina come legislatore: "*tu devi*", dà con la Sua grazia la possibilità di eseguire il Suo comando. Il lasciar quindi inutilizzate energie morali di così potente efficacia, o sbarrare coscientemente ad esse il cammino nel campo dell'istruzione popolare, è opera da irresponsabili, che tende a produrre deficienza religiosa nel popolo. Il connettere la dottrina morale con opinioni umane, soggettive e mutevoli nel tempo, invece di ancorarle nella santa volontà dell'eterno Iddio e dei Suoi comandamenti, significa spalancare le porte alle forze dissolvitrici. Perciò il promuovere l'abbandono delle eterne direttive di una dottrina

morale per la formazione delle coscienze, per la nobilitazione di tutti i campi della vita e di tutti gli ordinamenti, è attentato peccaminoso contro l'avvenire del popolo, i cui tristi frutti amareggeranno le generazioni future.

VIII.

È una caratteristica nefasta del tempo presente il volere distaccare non solo la dottrina morale, ma anche le fondamenta del diritto e della sua amministrazione dalla vera fede in Dio e dalle norme della rivelazione divina. Il Nostro pensiero si rivolge qui a quello che si suole chiamare *diritto naturale*, che il dito dello stesso Creatore impresse nelle tavole del cuore umano (Rom. II, 14 segg.), e che la ragione umana sana e non ottenebrata da peccati e passioni può in esse leggere. Alla luce delle norme di questo diritto naturale, ogni diritto positivo, qualunque ne sia il legislatore, può essere valutato nel suo contenuto etico e conseguentemente nella legittimità del comando e nella obbligatorietà dell'adempimento. Quelle leggi umane, che sono in contrasto insolubile col diritto naturale, sono affette da vizio originale, non sanabile né con le costrizioni né con lo spiegamento di forza esterna. Secondo questo criterio va giudicato il principio: "*diritto è ciò che è utile alla nazione*". Certo a questo principio può darsi un senso giusto, se si intende che ciò che è moralmente illecito non può essere mai veramente vantaggioso al popolo. Persino l'antico paganesimo ha riconosciuto che, per essere giusta, questa frase dovrebbe essere capovolta e suonare: "*Non vi è mai alcunché di vantaggioso, se in pari tempo non sia moralmente buono; e non perché è vantaggioso è moralmente buono, ma perché moralmente buono è anche vantaggioso*" (Cicerone, *De officiis*, III, 30). Quel principio, staccato dalla legge etica, significherebbe, per quanto riguarda la vita internazionale, un eterno stato di guerra tra le nazioni; nella vita nazionale poi misconosce, confondendo interesse e diritto, il fatto fondamentale che l'uomo, in quanto persona, possiede diritti dati da Dio, che devono essere tutelati da ogni attentato della comunità, che avesse per scopo di negarli, di abolirli e di impedirne l'esercizio. Disprezzando questa verità si perde di vista che il vero bene comune, in ultima analisi, viene determinato e conosciuto mediante la natura dell'uomo con il suo armonioso equilibrio fra diritto personale e legame sociale, come anche dal fine della società determinato dalla stessa natura umana. La società è voluta dal Creatore come mezzo per il pieno sviluppo delle facoltà individuali e sociali di cui l'uomo ha da valersi, ora dando, ora ricevendo per il bene suo e quello degli altri. Anche quei valori più universali e più alti che possono essere realizzati non dall'individuo, ma solo dalla società, hanno per volontà del Creatore come ultimo scopo l'uomo, il suo sviluppo e il suo perfezionamento naturale e soprannaturale. Chi si allontana da questo ordine scuote i pilastri sui quali riposa la società, e ne pone in pericolo la tranquillità, la sicurezza e l'esistenza.

Il credente ha un diritto inalienabile di professare la sua fede e di praticarla in quella forma che ad essa conviene. Quelle leggi che sopprimono o rendono difficile la professione e la pratica di questa fede, sono in contrasto con il diritto naturale.

I genitori coscienziosi e consapevoli della loro missione educativa hanno prima di ogni altro il diritto essenziale all'educazione dei figli, loro donati da Dio, secondo lo spirito della vera Fede e in accordo con i suoi principi e le sue prescrizioni. Leggi, o altre simili disposizioni, le quali non tengano conto nella questione scolastica della volontà dei genitori o la rendano inefficace con le minacce e con la violenza, sono in contraddizione con il diritto naturale e nella loro intima essenza immorali.

La Chiesa, che ha la missione di custodire ed interpretare il diritto naturale, non può fare altro che dichiarare essere effetto di violenza, e quindi prive di ogni valore giuridico, le iscrizioni scolastiche avvenute in un recente passato in un'atmosfera di notoria mancanza di libertà.

IX.

Rappresentanti di Colui che nell'evangelo disse a un giovane: "*Se vuoi entrare nella vita eterna, osserva i comandamenti*" (Matth. XIX, 17), Noi indirizziamo una parola particolarmente paterna alla gioventù.

Da mille bocche viene oggi ripetuto al vostro orecchio un evangelo che non è stato rivelato dal Padre Celeste, migliaia di penne scrivono a servizio di una larva di cristianesimo, che non è il Cristianesimo di Cristo. Tipografia e radio vi inondano giornalmente con produzioni di contenuto avverso alla Fede e alla Chiesa e, senza alcun riguardo e rispetto, assaltano ciò che per voi deve essere sacro e santo. Sappiamo che moltissimi tra voi, a causa dell'attaccamento alla Fede e alla Chiesa e dell'appartenenza ad associazioni religiose, tutelate dal Concordato, hanno dovuto e devono attraversare periodi tenebrosi di disconoscimento, di molteplici danni nella loro vita professionale e sociale. E ben sappiamo come molti ignoti soldati di Cristo si trovino nelle vostre file, che con cuore affranto, ma a testa alta, sopportano la loro sorte e trovano conforto solo nel pensiero che soffrono contumelie nel nome di Gesù (Act. V, 41).

Ed oggi, che nuovi pericoli e nuove tensioni incombono, Noi diciamo a questa gioventù: "*Se alcuno vi volesse annunziare un Evangelo diverso da quello che avete ricevuto sulle ginocchia d'una pia madre, dalle labbra di un padre credente, dall'insegnamento di un educatore fedele a Dio e alla sua Chiesa, costui sia anatema*" (Gal. I, 9). Se lo Stato organizza la gioventù in associazione nazionale obbligatoria per tutti, allora, salvati sempre i diritti delle associazioni religiose, i giovani hanno il diritto ovvio e inalienabile, e con essi i genitori responsabili di loro dinanzi a Dio, di esigere che questa associazione sia mondata da ogni tendenza ostile alla Fede cristiana e alla Chiesa: tendenza

che sino al recentissimo passato, anzi anche presentemente, stringe i genitori credenti in un insolubile conflitto di coscienza, poiché essi non possono dare allo Stato ciò che viene loro richiesto in nome dello Stato, senza togliere a Dio ciò che appartiene a Dio.

Nessuno pensa di porre alla gioventù tedesca pietre di inciampo, sul cammino che dovrebbe condurre all'attuazione di una vera unità nazionale e fomentare un nobile amore per la libertà e un'incrollabile devozione alla patria. Quello contro cui Noi Ci opponiamo e Ci dobbiamo opporre è il contrasto voluto e sistematicamente inasprito, mediante il quale si separano queste finalità educative da quelle religiose. Perciò Noi diciamo a questa gioventù: cantate i vostri inni di libertà, ma non dimenticate che la vera libertà è la libertà dei figli di Dio. Non permettete che la nobiltà di questa insostituibile libertà scompaia nei ceppi servili del peccato e della concupiscenza. A chi canta l'inno della fedeltà alla patria terrena non è lecito divenire transfuga e traditore con l'infedeltà al suo Dio, alla sua Chiesa e alla sua patria eterna. Vi parlano molto di grandezza eroica, contrapponendola volutamente e falsamente all'umiltà e alla pazienza evangelica: ma perché vi nascondono che si dà anche un eroismo nella lotta morale? e che la conservazione della purezza battesimale rappresenta un'azione eroica, che dovrebbe essere apprezzata meritevolmente nel campo sia religioso, sia naturale? Vi parlano delle fragilità umane nella storia della Chiesa: ma perché vi nascondono le grandi gesta che l'accompagnarono attraverso i secoli, i Santi che essa produsse, il vantaggio che provenne alla cultura occidentale dall'unione vitale tra questa Chiesa e il vostro popolo? Vi parlano molto di esercizi sportivi, i quali, usati secondo una ben intesa misura, danno una gagliardia fisica che è un beneficio per la gioventù. Ma ad essi oggi viene assegnata spesso un'estensione che non tiene conto né della formazione integrale ed armonica del corpo e dello spirito, né della conveniente cura della vita di famiglia, né del comandamento di santificare il giorno del Signore. Con un'indifferenza che confina col disprezzo, si toglie al giorno del Signore il suo carattere sacro e raccolto. Attendiamo fiduciosi dai giovani tedeschi cattolici che essi nel difficile ambiente delle organizzazioni obbligatorie dello Stato rivendichino esplicitamente il loro diritto a santificare cristianamente il giorno del Signore, che la cura di irrobustire il corpo non faccia loro dimenticare la loro anima immortale, che non si lascino sopraffare dal male e cerchino piuttosto di vincere il male con il bene (Rom. XII, 21), che quale loro altissima e nobilissima meta ritengano quella di conquistare la corona della vittoria nello stadio della vita eterna (I Cor. IX, 24 e segg.).

X.

Una parola di particolare riconoscimento, di incoraggiamento, di esortazione rivolgiamo *ai sacerdoti della Germania*, ai quali, in sottomissione ai loro Vescovi, spetta il compito, in tempi difficili e circostanze dure, di mostrare al gregge di Cristo i retti sentieri con la dottrina e con

l'esempio, con la dedizione quotidiana, con la pazienza apostolica. Non vi stancate, figli dilette e partecipi dei divini misteri, di seguire l'eterno Sommo Sacerdote Gesù Cristo nel Suo amore e nel Suo ufficio di buon samaritano. Camminate ognora in condotta immacolata davanti a Dio, in incessante disciplinatezza e perfezionamento, in amore misericordioso verso quanti sono a voi affidati, specialmente i pericolanti, i deboli e i vacillanti. Siate guida ai fedeli, appoggio ai titubanti, maestri ai dubbiosi, consolatori degli afflitti, disinteressati soccorritori e consiglieri per tutti. Le prove e le sofferenze per le quali il vostro popolo è passato nel periodo del dopoguerra, non sono trascorse senza lasciar tracce nella sua anima. Vi hanno lasciato tensioni e amarezze, che solo lentamente potranno guarirsi ed essere superate nello spirito di un amore disinteressato e operante. Questo amore, che è l'armatura indispensabile dell'apostolato, specialmente nel mondo presente, agitato e sconvolto, Noi lo desideriamo e lo imploriamo per voi da Dio in misura copiosa. L'amore apostolico vi farà, se non dimenticare, almeno perdonare molte immeritate amarezze, che sul vostro cammino di sacerdoti e di pastori di anime sono più numerose che in qualsiasi altro tempo. Quest'amore intelligente e misericordioso verso gli erranti e gli stessi oltraggiatori non significa peraltro, né può per nulla significare, rinuncia a proclamare, a far valere e a difendere coraggiosamente la verità e ad applicarla liberamente alla realtà che vi circonda. Il primo e il più ovvio dono d'amore del sacerdote al mondo consiste nel servire la verità, tutta intera la verità, smascherare e confutare l'errore, qualunque sia la sua forma o il suo travestimento. La rinuncia a ciò sarebbe non solo un tradimento verso Dio e la vostra santa vocazione, ma un delitto nei riguardi del vero benessere del vostro popolo e della vostra patria. A tutti coloro che hanno mantenuto verso i loro Vescovi la fedeltà promessa nell'ordinazione, a coloro i quali nell'adempimento del loro ufficio pastorale hanno dovuto e devono sopportare dolori e persecuzioni — e alcuni sino ad essere incarcerati e mandati ai campi di concentramento — vada il ringraziamento e l'encomio del Padre della Cristianità. E il Nostro ringraziamento paterno si estende ugualmente ai religiosi di ambo i sessi: un ringraziamento congiunto ad una partecipazione intima per il fatto, che, in seguito a misure contro gli Ordini e le Congregazioni religiose, molti sono stati strappati dal campo di un'attività benedetta e a loro cara. Se alcuni hanno mancato e si sono mostrati indegni della loro vocazione, i loro falli, condannati anche dalla Chiesa, non diminuiscono i meriti della stragrande maggioranza di essi, che con disinteresse e povertà volontaria si sono sforzati di servire con piena dedizione il loro Dio e il loro popolo. Lo zelo, la fedeltà, lo sforzo di perfezionarsi, l'operosa carità verso il prossimo e la prontezza soccorritrice di quei religiosi, la cui attività si svolge nella cura pastorale, negli ospedali e nella scuola, sono e restano un glorioso contributo al benessere privato e pubblico, a cui un tempo futuro più tranquillo renderà giustizia più che il turbolento presente. Noi abbiamo fiducia che i superiori delle comunità religiose trarranno argomento dalle difficoltà e prove presenti per

implorare dall'Onnipotente nuovo rigoglio e nuova fertilità sul loro duro campo di lavoro, per mezzo di uno zelo raddoppiato, di una vita spirituale approfondita, di genuina disciplina regolare.

Davanti ai Nostri occhi sta l'immensa schiera dei Nostri dilette figli e figlie, a cui le sofferenze della Chiesa in Germania e le proprie nulla hanno tolto della loro dedizione alla causa di Dio, nulla del loro tenero affetto verso il Padre della Cristianità, nulla della loro ubbidienza verso Vescovi e sacerdoti, nulla della gioiosa prontezza a rimanere anche in futuro, qualunque cosa avvenga, fedeli a ciò che essi hanno creduto e che hanno ricevuto in prezioso retaggio dagli avi. Con cuore commosso inviamo loro il Nostro paterno saluto.

E in primo luogo ai membri delle associazioni cattoliche, che strenuamente e a prezzo di sacrifici spesso dolorosi si sono mantenuti fedeli a Cristo, e non sono stati mai disposti a cedere quei diritti, che una solenne Convenzione aveva autenticamente garantito alla Chiesa e a loro. Un saluto particolarmente cordiale va anche ai genitori cattolici. I loro diritti e i loro doveri nell'educazione dei figli, da Dio donati, stanno, al momento presente, nel punto cruciale di una lotta, della quale appena si può immaginare altra più grave. La Chiesa di Cristo non può cominciare a gemere e a deplorare, solo quando gli altari vengono spogliati e mani sacrileghe mandano in fiamme santuari. Quando si cerca di profanare il tabernacolo dell'anima del fanciullo, santificata dal battesimo, con un'educazione anticristiana; quando viene strappata da questo vivo tempio di Dio la fiaccola della fede e viene posta in suo luogo la falsa luce di un succedaneo della fede, che non ha più nulla in comune con la fede della Croce, allora la profanazione spirituale del tempio è vicina e ogni credente ha il dovere di scindere chiaramente la sua responsabilità da quella della parte contraria e la sua coscienza da qualsiasi peccaminosa collaborazione a tale nefasta distruzione. E quanto più i nemici si sforzano di negare od orpellare i loro tetri disegni, tanto più necessaria è una diffidenza oculata e una vigilanza diffidente, stimolata da una amara esperienza. La formalistica conservazione di un'istruzione religiosa, per di più controllata e inceppata da gente incompetente, nell'ambito di una scuola la quale in altri rami dell'istruzione lavora sistematicamente e astiosamente contro la stessa Religione, non può mai presentare titolo giustificato al fedele cristiano, perché liberamente acconsenta a una tal sorta di scuola, deleteria per la Religione. Sappiamo, dilette genitori cattolici, che non è il caso di parlare riguardo a voi di un tale consenso e sappiamo che una libera votazione segreta tra voi equivarrebbe ad uno schiacciante plebiscito in favore della scuola confessionale. E perciò non Ci stancheremo neanche nell'avvenire di rinfacciare francamente alle autorità responsabili l'illegalità delle misure violente prese finora e il dovere di permettere la libera manifestazione della volontà. Intanto non vi dimenticate di ciò: nessuna potestà terrena può sciogliervi dal vincolo di responsabilità voluto da Dio, che unisce voi con i vostri figli. Nessuno di coloro che oggi opprimono il vostro diritto all'educazione e pretendono sostituirsi a voi nei vostri

doveri di educazione, potrà rispondere per voi al Giudice eterno, quando egli vi rivolgerà la domanda: dove sono coloro che io vi ho dati? Possa ciascuno di voi essere in grado di rispondere: *non ho perduto nessuno di quelli che mi hai dati* (Joan. XVIII, 9).

Venerabili Fratelli! Siamo certi che le parole che rivolgiamo a voi, e per mezzo vostro ai Cattolici del Reich germanico in quest'ora decisiva, troveranno nel cuore e nelle azioni dei Nostri fedeli figliuoli un'eco corrispondente alla sollecitudine amorosa del Padre comune. Se vi è cosa che Noi imploriamo dal Signore con particolare fervore, essa è che le Nostre parole pervengano anche all'orecchio e al cuore di coloro che hanno già cominciato a lasciarsi prendere dalle lusinghe e dalle minacce dei nemici di Cristo e del Suo santo Vangelo, e li facciano riflettere.

Abbiamo pesato ogni parola di questa Enciclica sulla bilancia della verità e insieme dell'amore. Non volevamo con silenzio inopportuno essere colpevoli di non aver chiarita la situazione, né con rigore eccessivo di aver indurito il cuore di coloro che, essendo sottoposti alla Nostra responsabilità pastorale, non sono meno oggetto del Nostro amore, perché ora camminano sulle vie dell'errore e si sono allontanati dalla Chiesa. Anche se molti di questi, conformati alle abitudini del nuovo ambiente, non hanno se non parole di infedeltà, di ingratitude, e persino di ingiuria, per la casa paterna abbandonata e per il padre stesso, anche se dimenticano quanto prezioso sia ciò di cui essi hanno fatto getto, verrà il giorno in cui il raccapriccio che sentiranno della lontananza da Dio e della loro indigenza spirituale graverà su questi figli oggi perduti, e il rimpianto nostalgico li ricondurrà a Dio, che allietò la loro giovinezza, e alla Chiesa, la cui mano materna loro insegnò il cammino verso il Padre Celeste. L'affrettare quest'ora è l'oggetto delle nostre incessanti preghiere.

Come altre epoche della Chiesa, anche questa sarà preannunziatrice di nuovi progressi e di purificazione interiore, quando la fermezza nella professione della Fede e la prontezza nell'affrontare i sacrifici parte dei fedeli di Cristo saranno abbastanza grandi da contrapporre alla forza materiale degli oppressori della Chiesa l'adesione incondizionata alla Fede, l'inconcussa speranza, ancorata nell'eterno, la forza travolgente di amore operoso. Il sacro tempo della Quaresima e di Pasqua, che predica raccoglimento e penitenza e fa rivolgere più che mai lo sguardo del cristiano alla Croce, ma insieme anche allo splendore del Risorto, sia per tutti e per ciascuno di voi un'occasione che saluterete con gioia e sfrutterete con ardore, per riempire tutto l'animo dello spirito eroico, paziente e vittorioso che si irradia dalla croce di Cristo. Allora i nemici di Cristo — di ciò siamo sicuri — che vaneggiano sulla scomparsa della Chiesa, riconosceranno che troppo presto hanno giubilato e troppo presto hanno voluto seppellirla. Allora verrà il giorno, in cui invece dei prematuri inni di trionfo dei nemici di Cristo, si eleverà al Cielo dai cuori e dalle labbra dei fedeli il "*Te Deum*" della liberazione: un "*Te Deum*" di ringraziamento all'Altissimo, un "*Te Deum*" di giubilo, perché il popolo tedesco anche nei suoi membri erranti avrà ritrovato il cammino del ritorno alla Religione,

con una fede purificata dal dolore, piegherà di nuovo il ginocchio dinanzi al Re del tempo e dell'eternità, Gesù Cristo, e si accingerà, in lotta contro i rinnegatori e i distruttori dell'Occidente cristiano, in armonia con tutti gli uomini ben pensanti delle altre nazioni, a compiere la missione che i piani dell'eterno gli hanno assegnato.

Conclusione.

Egli, che scruta i cuori e i petti (Psal. VII, 10), Ci è testimonio che Noi non abbiamo aspirazione più intima che quella del ristabilimento di una vera pace tra la Chiesa e lo Stato in Germania. Ma se, senza colpa Nostra, la pace non verrà, la Chiesa di Dio difenderà i suoi diritti e le sue libertà, in nome dell'Onnipotente, il cui braccio anche oggi non si è abbreviato. Pieni di fiducia in Lui, "*non cessiamo di pregare e di invocare*" (Coloss. I, 9) per voi, figli della Chiesa, affinché i giorni della tribolazione vengano accorciati e voi siate trovati fedeli nel dì della prova; e anche ai persecutori e agli oppressori possa il Padre di ogni luce e di ogni misericordia concedere l'ora del ravvedimento per sé e per i molti che insieme con loro hanno errato ed errano.

Con questa implorazione nel cuore e sulle labbra, Noi impartiamo, quale pegno del divino aiuto, quale appoggio nelle vostre decisioni difficili e piene di responsabilità, quale corroboramento nella lotta, quale conforto nel dolore, a voi Vescovi, pastori del vostro fedele popolo, ai sacerdoti, ai religiosi, agli apostoli laici dell'Azione Cattolica e a tutti i vostri diocesani, e non ultimi agli ammalati e ai prigionieri, con amore paterno la Benedizione Apostolica.

Dato in Vaticano, nella Domenica di Passione, 14 Marzo 1937, anno XVI del Nostro Pontificato.

BIBLIOGRAFIA

1. Alberigo G., Riccardi A., *Chiesa e papato nel mondo contemporaneo*, Laterza, Bari, 1990;
2. Alberione G., *Enciclopedia del papato*, vol. II, Ed. Paoline, Catania, 1964;
3. Bedeschi L., *Bonaiuti, il Concordato e la Chiesa: con un'appendice di lettere inedite* Lorenzo Bedeschi, Il Saggiatore, Milano, 1970;
4. Bendiscioli M., *Germania religiosa nel Terzo Reich*, Morcelliana, Brescia, 1977;
5. Bihlmeyer K., Tuechle H., *Storia della Chiesa*, vol. IV, *L'epoca moderna*, Morcelliana, Brescia, 1972;
6. Brioschi M., *I papi del XX secolo da Leone XIII a Giovanni Paolo I*, Acelum, Asolo, 1997;
7. Chiron Y., *Pie XI: 1857-1939*, Perrin, Paris, 2004 ;
8. Claude D., *Hitler e il nazismo*, Newton & Compton, Roma, 1994;
9. Collotti E., *La Germania nazista*, Einaudi, Torino, 1978;
10. Confalonieri C., *Pio XI visto da vicino*, SAIE, Torino, 1957;
11. Coppa J. Frank, *Between anti-judaism and antisemitism, Pio XI's response to the nazi persecution of the Jews: precursor to Pius XII's "silence"?*, in "Journal of Church and State", volume 47, number 1, winter 2005, p. 72;
12. Cornwell J., *Il papa di Hitler: la storia segreta di Pio XII*, Garzanti, Milano, 2000;
13. D'Ormesson W., *Il papato*, Ed. Paoline, Catania, 1979;
14. Della Rocca F., *I papi della Questione romana (da Pio IX a Pio XI)*, Officium Libri cattolici, Roma, 1981;
15. *Enchiridion dei concordati: 2 secoli di storia dei rapporti Chiesa-Stato*, a cura di E. Lora, Grafiche Dehoniane, Bologna, 2003;
16. *Enchiridion delle encicliche*, vol. V, *Pio XI (1922-1939)*, Grafiche Dehoniane, Bologna, 1995;
17. Falconi C., *I papi del ventesimo secolo*, Feltrinelli, Milano, 1967;
18. Fest J., *Hitler*, Garzanti, Milano, 2005;
19. Filoramo G., Menozzi D. (a cura di), *Storia del Cristianesimo (l'età contemporanea)*, Laterza, Roma-Bari, 2001;
20. Greschart M., Guerriero Elio, *Storia dei papi*, S. Paolo, Torino, 1994;
21. Guerri G.B., *Eretico e profeta: Ernesto Buonaiuti, un prete contro la Chiesa*, Mondadori, Milano, 2001;
22. Hitler A., *Mein Kampf*, Bompiani, Milano, 1934;

23. Hofer W., *Il nazionalsocialismo (storia documentaria 1933-1945)*, Feltrinelli, Milano, 1979;
24. King C.E., *The Nazi State and the New Religious: Five Case Studies in Non-Conformity*, New York-Toronto, 1982;
25. Lacroix Riz A., *Le Vatican, l'Europe et le Reich: de la Première guerre mondiale à la guerre froide*, Colin, Paris, 1996;
26. Leonard E.G., *Storia del protestantesimo*, vol. III, tomo II, Il Saggiatore, Milano, 1971;
27. Lewy G., *I nazisti e la Chiesa*, il Saggiatore, Milano, 2002;
28. Lima B., *La guerra civile spagnola (1936-'39): aspetti politico-religiosi : rapporti tra Stato e Chiesa dal 1931 alla vittoria di Francisco Franco*, Giulio Pastore, Trapani, 1997;
29. Margiotta Broglio F., *Enciclopedia dei papi*, IEL, Roma, 2000;
30. Martina G., *La Chiesa (da Lutero ai nostri giorni)*, Morcelliana, Brescia, 1974;
31. Mayeur J.M., *Storia del Cristianesimo*, vol. XII, *Guerre mondiali e totalitarismi 1914-1958*, Borla, Roma, 1997, ed. italiana a cura di Giuseppe Alberigo;
32. Mowat C.L., *Storia del mondo moderno*, vol. XII, *I grandi conflitti mondiali 1898-1945*, Garzanti, Milano, 1972;
33. Ottenga C., *Il Concordato tra la Santa Sede e la Germania del 20 luglio del 1933*, Società editrice Dante Alighieri, Milano, 1960;
34. Paschini P., Monachino Vincenzo, *I papi nella storia*, vol. II, Coletti, Roma, 1961;
35. Phayer M., *La Chiesa cattolica e l'olocausto*, Newton & Compton, Roma, 2001;
36. Poliakov L., *Il nazismo e lo sterminio degli ebrei*, Einaudi, Torino, 1964;
37. Preston P., *Francisco Franco : la lunga vita del caudillo*, Mondadori, Milano, 1997;
38. Ratti A. (Pio XI), *Discorsi di Pio XI*, SEI, Torino, 1960-1961;
39. Ratti A. (Pio XI), *Lettere dalla Polonia di mons. Achille Ratti*, Mariani, Lissone, 1990;
40. Rhodes A., *Il Vaticano e le dittature 1922-1945*, Mursia, Milano, 1975;
41. Rogari S., *Santa Sede e fascismo: dall'Aventino ai Patti lateranensi*, Forni, Bologna, 1977;
42. Sale G., *L'enciclica contro il nazismo*, in "La Civiltà cattolica", 17 aprile 2004, pp. 114-127;
43. Sale G., *La legislazione antisemita in Germania e la Santa Sede*, in "La Civiltà cattolica", 17 gennaio 2004, pp. 116-129;
44. Sale G., *La mancata visita di Hitler in Vaticano*, in "La Civiltà cattolica", 4 ottobre 2003, pp. 10-23;
45. Sale G., *La visita di Hitler a Roma*, in "La Civiltà cattolica", 6 settembre 2003, pp. 343-356;

46. Sale G., *Pio XII, la guerra e gli ebrei*, in “La Civiltà cattolica”, 20 novembre 1999, pp. 359-372;
47. Salvatorelli L., *Storia del 900*, vol. III, Mondadori, Milano, 1971;
48. Shirer W., *Storia del Terzo Reich*, Einaudi, Torino, 1962;
49. *Storia della Chiesa*, diretta da Hubert Jedin, vol. X, tomo I, *La Chiesa nel ventesimo secolo 1914-1975*, Jaca Book, Milano, 1980;
50. Tedeschi L., *Bonaiuti, il Concordato e la Chiesa*, il Saggiatore, Milano 1970;
51. Verucci G., *La Chiesa cattolica*, Laterza, Roma-Bari, 1999;
52. Yonan Gabriele, *Spiritual resistance of christian conviction in nazi Germany: the case of the Jehovah's Witnesses*, in “Journal of Church and State”, volume 41, number 2, spring 1999, pp. 307-322;
53. Zizola G., *I papi del XX secolo*, Newton & Compton, Roma, 1995;
54. Zizola G., *Il conclave*, Newton & Compton, Roma, 1997.